



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2394

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

Indice

1. DDL S. 2394 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2394	5
1.2.2. Testo correlato 2394 (ERRATA CORRIGE)	23
1.2.3. Testo 1	24
1.3. Trattazione in Commissione	117
1.3.1. Sedute	118
1.3.2. Resoconti sommari	120
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	121
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/09/2021	122
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 283 (ant.) del 23/09/2021	126
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 05/10/2021	161
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 284 (pom.) del 05/10/2021	162
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (ant.) del 06/10/2021	171
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (ant.) del 07/10/2021	172
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 285 (pom.) del 12/10/2021	173
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287 (pom.) del 19/10/2021	181
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021	241
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/10/2021	257
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/10/2021	260
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (pom.) del 27/10/2021	280
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 292 (pom.) del 03/11/2021	284
1.4. Trattazione in consultiva	304
1.4.1. Sedute	305
1.4.2. Resoconti sommari	307
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	308
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/10/2021	309
1.4.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021	324
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	334
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021	335
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 461 (ant.) del 21/10/2021	353
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021	359

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 467 (pom.) del 02/11/2021	379
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 469 (ant.) del 03/11/2021	385
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	390
1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 22/09/2021	391
1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021	402
1.4.2.3.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 12/10/2021	415
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	419
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 179 (ant.) del 07/10/2021	420
1.4.2.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	422
1.4.2.5.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 266 (pom.) del 05/10/2021	423
1.4.2.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	427
1.4.2.6.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 259 (pom.) del 05/10/2021	428
1.4.2.6.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 260 (ant.) del 06/10/2021	434
1.4.2.6.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 261 (pom.) del 12/10/2021	439
1.4.2.6.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 263 (pom.) del 19/10/2021	444

1. DDL S. 2394 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2394
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

Titolo breve: *D-L 127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening*

Iter

3 novembre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2394

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#), Ministro della salute [Roberto Speranza](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Renato Brunetta](#), Ministro del lavoro e politiche sociali [Andrea Orlando](#), Ministro dello sviluppo economico [Giancarlo Giorgetti](#), Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) (Governo [Draghi-I](#))

Di concerto con

Vice ministro dell'economia e finanze [Laura Castelli](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **127 del 21 settembre 2021**, G.U. n. 226 del 21 settembre 2021, scadenza il 20 novembre 2021. Rettifica G.U. n. 228 del 23 settembre 2021).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **21 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE, MEDICINA PREVENTIVA, AMBIENTE DI LAVORO, TUTELA DELLA SALUTE

Articoli

PROROGA DI TERMINI (Artt.1, 2, 3, 4, 8), PERSONALE DELLO STATO (Art.1), PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.1), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1, 2, 3, 5, 7), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 2, 3), VIGILANZA (Artt.1, 2, 3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 3), RETRIBUZIONE (Artt.1, 2, 3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 2, 4), SANZIONI DISCIPLINARI (Artt.1, 2, 3), PREFETTI E PREFETTURA (Artt.1, 3), PERSONALE FUORI RUOLO (Art.1), MAGISTRATI (Art.2), GIUDICI ONORARI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 5), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.2), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.3), ENTI PRIVATI (Art.3), IMPRESE PRIVATE (Art.3), DATORI DI LAVORO (Art.3), ANALISI CLINICHE (Art.3), FARMACIE (Art.3), PENE PECUNIARIE (Art.4), PREZZI

SORVEGLIATI (Art.4), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.4), REGIONI (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4), TRENTO (Art.4), BOLZANO (Art.4), SPORT (Artt.6, 8), SPORT E SALUTE SPA (Art.6), INDENNIZZI (Art.6), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.6), RIFINANZIAMENTO (Art.7), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.7), PROTEZIONE CIVILE (Art.8), ATTIVITA' RICREATIVE (Art.8), ATTIVITA' CULTURALI (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Valeria Valente \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 23 settembre 2021)

.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 22 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2394

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2394

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)

dal **Ministro della salute** (SPERANZA)

dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)

dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)

dal **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)

e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre a dettare una disciplina specifica per l'impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie. Il provvedimento reca inoltre, misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e di supporto ai cittadini per il *digital COVID certificate* (DCC), nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

L'*articolo 1* inserisce un articolo aggiuntivo (*9-quinquies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In particolare, l'*articolo 9-quinquies* interviene in funzione di prevenzione contro il rischio di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nel settore pubblico.

Il comma 1 prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il personale delle amministrazioni pubbliche individuate all'*articolo 1, comma 2*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'*articolo 3* del medesimo decreto legislativo, ha l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ove si svolge l'attività lavorativa, nell'ambito del territorio nazionale. Tale obbligo grava anche sul personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

Il comma 2 estende l'obbligo della certificazione verde COVID-19 anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Il comma 3 esclude dall'obbligo di certificazione verde coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il comma 4 stabilisce che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sull'obbligo della certificazione verde COVID-19 nei confronti del proprio personale, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato; per questi ultimi soggetti la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Il comma 5 prevede che i datori di lavoro del personale di cui al comma 1 definiscano, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Si stabilisce, altresì, che i datori di lavoro individuino con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi sul possesso delle certificazioni verdi. Le verifiche su tali certificazioni sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. Si prevede poi che il Presidente del Consiglio dei ministri possa adottare, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, linee guida per definire in maniera omogenea le modalità organizzative in ordine alle verifiche delle certificazioni verdi. Si stabilisce, infine, che tali linee guida, ove adottate, siano definite per le regioni e gli enti locali d'intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 6 prevede che il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il comma 7 detta la disciplina applicabile qualora il personale acceda ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. In tali casi, si prevede l'applicazione della sanzione individuata al successivo comma 8, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Il comma 8 disciplina il regime sanzionatorio, prevedendo che in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 (mancata verifica delle certificazioni verdi da parte dei datori di lavoro), 5 (mancata adozione, nel termine previsto, delle misure organizzative per le verifiche delle certificazioni verdi) e 7 (accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde), si applichi l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro per le violazioni di cui al citato comma 7.

Il comma 9 stabilisce che le sanzioni siano irrogate dal prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione.

Il comma 10 estende a tutti i magistrati nonché ai componenti delle commissioni tributarie, che sono collocati fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, le disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari di cui all'articolo 9-sexies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto. Resta fermo quanto previsto al comma 8 del presente articolo in ordine al regime sanzionatorio.

Il comma 11 dispone che ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applichino le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo.

Il comma 12 prevede che gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 13 prevede che le attività del presente articolo vengano svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'*articolo 2* inserisce un articolo aggiuntivo (*9-sexies*) al decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari. In particolare l'*articolo 9-sexies*, per le finalità di tutelare della salute pubblica e al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, prevede, al comma 1, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie, possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa solo se possiedono ed esibiscono, ove richiesti, la certificazione verde COVID-19 di cui all'*articolo 9*, comma 2.

Al comma 2 si stabilisce che la carenza della certificazione o anche solo la sua mancata esibizione, impedendo l'accesso all'ufficio, comporta un'assenza dall'ufficio medesimo, che è specificamente considerata non giustificata, in ragione del fatto che la certificazione può essere agevolmente acquisita da chiunque. Dall'assenza, tuttavia, è espressamente escluso possano derivare conseguenze incidenti sul rapporto di lavoro, salva la perdita della relativa retribuzione o di ogni compenso o emolumento comunque denominato.

A garanzia contro il rischio che, malgrado l'assenza della certificazione, vi possa essere un accesso dei soggetti indicati agli uffici giudiziari, si è specificato, al comma 3, che tale condotta integra un illecito disciplinare, sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'*articolo 12*, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ossia con l'irrogazione di una sanzione non inferiore alla censura e, per gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'*articolo* in commento, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. A questo scopo, è altresì specificamente previsto che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

Con il comma 4 vengono estese anche ai magistrati onorari le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, in ragione della peculiarità dell'incarico onorario, quelle di cui ai commi 2 e 3. È poi attribuita, con il comma 5, ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Il riferimento, per gli uffici giudiziari ordinari, è al procuratore generale presso la corte di appello, già individuato dal decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. La norma precisa che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'*articolo 9-quinquies*, salvo consentire ad una circolare del Ministero della giustizia di stabilire ulteriori modalità per le attività di verifica.

Si prevede al comma 6 che la violazione di queste disposizioni, ossia l'omissione dei controlli previsti, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell'*articolo 9-quinquies*: disposizione in forza della quale si applica l'*articolo 4*, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, oltre a quanto previsto dall'*articolo 2*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, anche l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 (ossia senza possedere o senza esibire la certificazione abilitante) comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 8 dell'*articolo 9-quinquies*. Peraltro, siccome il comma 8 dell'*articolo 9-quinquies* citato specifica che per le violazioni di cui al comma 7 (di contenuto analogo al comma 1 dell'*articolo* qui in esame) la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato *articolo 4* del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, è stabilita in euro da 600 a 1.500, quest'ultima è la sanzione applicabile anche per il caso di violazione all'interno degli uffici giudiziari. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'*articolo 9-quinquies*, per effetto delle quali: le disposizioni sull'obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3); le sanzioni di cui al comma 8 dell'*articolo 9-quinquies* sono irrogate dal prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi

(comma 9); si provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 13).

Da ultimo, al comma 8 l'espressa esclusione dall'ambito operativo della disposizione di tutti i soggetti diversi da quelli dei commi 1 e 4 - che pure accedono agli uffici giudiziari, tra i quali gli avvocati e altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, nonché per i testimoni e le parti del processo - deriva dall'esigenza di chiarire che l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario.

L'*articolo 3* inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (articolo 9-*septies*) nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

In particolare, l'articolo 9-*septies* (in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) al comma 1 prevede l'obbligo temporaneo - dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa nel settore privato, al fine di poter accedere ai luoghi in cui la predetta attività si svolge.

Al comma 2, si estende la stessa prescrizione a tutti coloro che accedono ai medesimi luoghi per svolgere attività lavorativa o formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Il comma 3 esclude dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il comma 4 rimette ai datori di lavoro del settore privato la verifica in ordine all'osservanza dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, specificando che per i lavoratori esterni detto accertamento è posto in capo anche ai rispettivi datori di lavoro.

Il comma 5 demanda ai datori di lavoro del settore privato la definizione, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle suddette verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, nonché l'individuazione dei soggetti incaricati di accertare le violazioni degli obblighi di certificazione suindicati.

Il comma 6 stabilisce che i lavoratori del settore privato, sia nel caso in cui comunichino il mancato possesso sia nel caso in cui risultino privi della certificazione verde al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di detta certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza corresponsione della retribuzione o di altro emolumento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.

Il comma 7 dispone una specifica disciplina per le imprese con organico inferiore a quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per le ipotesi di cui al comma 6, è prevista la facoltà per il datore di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021.

Il comma 8 prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il comma 9 prevede che venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata verifica del rispetto dell'obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative nei termini prescritti da parte dei datori di lavoro, nonché per le violazioni di cui al comma 8, richiamando, all'uopo, l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; tale sanzione è aumentata da 600 a 1.500 euro nei casi, previsti dal comma 8, di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde.

Il comma 10 demanda l'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie al prefetto, il quale riceve dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni gli atti relativi alle violazioni medesime.

L'*articolo 4* reca misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi, prevedendo, al

comma 1, con la novella dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la continua operatività sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di contenimento dei costi ai fini della somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2; si stabilisce, altresì, l'obbligo per le farmacie di applicare il prezzo calmierato per la somministrazione dei predetti *test*, così come disposto nel protocollo d'intesa definito tra il Commissario straordinario, il Ministro della salute e le farmacie o le strutture medesime (si veda l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021), stabilendo anche il relativo regime sanzionatorio. L'applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi, aderenti al protocollo d'intesa di cui sopra.

Il comma 2 novella l'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sostituendo i commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, autorizzando in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, per garantire sino al 31 dicembre 2021, l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID-19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021, e secondo i criteri di esenzione definiti con circolare del Ministero della salute (attualmente i predetti criteri sono individuati dalla circolare n. 0035309 del 4 agosto 2021, inerente alle « Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 »).

L'*articolo 5* apporta modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni. In particolare, la disposizione integra il comma 1 dell'articolo 9 includendo nell'ambito delle vaccinazioni anche quelle riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute (lettera *a*)); introduce tra le condizioni attestata dalle certificazioni verdi anche quella dell'avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale, al comma 2 del medesimo articolo 9 (lettera *b*)); prevede poi, al comma 3 dell'articolo 9, l'immediata decorrenza della validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 (lettera *c*)); inserisce, infine, un comma aggiuntivo (comma 4-*bis*), dopo il comma 4 dell'articolo 9, che prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 a coloro che, risultati positivi al virus SARS-CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici giorni dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano successivamente guariti, stabilendo la validità di detta certificazione in dodici mesi dall'avvenuta guarigione (lettera *d*)).

L'*articolo 6* introduce misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare di un mese il termine per l'utilizzo, da parte della Società Sport e Salute, dei fondi destinati al pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, in considerazione della complessità della procedura che coinvolge anche l'INPS e, dall'altra, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell'emergenza pandemica, a mantenere all'interno del sistema sportivo le risorse stanziare e non utilizzate, destinandole a fondi dedicati, al fine di sostenere i collaboratori sportivi nel periodo di emergenza sanitaria. In particolare, con il riversamento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, le risorse potranno essere utilizzate per sostenere la maternità delle atlete non professioniste, per garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore e per incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport. Con il riversamento al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale, invece, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all'attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive

dilettantistiche.

L'*articolo 7* reca disposizioni volte a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del *digital COVID certificate*, atteso che, attualmente, la predetta assistenza è fornita dai due seguenti e diversi servizi di supporto telefonico (cosiddetto *call center*), gestiti da soggetti diversi, con sovrapposizione del servizio, diseconomia di scala e inefficienza del servizio:

1) numero verde 800 91 24 91/cittadini@dgc.gov.it - per l'assistenza tecnica per l'acquisizione dei certificati verdi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021;

2) numero verde 1500 - per le informazioni su aspetti sanitari e il rilascio dell'*authcode*.

I due servizi sono gestiti con due contratti diversi dal Ministero della salute e dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il contratto del Ministero della salute è affidato alla società Almamviva Contact e discende da un'ordinanza della Protezione civile, che si aggancia al *contact center* posto a supporto del numero 1500 servizio di pubblica utilità.

Il contratto del Dipartimento per la trasformazione digitale è affidato fino al 30 settembre 2021, in continuità con il contratto Consip ormai esaurito utilizzato per l'assistenza tecnica alla app Immuni. Le principali criticità rilevate per i due servizi sono:

- il numero 800 91 24 91 per l'assistenza tecnica è stato mediaticamente sovraesposto come supporto generico per il DCC (*green pass*) determinando un sovraccarico di richieste (ad esempio, viene chiamato per richiedere il rilascio dell'*authcode* di competenza del 1500);

- per gli utenti non è chiaro quale numero è necessario chiamare in base alla problematica quindi le chiamate vengono spesso trasferite/rimbaltate tra i due servizi (il 25 per cento delle chiamate al numero verde viene trasferito al 1500 per competenza);

- il servizio di supporto del progetto DCC (cittadini@dgc.gov.it e 800 91 24 91), che fornisce assistenza tecnica per Immuni, Verifica C19 e per il portale dgc.gov.it, è sottodimensionato in ragione del *budget* attualmente disponibile nel contratto. Oggi è in grado di servire 2.500 chiamate al giorno a fronte di una domanda media di circa 15.000 chiamanti unici giornalieri (fino a 70.000 chiamate tentate giornaliere). All'attuale passo il contratto in essere consuma 100.000 euro/mese e sarà esaurito al 30 settembre 2021;

- la maggior parte delle richieste di supporto evase dal servizio 1500 e dal servizio 800 91 24 91 riguardano problemi di immissione dati da parte delle regioni per le quali il *call center* 800 91 24 91 non è in grado di intervenire.

Tali criticità concorrono a determinare una bassa qualità del servizio supporto, oltre a creare una certa confusione e inefficienza dal lato del cittadino utente.

Al fine di migliorare il servizio di supporto telefonico DCC, la norma si propone dunque di unificare i servizi di supporto sotto l'unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse - disponibili e anzi da incrementare - al Ministero della salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.

L'*articolo 8* stabilisce che il Comitato tecnico scientifico, entro il 30 settembre 2021, esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

L'*articolo 9* reca disposizioni di coordinamento, con l'integrazione dell'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in ordine all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19.

L'*articolo 10* reca disposizioni finanziarie.

L'*articolo 11* prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

Il presente decreto-legge reca ulteriori misure volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati nonché negli uffici giudiziari. Inoltre, il provvedimento reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e in favore del settore sportivo, disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi e ordine ai relativi servizi di assistenza ai cittadini nonché per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Il provvedimento consta di dieci articoli.

In particolare, l'**articolo 1** inserisce un articolo aggiuntivo (*9-quinquies*) dopo l'articolo *9-quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico. Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni introdotte sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** inserisce un altro articolo aggiuntivo (*9-sexies*), che prevede, al comma 1, che per il periodo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data attualmente fissata come termine dello stato di emergenza, l'accesso agli uffici giudiziari, dove viene svolta l'attività lavorativa da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché dei componenti delle commissioni tributarie, non potrà essere consentito se non si è in possesso e se, su richiesta, non si esibisca la certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge. Tali adempimenti vengono svolti dai responsabili della sicurezza delle strutture, anche avvalendosi di delegati, secondo le modalità dettate dal medesimo articolo *9-quinquies*, mentre potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica con circolare del Ministero della giustizia (comma 5). Al riguardo, per la magistratura ordinaria, il responsabile per le verifiche viene individuato nel Procuratore generale presso la Corte di appello, al quale già compete, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 28.10.1993, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria, salvo i casi di assoluta urgenza, laddove l'adozione dei provvedimenti in tema di sicurezza avviene sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati. Va ricordato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato DM, invece, per la sicurezza esterna è competente il Prefetto.

L'assenza dall'ufficio, secondo la previsione contenuta nel comma 2 del presente articolo, per mancata o carente esibizione della certificazione verrà considerata assenza ingiustificata senza conseguenze sul diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Con il comma 3 si disciplinano le violazioni della norma che impongono l'accesso agli uffici giudiziari solo se in possesso della certificazione verde e la sua esibizione su richiesta. Si prevede che tali violazioni integrino illecito disciplinare e siano sanzionate per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mentre per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 6 valgono anche per i magistrati onorari, ai quali si applicano, altresì, in quanto compatibili, anche le norme inserite nei commi 2 e 3.

Si specifica, inoltre, che l'accesso agli uffici giudiziari da parte dei sopra citati soggetti in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle al comma 5 verrà sanzionato a norma del comma 8 dell'articolo *9-quinquies*.

Vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo i soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (comma 8).



Le disposizioni esaminate rappresentano ulteriori misure rese necessarie nella strategia di contenimento dei contagi e tese a prevenire possibili conseguenze derivanti dalla diffusione degli stessi nell'ambito delle sedi giudiziarie e sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina recata dall'articolo, stante la natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le attività di controllo e di verifica della certificazione verde presso gli uffici giudiziari nonché le eventuali procedure connesse all'adozione dei provvedimenti sanzionatori per violazioni delle prescrizioni normative, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (*9-septies*) nel decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore del lavoro privato, in relazione al quale, in ragione dell'ambito applicativo di riferimento, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi.

Il **comma 1, lettera a)**, novella l'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, prevedendo l'estensione fino al 31 dicembre 2021 del protocollo d'intesa ivi previsto, che prevede un contributo a carico dello Stato di 7 euro per ciascun test antigenico somministrato ai minori di età compresa tra 12 e 18 anni.

Il dimensionamento complessivo dei test antigenici rapidi che potenzialmente saranno effettuati dalle farmacie e altre strutture sanitarie, a seguito di adesione estensione al 31 dicembre 2021 dell'efficacia del Protocollo d'Intesa, è stato calcolato tenendo conto:

- della potenziale platea di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che, nel periodo in esame, non avranno ricevuto la 1^a dose di vaccino anti-COVID-19;
- che, previsionalmente, si ritiene, rispetto al dato monitorato nel mese di agosto 2021, vi sia un incremento di somministrazioni di test antigenici rapidi tale da raggiungere una media giornaliera di *test* in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni pari a circa il 10% della citata platea, pari a circa **50.000 test / giorno**.

Sulla base dei citati elementi di informazione, si calcola un volume complessivo stimato massimo di circa **1,55 milioni di test** nel periodo 1 – 31 dicembre 2021.

Fermo restando il continuo monitoraggio necessario, tenuto conto dei fattori sopra indicati, il prospetto di calcolo della previsione della spesa complessiva, è così determinato:

	Platea media di minori non raggiunti da 1 ^a dose	Percentuale che effettua <i>test</i> su platea	Media minori che effettuano <i>test</i> giornalmente	Periodo di riferimento in gg.	Nr. complessivo o previsionali <i>test</i>	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
	a	b	c = a * b	d	e = c * d	f	g = e * f
1 – 31 dic.	~500.000	~10%	~50.000	31	1.550.000	7 €	10.850.000 €

Il **comma 1, lettera b)**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dispone, per via legislativa, l'estensione a tutte le farmacie, dell'applicazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 105/2021, nella parte in cui prevede che le stesse somministrino i test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro. In caso di inosservanza è stabilito un regime sanzionatorio. La norma, infine, estende la suddetta previsione anche alle altre strutture sanitarie che hanno aderito al citato protocollo d'intesa.



Il **comma 2** sostituisce i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* dell'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La previsione si rende necessaria per assicurare l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID 19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e secondo i criteri di esenzione definiti dalla circolare n. 0035309 in data 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, inerente alle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19". Per far fronte a detta esigenza, sulla base della stima della platea dei soggetti esentanti da vaccinazione e della frequenza con la quale tali soggetti potrebbero effettuare il test al fine del rilascio della certificazione verde COVID-19, si prevedono ca. 500.000 test/settimana con una spesa associata pari a circa 105.000.000 di euro.

Somministrazioni settimanali	Periodo di riferimento in settimane	Nr. complessivo previsionali test	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
a	b	$c = a * d$	d	$e = c * d$
~500.000	~14	7.500.000	15 €	105.000.000 €

Il **comma 3** dispone la copertura degli oneri di cui ai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021. In particolare, per 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, tenuto conto che le risorse risultano interamente disponibili. Per i restanti 105,85 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L'**articolo 5**, che apporta delle modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021 in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce delle misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare il termine di un mese per la restituzione dei fondi da parte della Società Sport e Salute, e, dall'altra, a riassegnare all'interno del sistema sportivo le risorse stanziare per sostenere i collaboratori sportivi nel periodo di emergenza sanitaria, destinandole a Fondi dedicati. La disposizione, che opera in deroga a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non comporta tuttavia nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché trattasi di somme comunque già stanziare (e non utilizzate), rispetto alle quali si prevede una diversa destinazione di spesa.

L'**articolo 7** è volto a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del Digital Covid Certificate, unificando i servizi di supporto sotto l'unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse - disponibili e anzi da incrementare - al Ministero della Salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.

Sulla base del traffico attuale, pari a circa 30.000 chiamate tentate, ad un costo di gestione medio di circa 1,45 euro a chiamata, si stima un costo del servizio pari a 41.385,00 euro al giorno, pari a 1.241.550,00 euro al mese.

Considerando una spesa attesa di 1,25 mln euro/mese, la copertura integrativa fino a fine anno ammonterebbe così a 3 mln di euro, dovendo considerare di utilizzare anche il fondo di 1 mln di euro



già stanziato dall'articolo 12 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con un residuo attuale di 0,8 mln di euro, che verrebbe trasferito sempre al Ministero della Salute per il funzionamento del *contact center* in esame. Si prevede che alla copertura di tali oneri, pari a 3 mln di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 8 reca disposizioni di carattere ordinamentale per lo svolgimento delle attività culturali, sportive, sociali e ricreative e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 reca mere disposizioni di coordinamento che non rilevano ai fini della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia finanziaria prevedendo che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - estensione green pass																		
Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricato				Indebitamento netto							
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
Modifica articolo 34, comma 9 quater del DL 73/2021 - Test molecolari e antigenici rapidi per l'individuazione di COVID-19 in soggetti in condizioni di fragilità o in condizioni di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie	S	C	10,85				10,85							10,85				
Modifica articolo 34, comma 9 quater del DL 73/2021 - Test molecolari e antigenici rapidi per l'individuazione di COVID-19 in soggetti in condizioni di fragilità o in condizioni di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie	S	C	-10,00				-10,00							-10,00				
Incremento risorse da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 34, comma 1 del DL 73/2021 al fine di garantire l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da agente eziologico SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonee certificazioni mediche	S	K	105,00				105,00							105,00				
Previdenza del fondo per Emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo n. 1 del 2018	S	C	-105,85				-105,85							-105,85				
Modifica all'articolo 1, comma 621 bis della legge n. 178/2020 - Servizio di assistenza sanitaria per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 presso il Ministero della Salute	S	C	3,00				3,00							3,00				
Modifica Tabella A MEF	S	C	-3,00				-3,00							-3,00				
TOTALE ENTRATE	e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	s		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

2021.

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale »;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di *test* per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attività sportive, nonché di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19 al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 9-*quinquies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai

commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-*sexies*, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*sexies*, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Art. 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quinquies*, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

« Art. 9-*sexies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-*quinquies*. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere

stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. ».

Art. 3.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 9-*septies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni,

rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. ».

Art. 4.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino al 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-*ter*. L'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1. ».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« 9-*quater*. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a

valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma *9-quater* alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma *9-quater* secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a)* e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso *9-quater*, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 5.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole « da SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, »;

b) al comma 2, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. »;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole « dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla medesima somministrazione »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera *c-bis)*, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. ».

Art. 6.

(Misure urgenti per lo sport)

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al « Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale » di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7.

(Contact center Green pass)

1. All'articolo 1, comma *621-bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della

Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »;
2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »;
b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Art. 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e 9-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 9-*bis*, 9-*quinqüies*, 9-*sexies* e 9-*septies* ».

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Speranza, *Ministro della salute*

Brunetta, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Orlando, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Giorgetti, *Ministro dello sviluppo economico*

Cartabia, *Ministro della giustizia*

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

1.2.2. Testo correlato 2394 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2394

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro della salute** (SPERANZA)
dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)
dal **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)
e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*
Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021 è pubblicato il seguente Errata corrige:

« Comunicato relativo al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante: "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*". (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021). Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021, nella formula terminativa finale a pagina 5, seconda colonna, dove è scritto: "... sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi...", leggasi: "... sarà inserito nella Raccolta *ufficiale* degli atti normativi..." ».

Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, alla pagina 27, nella formula terminativa finale, le parole: « sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi » si intendono sostituite dalle seguenti: « sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

25 ottobre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (2394)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: "9-*nonies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

— 2 —

1.1

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

1.3

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

1.4

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Sopprimere il comma 1.

1.5

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole «Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea.» e dopo le parole: «15 ottobre 2021», inserire le seguenti: «o in successiva data in cui ciò si verifici».

1.6

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «1° novembre».

1.7

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «22 ottobre».

1.8

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

1.9

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute».

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di

certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute».

1.10

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto.».

1.11

ROMANO, MATRISCIANO, PESCO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, MANTOVANI, RICCIARDI, DELL'OLIO, CASTELLONE, LOMUTI, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.12

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

1.13

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.»

1.14

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

1.15

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.

1.16

FEDELI, NANNICINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere

del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

1.17

TONINELLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

1.18

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «anche a campione» inserire le seguenti: «purché a rotazione.»

1.19

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti: «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

1.20

RICCIARDI, COLTORTI, ROMANO, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

1.21

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale

nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».

1.22

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.».

1.23

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.».

1.24

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.».

b) *sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

1.25

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «assente ingiustificato» con le seguenti: «in sospensione COVID»;

b) sostituire le parole: «assenza ingiustificata» con le seguenti: «in sospensione COVID»;

c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi».

1.26

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui è data informativa ai lavoratori».

1.27

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori.».

1.28

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, PIRRO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del

lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.».

1.29

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

1.30

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

1.31

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione».

1.32

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.33

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.».

1.34

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.».

1.35

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni

previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

1.36

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva"».

1.37

IANNONE, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2."».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

G1.2

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, RICCIARDI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, VANIN, TRENTACOSTE, CASTALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensio-

ne dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

G1.3

MANTOVANI, RICCIARDI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare

lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

G1.4

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

G1.5

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione

verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

EMENDAMENTI

1.0.1

RAUTI, ZAFFINI, LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro.».

Art. 2

2.1

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.».

2.3

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.»

2.4

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».

2.5

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

2.6

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

2.0.1

PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.2

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.3

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

Art. 3

3.1

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

3.2

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 9-*septies*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

3.4

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.».

3.5

LAUS, COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, dopo la parola: «formazione» inserire le seguenti: «, anche in qualità di discenti,».

3.6

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.».

3.7

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».

3.8

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».

3.9

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».

3.10

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

3.11

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.12

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.13

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.14

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.15

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.16

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.17

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.18

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.19

MALLEGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo».

3.20

FEDELI, NANNICINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

3.21

GRIMANI, PARENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

3.22

PARENTE, GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

3.23

TONINELLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.24

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 5, dopo le parole: «anche a campione,» inserire le seguenti: «purché a rotazione.».

3.25

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»

3.26

MALLEGNI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.27

ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.».

3.29

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.28

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto pre-

ventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

3.30

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.».

3.31

VITALI, PAGANO

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.32

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.33

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.»

3.34

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.»

3.35

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.»

3.36

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.37

GRIMANI

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4.».

3.38

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.39

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.40

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.41

LAUS, COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il datore di lavoro con meno di quindici dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».

3.42

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.».

3.43

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021.».

3.44

LAUS

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «Per le imprese con meno di quindici dipendenti.».

3.45

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.46

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, dopo le parole: «per la sostituzione» inserire le seguenti: «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione,».

3.47

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».

3.48

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.49

ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.50

MALLEGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.51

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta, e».

3.52

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»

3.53

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo deter-

minato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»

3.54

VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.»

3.55

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

3.56

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.

3.57

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI, CATALFO, CASTELLONE,
TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI,
MAIORINO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.58

MALLEGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori.»

3.59

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.»

3.60

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, ROMEO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.».

3.61

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.

3.62

FEDELI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».

3.63

VITALI, PAGANO

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

3.64

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.65

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.66

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporta;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la

propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

G3.2

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che:

l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese,

il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

- al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

- al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

- al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

- al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1; occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

- alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

- al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

- al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

- all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

- alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

- 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

- 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

- 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

- una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

- un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Conte-

stualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

G3.3

DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "*green lanes*", "*corsie verdi*";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di appor-tare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

EMENDAMENTI

3.0.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN,
TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

3.0.2

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

3.0.3

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

3.0.4

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

3.0.5

TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, CATALFO, MATRISCIANO,
PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

3.0.6

GARAVINI, PARENTE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

3.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
- b) Forestali
- c) Addetti alla manutenzione aree verdi
- d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
- e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
- f) Addetti alla manutenzione stradale
- g) Addetti automezzi movimentazione terra
- h) Addetti linee ferroviarie
- i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
- l) Lavoratori della pesca
- m) Addetti di stabilimenti balneari
- n) Addetti a piattaforme marine
- o) Addetti ad attività subacquee
- p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
- q) Istruttore di sport all'aperto
- r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
- s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
- t) Addetti alla distribuzione carburanti
- u) Operatori ecologici
- v) Portalettere
- z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.».

3.0.8

FARAONE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

3.0.9

MANTOVANI, CATALFO, PIRRO, MATRISCIANO, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.10

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-bis le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.11

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.12

VITALI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.13

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.14

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.15

GRIMANI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.16

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.17

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3."».

3.0.18

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-*bis*:

"5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.19

FARAONE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 4

4.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1.» con le seguenti: «in forma gratuita.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire il capoverso «9-quater» con il seguente:*

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-Cov-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) *al capoverso «9-quinquies» sopprimere le parole da: «del prezzo» fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.2

FERRARA, CASTELLONE, PIRRO, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»

4.3

GRIMANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.4

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.5

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 2, capoverso «9-quater», sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,».

4.6

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.7

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

*Al comma 2, capoverso «9-*quater*» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».*

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «115,85 milioni di euro» con le seguenti: «164,45 milioni di euro», e le parole: «105,85 milioni di euro» con le seguenti: «154,45 milioni di euro».

4.8

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.».

4.9

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

4.10

FARAONE, GRIMANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è au-

torizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.11

FARAONE, PARENTE, GRIMANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

ORDINI DEL GIORNO

G4.1 (testo 2)

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 per i minori di anni dodici.

G4.2

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

EMENDAMENTI

4.0.1

CASTELLONE, PIRRO, ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, TONINELLI, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di ces-

sazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

4.0.2

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, DELL'OLIO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo,

il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.3

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle en-

trate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.

3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.5

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, DI PIAZZA, TONINELLI, ROMANO, RICCIARDI, MATRISCIANO, PIRRO, DELL'OLIO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni

di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

4.0.7

PARENTE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera,

consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente."».

Art. 5

5.1

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

5.2

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: "quest'ultimo" fino a: "salute" con le seguenti: "anche effettuati su campione salivare"».

5.3

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN,
TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute;"».

5.4

PARENTE, GARAVINI, FARAONE, GRIMANI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive."»

b) alla lettera b), dopo il capoverso «c-bis)», aggiungere il seguente:

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (IgG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede

la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

5.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»;

b) alla lettera b):

1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»

2) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

c) aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."»

5.6

FERRERO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"».

5.7

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2".».

5.8

CASTELLONE, PIRRO, MANTOVANI, PESCO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN,
PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."».

5.9

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo

da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio."»

5.10

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

5.11

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, RICCIARDI, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».

5.12

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute."».

5.13

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quindici mesi».

5.14

PIRRO, CASTELLONE, MANTOVANI, PESCO, DELL'OLIO, TONINELLI, ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

5.15

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

5.16

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, ROMEO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.16a

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LA MURA, MININNO,
LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.17

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."»

5.18

FARAONE, GRIMANI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive."».

5.19

FEDELI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

5.22

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";

b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

5.20

PIRRO, CASTELLONE, PESCO, COLTORTI, MANTOVANI, TONINELLI, ROMANO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, PERILLI, MAIORINO, MATRISCIANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»

5.21

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PESCO, DELL'OLIO, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, MAIORINO, MATRISCIANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Validità dei test anti COVID-19)

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.»

5.0.2

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "vigenza semestrale" sono sostituite con le seguenti: "vigenza di dodici mesi";

c) al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi".

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.».

Art. 6

6.1

VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

6.2

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

6.3

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

6.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."».

Art. 7

7.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."».

Art. 8

8.1

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».

8.2

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

8.3

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale.»

8.0.1

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, DELL'OLIO, PIRRO, MATRISCIANO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

8.0.2

CATALFO, MANTOVANI, PESCO, TONINELLI, PIRRO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, ROMANO, CASTELLONE, VANIN, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

8.0.3

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.».

8.0.4

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021.».

8.0.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."».

Art. 9

9.0.1

AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n. 27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1

aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 3-ter.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti."».

9.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

9.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione fi-

gurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 10

10.0.1

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2394
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

Titolo breve: D-L 127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 281 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 283 \(ant.\)](#)

23 settembre 2021

[N. 164 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 284 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 165 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 166 \(ant.\)](#)

7 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 285 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 287 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 287 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 288 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 289 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2021

[N. 290 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 291 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 292 \(pom.\)](#)

3 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
281ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (n. 284)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, martedì 21 settembre.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, già inviato ai componenti della Commissione nella giornata di ieri, al quale non sono state presentate ulteriori proposte di integrazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se le numerose condizioni siano state inserite per recepire i rilievi del Garante della *privacy* o di altri organi costituzionali.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) precisa che i rilievi del Garante per la protezione dei dati personali sono stati formulati come osservazioni, mentre quelli proposti dal Gruppo della Lega sono stati inseriti in parte tra le premesse e in parte tra le osservazioni.

Sono stati formulati come condizioni, invece, quei rilievi più stringenti finalizzati a indurre le pubbliche amministrazioni a una maggiore considerazione del diritto dei cittadini a ricevere risposta alle loro istanze.

Non essendoci altre richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice, pubblicata in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato il disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge n. 127 del 2021 (estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento *screening*), che verrà incardinato nella giornata di domani, giovedì 23 settembre.

Comunica altresì che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 (esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti). Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta alle ore 19 di oggi, per iniziare l'esame del provvedimento, qualora trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata convocata un'ulteriore seduta pomeridiana per le ore 19 di oggi, mercoledì 22 settembre, al fine di avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 (esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti), qualora trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 284**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che:

lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva (UE) 2019/1024, novella profondamente il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, adottato in attuazione della previgente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, restano ancora ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici;

occorre adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale; per questi motivi il decreto di recepimento potrebbe essere più audace nell'indicare gli interventi da effettuare;

si riscontrano differenze tra la definizione di API riportata nella direttiva e quella utilizzata nel testo; le amministrazioni interessate potrebbero invocare "difficoltà sproporzionate" (art. 6 del d.lgs. novellato) per vanificare nei fatti l'applicazione della direttiva;

è opportuno introdurre, in talune disposizioni, riferimenti più puntuali alla protezione dei dati personali;

in materia di accordi di esclusiva, l'articolo 1, comma 13, recepisce in modo automatico l'eccezione, prevista dalla direttiva, avente ad oggetto l'esclusiva sulla digitalizzazione di risorse culturali nel suo termine massimo di 10 anni, un tempo particolarmente lungo che potrebbe essere ridotto;

occorre garantire un puntuale monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni concernenti i dati delle biblioteche, dei musei e degli archivi, per non limitarne l'utilizzo a fini non commerciali, nel rispetto della disciplina del Codice dei beni culturali,

è necessario dare una definizione quanto più ampia di dati "resi pubblici", al fine di consentirne il riutilizzo, innanzi tutto per fini di studio e di ricerca, così come rendere disponibile, anche in tempo reale, la più alta quantità di dati di elevato valore,

si registra l'assenza di disposizioni di carattere sanzionatorio, circostanza che, in virtù del principio di tassatività, potrebbe vanificare l'applicazione pratica del provvedimento,

il comma 10 dell'articolo 1, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, precisa che è compito delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private pubblicare e aggiornare gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo e individuare modalità per facilitare l'accesso, anche interlinguistico, dei documenti: tali previsioni comportano inevitabilmente un aggravio di costi per le imprese pubbliche e private coinvolte nella pubblicazione e aggiornamento dei dati e anche le pubbliche amministrazioni, con le modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, sono chiamate ad aggiornare i propri sistemi informatici;

il provvedimento specifica che non sono previste risorse aggiuntive per far fronte alle disposizioni introdotte e che le amministrazioni coinvolte fanno fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse già a propria disposizione e tuttavia, nel caso in cui le imprese pubbliche e private o le amministrazioni fossero sprovviste di risorse, il provvedimento perderebbe inevitabilmente la propria efficacia;

il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di cui il provvedimento in esame è parte sostanziale, presuppone risorse umane adeguate e dotate dell'idonea preparazione,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso "articolo 6", comma 2, si richiede, nel rispetto del principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012 e dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo, di specificare che i provvedimenti con i quali, in ragione di "difficoltà sproporzionate", le pubbliche amministrazioni rigettano la richiesta di mettere a disposizione i dati siano sempre motivati;
 - 2) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso "articolo 9-bis", comma 2, al fine di aumentare l'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, sia precisato, conformemente all'espressione che si trova nella versione inglese della direttiva, all'articolo 10, "*publicly available*", che per dati "resi pubblici" si intendono non solo quelli pubblicati ma anche quelli archiviati in una banca dati;
 - 3) con riferimento all'articolo 1, comma 13, capoverso "articolo 11", si chiede che venga svolta una ricognizione sui contratti in essere riguardanti le risorse culturali, valutando se è possibile fin da ora ridimensionare la durata dell'esclusiva, restando inteso che si ritiene necessario ridurre la durata nonché contrastare l'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva;
 - 4) all'articolo 1, comma 14, capoverso "articolo 12", occorre prevedere un termine per l'adozione, da parte dell'AgID, delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale;
 - 5) è necessario prevedere esplicitamente che, in caso di violazione delle disposizioni introdotte, l'interessato possa rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale e che inoltre si applichino le sanzioni previste dall'articolo 18-bis dello stesso Codice;
- e le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento alla definizione di interfaccia tra programmi applicativi (API), oggetto dell'articolo 1, comma 3, lettera i) (novella all'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2006) si ritiene preferibile utilizzare l'espressione contenuta nel considerando n. 32 della direttiva: "insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati";
- b) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso "articolo 6", comma 4, si invita a valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti alla disciplina della protezione dei dati personali;
- c) con riferimento all'articolo 1, comma 8, capoverso "articolo 7", comma 3-*bis*, si rileva la necessità di monitorare, al fine di successive valutazioni, l'attuazione della disposizione, anche in relazione alle disposizioni del titolo Titolo II della Parte II del Codice dei beni culturali che, per le riproduzioni di beni culturali, non prevedono la corresponsione di alcun canone qualora queste non abbiano scopo di lucro;
- d) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso "articolo 9-*bis*", comma 1, si invita a valutare l'opportunità di inserire un riferimento espresso all'articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- e) con riguardo ai "dati di elevato valore" oggetto dell'articolo 1, comma 15, capoverso "articolo 12-*bis*":
- sia favorita la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati;
 - sarebbe opportuno prevedere espressamente che tra i dati geospaziali da rendere disponibili gratuitamente siano inclusi i dati dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), i dati dei codici di avviamento postale e i dati catastali;
- f) conformemente a quanto consentito dal considerando n. 30, sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'applicazione della direttiva anche ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni;
- g) in via generale:
- si chiede al Governo di effettuare una stima dei costi che le modifiche introdotte dal provvedimento potrebbero comportare per le amministrazioni e le imprese pubbliche e private e, in caso di oneri aggiuntivi, di intervenire con gli opportuni strumenti al fine di risolvere tale problematica;
 - si raccomanda di provvedere all'assunzione delle professionalità necessarie per poter attuare il contenuto del provvedimento;
- h) dal punto di vista redazionale, all'articolo 1, comma 3, lettera l), occorre sostituire la parola "organismo" con la seguente: "organismi".

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 283 (ant.) del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
283ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

Il provvedimento si compone di 11 articoli.

Gli articoli 1 e 3 apportano alcune modifiche al testo del decreto-legge n. 52 del 2021 finalizzate a disporre, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato.

Nello specifico, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori - compresi i soggetti in formazione o volontari - operanti nel settore privato.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda la possibilità, prevista per le imprese private con meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire provvisoriamente i lavoratori che non possono svolgere la prestazione in quanto inadempienti all'obbligo di possesso - o di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19.

Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dal possesso del

certificato verde per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19.

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, si prevede che il soggetto sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata è prevista la sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti.

Le norme in esame pongono altresì a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto della citata condizione di accesso nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 1 dispone, inoltre, l'obbligo di certificazione verde anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Stabilisce altresì che gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1.

L'articolo 2, attraverso una novella al decreto-legge n. 52 del 2021, prevede che i magistrati, anche onorari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi per poter accedere agli uffici giudiziari. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza retribuzione né altro compenso o emolumento. L'accesso dei magistrati agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi è configurato come illecito disciplinare. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di verifica delle certificazioni e il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto dell'obbligo. Sono, infine, espressamente esclusi da tali disposizioni i soggetti diversi dai magistrati che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni a effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo d'intesa siglato dal commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative. È prevista inoltre l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2. Per tali interventi è autorizzata la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 5 reca alcune novelle all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19. Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19; l'inquadramento, sempre ai fini della certificazione, dell'ipotesi della avvenuta guarigione successiva alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità del certificato verde generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino, relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza epidemiologica (secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021), ma non utilizzate, siano riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 7 novella l'articolo 1, comma 621-*bis*, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) al fine di trasferire al Ministero della salute il servizio di "*contact center*" per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro.

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

L'articolo 9 detta una norma di coordinamento.

L'articolo 10 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 11, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali e di far pervenire le indicazioni dei soggetti da audire entro le ore 18 di mercoledì 29 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2395\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
- e petizioni nn. [915](#) e [925](#) ad esso attinenti
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 22 ordini del giorno e 69 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte che, come convenuto nella seduta di ieri, si passerà all'esame dei soli ordini del giorno, dato che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di questa mattina.

Sospende la seduta per consentire al rappresentante del Governo di concludere la valutazione degli ordini del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli ordini del giorno G/2395/1/1 e G/2395/2/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1.

Gli ordini del giorno G/2395/3/1, G/2395/4/1, G/2395/5/1 e G/2395/6/1 sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/7/1, G/2395/8/1 e G/2395/9/1 sono respinti.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/10/1, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata come segue: «a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del *green pass* in favore di studenti universitari guariti dall'infezione da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei.»

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/10/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/10/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/11/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/11/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/11/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/12/1 e contrario sugli ordini del giorno G/2395/13/1, G/2395/14/1 e G/2395/15/1.

L'ordine del giorno G/2395/12/1 è quindi accolto dal Governo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/2395/13/1.

Gli ordini del giorno G/2395/14/1 e G/2395/15/1 decadono per assenza dei proponenti.

Su richiesta del rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/16/1.

L'ordine del giorno G/2395/16/1 è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/17/1, a condizione che nel dispositivo sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica».

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/17/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/17/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/18/1, a condizione che, al secondo punto della parte dispositiva, siano inserite le seguenti parole: «compatibilmente con le coperture finanziarie».

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) accoglie la proposta di modifica del rappresentante del Governo, pur sottolineando che permane una disparità di trattamento tra società organizzatrici di piccoli e grandi

eventi, dal punto di vista degli oneri per l'esecuzione dei controlli.
Riformula quindi l'ordine del giorno G/2395/18/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2395/18/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2395/19/1, a condizione che, a entrambi i punti del dispositivo, siano premesse le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di adottare» e che, nel primo punto, sia inserita la seguente precisazione: «compatibilmente con le risorse disponibili».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), accogliendo la proposta di modifica del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2395/19/1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Auspica, tuttavia, che siano finalmente reperite le risorse per la copertura delle misure indicate, che il Governo è stato più volte sollecitato ad adottare.

L'ordine del giorno G/2395/19/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2395/20/1, G/2395/21/1 e G/2395/22/1.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'ordine del giorno G/2395/20/1.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/2395/21/1 e G/2395/22/1 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, come concordato, riferirà in Assemblea circa l'impossibilità di concludere l'esame in sede referente del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [2395](#)

G/2395/1/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

Tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche;

tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al citato decreto-legge n. 105/2021 dispone in particolar modo l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche per l'accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato studente;

come noto, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il Regolamento (UE) n. 2021/953, istituito a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza di una gratuità del utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche salivari;

con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l'accesso al lavoro;

poiché la normativa non prescrive l'obbligo vaccinale, ma di detenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta anche mediante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido, anche salivare, la situazione nella quale l'esercizio di un diritto ed un dovere come il lavoro, o anche la possibilità di accedere a un costo aggiuntivo rappresenta dei cittadini che vivono in un'economia COVID-19;

altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio binario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72 ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test molecolare:

impegna il governo a:

rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici allo svolgimento di un'attività che richiede obbligo di certificazione verde;

estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4 giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test molecolare.

G/2395/2/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

In particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per viaggiare su Intercity, treni ad Alta velocità e aerei è scattata la corsa al test antigenici per chi non è vaccinato;

a contribuire al grande numero richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9mila farmacie che effettuano tamponi in Italia, sarebbero circa 6mila quelle che applicano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);

tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da Covid-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;

in Francia i tamponi sono gratis per i residenti, che devono semplicemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i tamponi sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul sito del governo e viene consegnato a casa nel giro di tre giorni, in Spagna i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano sintomi, in Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti,

anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il costo è di 0,75 centesimi: una

famiglia di cinque persone in Germania per valutare la negatività o la positività al Covid acquista una sola confezione di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia in Italia per acquistare cinque confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00euro;

IMPEGNA IL GOVERNO

a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza; a valutare un'ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.

G/2395/3/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene disposizioni volte a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo;

nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza;

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale è stato chiamato a predisporre ed attuare un piano di screening della popolazione scolastica;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

tale piano potrebbe supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l'impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate;

il monitoraggio a campione, previsto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, è stato avviato con un carattere di gradualità, in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni o province autonome;

lo stesso potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione sia nelle scuole che nella comunità e limitare, al contempo, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (quali isolamenti, quarantene o didattica a distanza) che ne potrebbero scaturire;

considerato inoltre che:

il piano precisa che le operazioni di approvvigionamento dei materiali necessari per la raccolta dei campioni e l'effettuazione dei test è supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, su mandato del Governo e che la struttura medesima è chiamata a distribuire i dispositivi necessari alle Regioni e province autonome in relazione al fabbisogno definito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- di estendere il modello di monitoraggio delle "scuole sentinella", attraverso la somministrazione di test salivari, a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale,

previo consenso informato da parte dei genitori o tutori degli studenti coinvolti, tenendo conto che la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull'accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal Comitato tecnico scientifico;

- di prevedere, con proprie disposizioni, la somministrazione di test salivari gratuiti per gli studenti anagraficamente inclusi nel Piano nazionale vaccinale, da effettuarsi presso le sedi scolastiche, al fine di permettere la partecipazione dei medesimi alle attività extracurricolari.

G/2395/4/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesse che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e prevenire la diffusione dell'infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;

in particolare, la lettera a) prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;

tra le deroghe per l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sarebbe opportuno inserire, oltre alle attività sportive, anche le attività che si svolgono negli spazi esterni, dove, con il mantenimento del distanziamento, non c'è il rischio di contagio;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che in tutte le istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività in spazi esterni, quando è possibile il mantenimento del distanziamento.

G/2395/5/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesse che:

il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università;

al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

attraverso le certificazioni verdi COVID-19 è possibile verificare che la persona sia stata vaccinata contro il Covid, o in alternativa che sia guarita o abbia ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico, nel pieno rispetto della sua privacy;

impegna il Governo a:

- valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che per gli studenti delle scuole e università in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento di attività didattiche, curriculari e universitarie.

G/2395/6/1

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di finanziare un'operazione di *screening* per monitorare la diffusione del virus da COVID-19;

in particolare, il comma in oggetto dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica;

considerato che:

le modalità operative di detto *screening* non sono disciplinate dettagliatamente dal decreto in oggetto, demandandosi detto compito al Commissario straordinario;

al netto dell'indiscussa capacità finora dimostrata dalla struttura commissariale, si ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione di un'attività così importante, che coinvolgerà decine di migliaia di studenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione del piano di screening di cui in premessa.

G/2395/7/1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto; consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali, le regioni hanno portato avanti programmi per rea-lizzare test nella scuola di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, mitigando un rischio che niente del resto può azzerare;

anche dal Comitato tecnico scienti-fico più voci si sono levate in favore di un utilizzo in chiave

di screening, come quella di Sergio Abrignani per il quale i test sali-vari sono utili in situazioni dove in pochi minuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno rilevanti, poiché « sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi sali-vari sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l'insorgenza di focolai per consentire alla autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti »;

da uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù nell'ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti scolastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici sali-vari (molecolari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri: su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato riscontrato all'interno delle aule; anche secondo Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosocomio, « Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie. [...] L'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un'ottima strategia di monitoraggio, che va senz'altro incoraggiata»,

impegna il Governo

a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti.

G/2395/8/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in Alto Adige, Lombardia Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in DAI), una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia,

il piano messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal governo prevede di testare ogni due settimane 55 bambini e ragazzi (su una popolazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mila studenti), individuati da ogni singola Regione a livello provinciale

sono allarmanti i numeri sulla positività al Covid19, da nord a sud sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al Covid-19 e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza;

Impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitoraggio con l'introduzione di uno screening continuo a l'intera popolazione scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione saliva e, in modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempestivi ed efficaci per il contenimento del Covid 19.

G/2395/9/1

[Ciampolillo, Martelli](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame dispone misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevedendo l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, per gli studenti universitari, nonché per

l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

il ritorno a scuola in presenza rappresenta un momento di centrale importanza per lo sviluppo formativo e psicologico degli studenti. È necessario dunque garantire il massimo della sicurezza per essi e per tutto il personale, al fine di scongiurare nuove chiusure;

alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno suggerito più volte l'utilità dell'utilizzo dei test salivari come metodo di screening valido nelle occasioni in cui si debba analizzare un numero elevato di persone in un breve lasso di tempo. Tale modalità è stata utilizzata in via sperimentale nelle scuole da parte di alcune Regioni (Veneto, Marche, Liguria e Lazio);

Impegna il Governo

a prevedere *screening* della popolazione scolastica studentesca mediante la fornitura e l'esecuzione di almeno due *test* salivari antigenici rapidi settimanali.

G/2395/10/1 (testo 2)

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari guariti dall'infezione da SARS COV-2, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei.

G/2395/10/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in

materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari che guariti dall'infezione da SARS COV-2 e a seguito dell'effettuazione di test sierologici, presentano una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei

G/2395/11/1 (testo 2)

[Zaffini](#), [Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

- il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti

azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

Impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G/2395/11/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

- il DDL in esame, recante la Co versione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

Nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con

la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

Impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G/2395/12/1

[Mantovani](#), [Pirro](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395)

premessi che:

l'articolo 2-*bis* del provvedimento in esame reca disposizioni volte ad estendere l'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nello specifico si prevede che dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

il monitoraggio a campione potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione, non solo nelle scuole ma anche nelle strutture sanitarie che ospitano persone in situazione di fragilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di somministrare test salivari gratuiti a campione ai dipendenti e ai pazienti delle residenze sanitarie assistite (RSA) e delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

G/2395/13/1

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,

sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, reca disposizioni in materia di validità della certificazione verde COVID-19. Al comma 1, lettera a), si specifica che le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

il comma 2 prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

considerato che:

il "test sierologico" è un test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue;

evidenze scientifiche sempre più numerose attestano il valore protettivo degli anticorpi neutralizzanti dal rischio di infezione da Sars-cov-2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare, ai fini dell'accesso alle strutture di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, alla certificazione verde Covid-19 la certificazione medica attestante l'effettuazione di test sierologico che riveli la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore a una soglia da stabilire con una specifica circolare del Ministero della salute.

G/2395/14/1

[Faraone](#), [Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre, e firmato dal presidente Mattarella il 21, il certificato verde Covid ha assunto un ruolo sempre più importante nella vita sociale e lavorativa dei cittadini;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare *ex post* chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine, anche alla luce delle nuove misure che entreranno in vigore dal 16 ottobre prossimo, appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

ad includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata

precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G/2395/15/1

[Faraone](#), [Parente](#), [Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il successo della campagna vaccinale sta consentendo un graduale ritorno alla normalità, fermo restando il rispetto delle minime regole di distanziamento sociale;

e tuttavia, è questo il momento di incentivare al massimo la ripresa economica di tutte le attività economiche e sociali, in maniera da uscire quanto prima dalla crisi che ha investito l'intera comunità mondiale;

a partire dal 2020, sono stati pubblicati plurimi studi e report che hanno tentato di stilare una quantificazione dei danni che hanno investito i singoli settori economici e sociali a partire dallo scoppio della pandemia;

due in particolare sono i settori che hanno risentito in maniera preponderante degli effetti negativi della crisi sanitaria e delle misure restrittive adottate al fine di contenerne le relative derive: il settore della cultura e degli eventi culturali ed il settore dello sport e delle manifestazioni sportive;

volendo soffermarsi su questi due settori, possiamo in questa sede riportare i dati relativi al 2020 contenuti nell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE pubblicato durante gli scorsi mesi. Tali cifre hanno fotografato una situazione a dir poco allarmante: gli eventi hanno registrato una diminuzione di quasi il 70 per cento, mentre la spesa del pubblico ha subito un calo maggiore dell'82 per cento;

inoltre, tutti i singoli comparti della cultura hanno subito profonde battute d'arresto: il cinema ha segnato un calo del 70 per cento, analogamente a quanto registrato per il settore teatrale. I concerti musicali, invece, hanno riscontrato una contrazione maggiore dell'83 per cento, e percentuali leggermente inferiori sono state quelle registrate dalle attività da ballo e dalle manifestazioni legate a mostre ed esposizioni, mentre lo spettacolo viaggiante ha subito diminuzioni in misura più contenuta (intorno al 60 per cento);

non meno profondo è stato il prezzo pagato dal mondo sportivo e dagli eventi ad esso collegati: anche in questo caso, gli incassi sono drasticamente diminuiti a causa di una riduzione degli ingressi maggiore del 78 per cento, per un calo della spesa al botteghino di quasi l'84 per cento rispetto al 2019;

considerato che:

è del tutto incomprensibile che, a seguito del successo della campagna vaccinale e dell'introduzione del *Green Pass*, nonché dell'estensione del suo obbligo, siano seguite regolari riaperture di scuole, luoghi lavorativi e di ristorazione, come pure della maggior parte dei luoghi sociali di aggregazione, ma che tuttavia permangano sostanzialmente inalterate le limitazioni inerenti al controllo della capienza di luoghi culturali e dello sport;

è necessario ripristinare il prima possibile la capienza massima per tutti i luoghi della cultura e dello sport, così come richiesto dalla petizione recentemente portata avanti dal gruppo parlamentare Italia Viva,

impegna il governo:

a ripristinare il regolare e completo accesso ai luoghi adibiti ai servizi della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport e del benessere, eliminando ogni divieto e limitazione all'accesso e al godimento dei medesimi servizi ovvero al contenimento della capienza di detti luoghi, al fine di consentire l'equa, immediata e generalizzata ripresa anche di queste attività economiche e garantire ai cittadini di usufruire dei relativi servizi, in linea con i recenti successi della campagna vaccinale e la

auspicata diminuzione dei contagi nel Paese, e nell'ottica di una ormai imminente uscita dalla crisi pandemica.

G/2395/16/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e con-sequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da CO-VID- 19;

il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano es-sere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di co-loro che non sono vaccinati;

in Galizia la giustizia locale ha di-chiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;

Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green pass; la cultura e lo sport sono allo stremo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus

G/2395/17/1 (testo 2)

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame, all'arti-colo 4, reca « disposizioni urgenti in mate-ria di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizza-zione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità, compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica, di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G/2395/17/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il provvedimento in esame, all'arti-colo 4, reca « disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G/2395/18/1 (testo 2)

[Mantovani, Ricciardi, Mautone, Trentacoste, Croatti, Coltorti, L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, compatibilmente con le coperture finanziarie, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

G/2395/18/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

G/2395/19/1 (testo 2)

[Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di compimento;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, compatibilmente con le risorse disponibili, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento;

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G/2395/19/1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di

comporto;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G/2395/20/1

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 1 reca alcune misure da adottare al fine di prevedere il contagio da Covid-19 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università;

in particolare, la citata disposizione stabilisce che è fatto obbligo di utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

considerato che:

presso molti istituti scolastici l'attività sportiva è praticata al chiuso all'interno dei locali scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire e specificare, anche con provvedimenti di carattere normativo, parametri e criteri sulla base dei quali poter esentare dall'utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" gli studenti, in specie di età anagrafica omogenea, che svolgono l'attività sportiva extracurricolare al chiuso all'interno di locali scolastici.

G/2395/21/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia trasporti;

In particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

la vaccinazione pediatrica è a ora al centro delle attenzioni della comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l'infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di Covid e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2;

il dibattito è aperto e non tutti Stati si comportano allo stesso modo sul tema: In Germania, ad esempio, la commissione specializzata pendente presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in modo generalizzato nella fascia 12 - 17 anni, giudicando, sulla scorta delle evidenze acquisite, che l'impatto della infezione nella fascia in questione sia troppo piccolo per giustificare il vaccino per tutti i bambini sani, tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficientemente documentata nello specifico gruppo di età;

impegna il Governo

a prevedere che l'adozione dei provvedimenti anti-Covid 19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione della medesima.

G/2395/22/1

[Zaffini, Malan](#)

Il Senato

Premesso che:

l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario, passeggeri di tipo Intercity, Intercity-Notte e Alta Velocità

grazie al finanziamento della Commissione Europea, alla Croce Rossa Italiana e al

Gruppo Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Palermo, Reggio

Calabria, Torino Porta Nova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;

il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certificazione verde anche attraverso l'esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti;

un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l'individuazione di contagiati o di eventuali focolai

lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il trasporto regionale non è meno pericoloso - a parità di durata dell'esposizione a un eventuale contagiato rispetto allo spostamento dei medesimi soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all'articolo 3 lettera c) del presente provvedimento

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'installazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in quelle classificate come "silver" da Ferrovie dello Stato e che possono essere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle citate in premessa al fine di favorire l'effettuazione di test molecolari o antigenici

Art. 1

1.1

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «prioritariamente».

1.2

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza."

1.3

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sopprimere la parola "minime";

b) alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente « d) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).».

1.4

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola "minime".

1.5

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Al comma 2, lettera a), le parole da "che frequentano" fino a «dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: "di età inferiore a dodici anni".

1.6

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

1.7

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine ", nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco".

1.8

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b è sostituita con la seguente: b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro; laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il Dirigente Scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.

1.9

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola;

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.10

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.»

1.11

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle Università.»

1.12

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per

consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).«.

1.13

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) negli ambienti scolastici.».

1.14

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».

1.15

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».

1.16

[Zaffini, Malan](#)

All'articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.17

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.».

1.18

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.».

1.19

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.».

1.20

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine ", limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.21

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.22

[Zaffini, Malan](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità» e sopprimere il terzo periodo;
- b) sopprimere il comma 6.

1.23

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: da «, ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma

1.24

[Zaffini, Malan](#)

All'articolo 1, comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «31 dicembre 2021, ».

1.25

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

"5-bis. All'articolo 3, al comma 4, del Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti parole "Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile

2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19. Revisione parametri testo unico di sicurezza e salute sul lavoro

1.26

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.27

[Zaffini](#), [Malan](#)

Sopprimere il comma 6.

1.28

[Zaffini](#), [Malan](#)

Sostituire il comma 6) con il seguente:

6) Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica.

1.29

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai fini del rilascio della predetta certificazione l'effettuazione di test salivari rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a sette giorni lavorativi.»

1.30

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 9, comma 2" aggiungere le seguenti: "oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2".

1.31

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.

1.32

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.»

1.33

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Al comma 6, Capoverso «Articolo 9-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "è altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 il corpo docente e studentesco universitario che svolga esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto".

1.34

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili dei danni non patrimoniali cagionati da illecito trattamento dei dati afferenti la salute personale.».

1.35

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.».

1.36

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.

1.37

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .

1.38

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».

1.39

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai soggetti esclusi per età dalla

campagna vaccinale" aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

1.40

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero dei Trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale.».

1.41

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.

Art. 1-bis

1-bis.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (*High Efficiency Particulate Air Filter*) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1-bis.0.2

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-ter. *(Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di areazione e sanificazione dell'aria nelle scuole).*

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per

l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.

3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).

4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Consiglio nazionale delle Ricerche e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

1-bis.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'aerazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Zaffini, Malan](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

2.2

[Crucioli, Corrado, Angrisani, Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Zaffini, Malan](#)

Sopprimerlo.

2.4

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, sopprimere la lettera c).

2.5

[Zaffini, Malan](#)

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.»

2.6

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.»

2.7

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "sono effettuate" aggiungere "dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio".

2.8

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.»

Art. 2-ter

2-ter.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le Regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.

2. Presso il Ministero della mobilità sostenibile è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti Assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.».

2-ter.0.2

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

2-ter.0.3

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-*quater*. *(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)*.

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.

3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.

4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.».

2-ter.0.4

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.».

Art. 3

3.0.1

[Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da »ovvero« fino a »SARS-CoV-2« con le seguenti: »ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.«;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: »c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.«.

Art. 4

4.1

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 2 sostituire le parole "al 35 per cento di quella massima autorizzata" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

4.2

[Zaffini, Malan](#)

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 3 sostituire le parole "35 per cento" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

4.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.

4.0.2

[Angrisani, Corrado, Crucoli, Granato](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. (Gratuità dei test salivari)

1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e sierologico per Sars-Cov-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.».

4.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».

Conseguentemente, alla rubrica del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e giustizia».

Art. 5

5.1

[Zaffini, Malan](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

5.2

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore".».

Art. 6

6.1

[Zaffini, Malan](#)

Al comma 1, dopo le parole "San Marino" aggiungere le seguenti: "e della Repubblica Federale del Brasile".

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo in fine le parole "e per la Repubblica Federale del Brasile"

6.2

[Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da "nelle more" fino a "15 ottobre 2021".

6.0.1

[Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. (Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

»5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo intercorso dalla certificazione attestante l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccino profilassi non somministrate in Italia.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall'effettuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. È ammesso il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell'effettuazione di un ulteriore test sierologico quantitativo.»

Art. 7

7.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

indi del Vice Presidente

[PAGANO](#)

Orario: dalle ore 13 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394 (DL 127/21
- ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZAMENTO SCREENING)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 284 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata odierna sono iniziate le audizioni, che si concluderanno nella giornata di giovedì.

Per un ordinato svolgimento dei lavori, ritiene opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti, che potrebbe essere convenuto per lunedì 11 ottobre alle ore 14.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene insufficiente il tempo a disposizione per la predisposizione di emendamenti, considerato anche che non vi sono particolari motivi di affrettare l'esame del provvedimento, assegnato al Senato in prima lettura.

Il PRESIDENTE, accogliendo la sollecitazione del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 10 di venerdì 15 ottobre.

La Commissione conviene.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) segnala l'opportunità di audire anche solo per pochi minuti i soggetti che al momento sarebbero rimasti esclusi dal programma di audizioni, i quali potrebbero limitarsi a

proporre alcuni rilievi puntuali.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il ciclo di audizioni deve necessariamente concludersi entro il primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre, invita i Gruppi a selezionare con rigore eventuali ulteriori nominativi da segnalare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2310, 2266, 2245 e 2361, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2346 e 2393 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 2346, a prima firma del senatore Comincini, con il quale si intende apportare alcune modifiche all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In primo luogo, reca una disposizione interpretativa del comma 2 riguardante il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, al fine di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratori locali, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 86 per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.

Introduce, inoltre, ulteriori disposizioni volte a garantire anche ai sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell'incarico, il riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Infine, prevede che per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 2393, a prima firma del senatore Pagano, che interviene in materia di indennità di funzione dei sindaci.

In particolare, reca novelle all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di equiparare l'indennità dei sindaci delle Città metropolitane a quella dei membri del Parlamento e di incrementare l'indennità dei sindaci degli altri Comuni utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico complessivo dei parlamentari e il criterio della popolazione.

In particolare, le nuove indennità sono così parametrate:

- in misura pari al 70 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;
- in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;
- in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;
- in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

A tal fine dispone l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno e prevede la relativa copertura finanziaria.

Concludendo, propone che i disegni di legge illustrati siano trattati congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto informalmente, è istituito un Comitato ristretto, composto al momento dai senatori Bressa (Autonomie), De Petris (Misto), Garruti (M5S), Grimani (Italia Viva), Pagano (Forza Italia) e Zanda (PD), per il quale i Gruppi di Lega e Fratelli d'Italia devono ancora indicare i loro rappresentanti, con l'obiettivo di addivenire a una proposta condivisa in materia.

Il Comitato è convocato alle ore 17,30 per la prima riunione, con la partecipazione del sottosegretario Scalfarotto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra la proposta in esame, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi della Commissione affari costituzionali all'esito di un lungo ciclo di audizioni e un approfondito dibattito. Il testo interviene nell'ordinamento italiano in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Ricorda che il provvedimento costituisce l'esito dell'affare assegnato n. 802, avente ad oggetto l'esame della sentenza n. 48 del 2021, con la quale la Corte costituzionale ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di riconsiliazione di liste o di incandidabilità. La Corte ha perciò invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento normativo.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 126 del codice del processo amministrativo, ampliando la definizione

dell'ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo al giudice amministrativo. Nel rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, vi si prevede che tale ambito, per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia limitato al solo procedimento elettorale preparatorio.

L'articolo 2 inserisce un nuovo Capo I-bis nel titolo VI del Libro IV del codice, dedicato al rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Il Capo è composto del solo articolo 128-bis, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche. In particolare, la procedura prevede un termine - unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio - per l'impugnazione, presso il TAR del Lazio, sede di Roma, di due giorni dalla pubblicazione, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Resta fermo il principio per cui l'atto impugnato deve avere carattere di definitività, e perciò deve essere già stato impugnato in sede amministrativa, in particolare presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte di cassazione.

L'articolo 3 opera alcuni necessari interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni. Nello specifico, tutti i termini, a partire da quello minimo per l'indizione delle elezioni, che è portato da quarantacinque a cinquanta giorni, sono anticipati di cinque giorni. Si riduce inoltre a 24 ore il termine per impugnare alcuni atti presso l'Ufficio centrale nazionale. In questo modo, rispetto alla disciplina attuale che consente di avere un provvedimento definitivo a 27 giorni dalle elezioni, questo, pur aggiungendo due gradi di giudizio, si avrebbe a 25 giorni dalle stesse (24 se un termine per il ricorso presso il giudice amministrativo scade in giorno festivo), in tempo utile per gli adempimenti conseguenti a un'eventuale sentenza di accoglimento. Si tratta peraltro di un'uniformazione pedissequa ai termini già previsti dalla legge n. 18 del 1979 per gli adempimenti relativi alle elezioni europee. Infine, l'articolo 4 detta alcune disposizioni di coordinamento, che modificano l'articolo 129 del codice del processo amministrativo in materia di tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali e del Parlamento europeo: da un lato, i termini per le impugnative e la celebrazione delle udienze sono ridotti da tre a due giorni, come nel nuovo rito per le elezioni politiche introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge; dall'altro, si elimina il desueto riferimento alla notifica del ricorso via fax, non previsto dal nuovo rito che si propone di introdurre.

Concludendo, esprime soddisfazione in quanto il testo consente di colmare una lacuna normativa, segnalata dalla Corte costituzionale, e di prevedere maggiori tutele per i cittadini che intendano presentarsi alle elezioni, senza incidere in modo significativo sui tempi e le modalità del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 14 di giovedì 7 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S), preliminarmente, ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

La Nota presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione alla crescita più accentuata del PIL nel secondo trimestre (pari al 2,2 per cento sul periodo precedente). Il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica prevede una crescita del PIL (in termini reali) pari al 6 per cento per il 2021, rispetto al 4,1 prospettato dal DEF, con un ritorno quindi alle previsioni della NADEF 2020.

Per il triennio successivo, le previsioni di crescita reale formulate nel DEF di aprile sono sostanzialmente invariate: 4,2 (rispetto a 4,3) per il 2022, 2,6 (invece di 2,5) per il 2023 e 1,9 (rispetto a 2,0) per il 2024, delineando un quadro di ripresa a "V" che porterebbe, già nel corso del 2022, all'integrale recupero del calo dell'8,9 per cento registrato nel 2020.

Per effetto della maggiore crescita, anche le stime dell'evoluzione del tasso di disoccupazione sono in miglioramento: rispetto al 9,3 del 2020, si prevede un aumento più contenuto nel 2021, al 9,6 per cento (il DEF prevedeva invece 9,9), per poi calare al 9,1 per cento nel 2022 (contro il 9,5 del DEF), all'8,4 per cento nel 2023 (contro l'8,8 del DEF) e al 7,7 per cento nel 2024 (il DEF 2020 prevedeva 8,2).

L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) è rivisto al ribasso, ed è pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 e al 3,3 per cento per il 2024 (il DEF 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 4,3 per il 2023 e al 3,4 per il 2024).

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024, mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, il Documento osserva che l'impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al prossimo biennio, mentre nel 2024 vi sarà una lieve restrizione rispetto al tendenziale.

Il rapporto debito-PIL è previsto scendere progressivamente dal 153,5 per cento stimato per quest'anno al 146,1 nel 2024: ricorda che nel 2020 era salito a 155,6 rispetto al 134,3 dell'anno precedente.

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1a Commissione:

- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;"

- di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali;

- "Legge quadro per le disabilità".

Non si ritrovano invece nell'elenco i seguenti provvedimenti: "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale", già dichiarati nel DEF 2021.

Tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021, la Nota, per quanto di interesse della Commissione affari costituzionali, ricorda che sono stati destinati circa 1,6 miliardi a sostegno degli enti territoriali, volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia.

Si ricordano anche le risorse previste per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e nell'operazione "strade sicure" (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024).

L'ultima parte della Nota è dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

In particolare, il documento ricorda che lo scorso aprile l'Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'intento di intervenire sui danni economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana e stimolare la transizione ecologica e digitale. Il Governo ha scelto di avvalersi della possibilità di inglobare nel PNRR il Programma nazionale di riforma (PNR).

Per conseguire gli obiettivi generali del PNRR il Governo ha inserito nel Piano un significativo pacchetto di riforme strutturali. Sono previste, in particolare, tre tipologie di riforma: le riforme orizzontali o di contesto, d'interesse trasversale a tutte le missioni del Piano, che sono interventi strutturali volti a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, di conseguenza, il clima economico del Paese; le riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; un certo numero di riforme settoriali.

Tra le due riforme orizzontali, articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026, vi è la riforma della pubblica amministrazione, di particolare interesse per la 1ª Commissione (l'altra è la riforma del sistema giudiziario). La riforma della PA è indicata come condizione necessaria per il successo delle misure del PNRR e mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese. Negli intendimenti del Governo, la riforma modificherà la struttura delle amministrazioni pubbliche attraverso innovazioni e miglioramenti delle norme che regolano il reclutamento del personale, accompagnati da importanti investimenti sul capitale umano e sulla digitalizzazione. Tali interventi avverranno in un contesto di semplificazione normativa che mira a rimuovere i vincoli burocratici e a rendere più rapide le procedure, in particolar modo quelle collegate all'attuazione del PNRR.

I primi passi per l'attuazione della riforma generale della PA sono stati compiuti già tra il primo ed il secondo semestre del 2021, come previsto nel cronoprogramma del PNRR. Nello specifico, è stato approvato il decreto sulla *governance* del PNRR e le semplificazioni normative, che ha introdotto disposizioni per la gestione del Piano e definito le prime misure di snellimento di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del Piano.

È stato, inoltre, adottato e convertito dalle Camere il decreto-legge n. 80 del 2021 - esaminato in prima lettura dalla Commissione, in sede riunita - che introduce modifiche strutturali dei processi di reclutamento e, più in generale, dell'organizzazione del capitale umano nella PA. Secondo il Governo l'obiettivo delle misure è duplice: da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili professionali necessari all'attuazione del PNRR; dall'altro, con una prospettiva di più lungo periodo, si pongono le basi per una riforma strutturale della PA, così come delineata nel PNRR.

Per il raggiungimento del primo obiettivo, il decreto prevede, tra l'altro, modalità speciali per accelerare i tempi di selezione ed assunzione di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR e reintroduce l'apprendistato come forma di accesso alla PA per i più giovani, accompagnando tale misura con apposite dotazioni finanziarie aggiuntive.

Al fine di valorizzare il capitale umano esistente, viene rafforzata la capacità di *management* della PA attraverso l'ingresso di nuove professionalità dall'esterno e la progressione del personale interno sulla base del merito. Inoltre, in linea con le indicazioni della Commissione europea, il Governo conferma l'intenzione di procedere ad un allentamento dei vincoli alla mobilità orizzontale al fine di favorire una maggiore circolazione delle professionalità tra le diverse amministrazioni.

Il decreto-legge è intervenuto, infine, semplificando le attività di pianificazione e monitoraggio

attraverso l'accorpamento nel "Piano integrato di attività e di organizzazione" di una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le nuove misure di semplificazione, le norme direttamente collegate al funzionamento delle amministrazioni modificano la legge sul procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure relative al PNRR e, più in generale, i rapporti tra PA, cittadini ed imprese, in particolare sul silenzio assenso e sull'istituto dell'annullamento di ufficio. In relazione alle infrastrutture digitali, il Governo ha completato la strategia di cyber-resilienza del Paese, istituendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (ANC), chiamata a tutelare gli interessi nazionali e la resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche e a sviluppare capacità nazionali per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici. L'Agenzia supporterà anche lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche, scientifiche, e assumerà le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive delle reti e dei sistemi informativi. Infine, si semplificano i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni mediante la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), al fine di garantire una reale interoperabilità delle banche-dati.

Dopo aver ricordato la necessità di rendere il parere alla 5a Commissione entro oggi o al massimo la prima mattina di domani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, peraltro già anticipata informalmente ai componenti della Commissione, pubblicata in allegato.

Acquisito l'orientamento favorevole di tutti i Gruppi a procedere subito alla votazione dello schema di parere, non essendovi richieste di intervento e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 ([n. 301](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il relatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2394 (d-l 127/21 - Estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento *screening*) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminato il documento in titolo e gli allegati,

premessi che:

- tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2021, la Nota ricorda che sono stati destinati circa 1,6 miliardi a sostegno degli Enti territoriali, volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali per il ristoro delle perdite di gettito subite in conseguenza della pandemia;
- si ricordano anche le risorse previste per il rafforzamento delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e nell'operazione "strade sicure";
- quanto al PNRR, la riforma della Pubblica amministrazione è una delle due riforme orizzontali, articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026, condizione necessaria per il successo delle misure del Piano e mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese.
- Il Governo rileva come i primi passi per l'attuazione della riforma generale della PA sono stati compiuti già tra il primo ed il secondo semestre del 2021, come previsto nel cronoprogramma del PNRR;
- nello specifico, è stato approvato il decreto sulla *governance* del PNRR e le semplificazioni normative, che ha introdotto disposizioni per la gestione del Piano e definito le prime misure di snellimento di procedure che incidono in alcuni dei settori oggetto del Piano ed è stato, inoltre, adottato e convertito dalle Camere il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 ed esaminato in prima lettura dal Senato (A.S. 2272), che introduce modifiche strutturali dei processi di reclutamento e, più in generale, dell'organizzazione del capitale umano nella PA.
- secondo il Governo l'obiettivo delle misure è duplice: da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili professionali necessari all'attuazione del PNRR; dall'altro, con una prospettiva di più lungo periodo, si pongono le basi per una riforma strutturale della PA, così come delineata nel PNRR.
- tra le varie misure, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, il Governo conferma l'intenzione di procedere ad un allentamento dei vincoli alla mobilità orizzontale al fine di favorire una maggiore circolazione delle professionalità tra le diverse amministrazioni, tema che è stato oggetto anche dell'ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021,
- in relazione alle infrastrutture digitali, il Governo dà conto di avere completato la strategia di cyber-resilienza del Paese istituendo l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ANC), e semplificato i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), al fine di garantire una reale interoperabilità delle banche-dati,

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a evidenziare l'importanza, in tema di mobilità tra Pubbliche

amministrazioni, che al pubblico dipendente vincitore di concorso sia assicurata l'incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza e il riconoscimento della carriera progressiva, come da ordine del giorno G/2272/12/1 e 2, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge A.S. 2272.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 301**

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
considerato che:
lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78;
il procedimento ordinario per l'adozione dei regolamenti di organizzazione previsto dalla legge n. 400 del 1988 prevede lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e l'atto che si intende modificare ha assunto la veste di DPCM in forza di una deroga, prevista dalla legge, che ha esaurito la sua efficacia;
per un'ordinata tecnica normativa sarebbe preferibile non interpolare una fonte subordinata con una fonte, in senso ampio, sovraordinata, attesa la disciplina della citata legge n. 400 del 1988;
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti il Governo di apportare le novelle oggetto del provvedimento non attraverso modifiche puntuali al vigente DPCM, bensì attraverso una riscrittura dell'intero testo sotto forma di DPR, che inglobi le modifiche all'organizzazione del Ministero che si intendono apportare.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (ant.) del 06/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 165
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 13,40

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394 (DL 127/21
- ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZAMENTO SCREENING)*

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (ant.) del 07/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 13,40
(sospensione: dalle ore 12,30 alle ore 12,40)

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394 (DL 127/21
- ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZAMENTO SCREENING)*

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 285 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore **PARRINI** (PD), relatore, illustra il decreto-legge 117 del 17 agosto 2021, che reca disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Il provvedimento, già approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di sette articoli contenenti misure che hanno già in parte esplicitato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre.

L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica, prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali del 2021, l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio per l'inserimento nell'urna. Per le elezioni suppletive di Camera e Senato, restano comunque ferme le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito tagliando antifrode nonché le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio, la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell'identità dell'elettore e il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode. Restano altresì ferme le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest'ultimo ne verifichi l'autenticità.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, ovvero di seggi speciali nei Comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, come per le elezioni dell'anno 2020 (secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2020), stabilisce che nelle strutture sanitarie con un numero di posti-letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. Prevede inoltre che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti Covid-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le medesime sezioni sono deputate a raccogliere anche i voti effettuati a domicilio ai sensi dell'articolo 3.

Nel caso in cui non sia possibile costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (per esempio, in caso di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie), il sindaco, previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, volontari della Protezione civile.

Il decreto, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, reca alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19. In particolare, per il 2021 si consente in tali Comuni l'istituzione di seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le predette modalità e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Nel caso sia accertata l'impossibilità della costituzione di seggi speciali nel Comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più Comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo in commento devono essere muniti delle certificazioni verdi Covid-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 (cosiddetto green pass). Agli stessi è riconosciuto l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 - analogamente a quanto già previsto per il 2020 - e prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021. Si dispone inoltre che tali consultazioni si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base ai suddetti protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Infine, l'articolo 6 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il Presidente ritiene opportuno stabilire una scadenza per la presentazione di emendamenti particolarmente ravvicinata, considerato che il

provvedimento deve essere convertito in legge entro il prossimo 22 ottobre.
Propone quindi di fissare tale termine per le ore 17 di oggi, martedì 12 ottobre.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il Governo abbia intenzione di lasciar decadere il provvedimento, considerato che in parte ha già esplicitato i suoi effetti nelle recenti consultazioni elettorali.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che non vi è un orientamento in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali e che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è stato fissato per le ore 10 di venerdì 15 ottobre.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 18 o martedì 19 ottobre, in modo da poter calibrare le proposte emendative a seconda degli effetti che deriveranno dai primi giorni di applicazione del provvedimento.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda con la proposta del senatore Augussori. A suo avviso, è molto probabile che emergeranno alcune criticità, come è stato detto dagli esperti auditi, e quindi sarebbe inutile intervenire a posteriori.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che molto probabilmente, attraverso l'attività emendativa, nel provvedimento in esame verrà fatto confluire il decreto-legge n. 139 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (cosiddetto "capienze"). Sarà quindi necessario poi fissare anche un termine per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene preferibile mantenere la scadenza emendamenti già fissata, in quanto eventuali ulteriori proposte di modifica potranno essere inserite attraverso subemendamenti. In ogni caso, a suo avviso, bisognerebbe anticipare gli effetti del provvedimento, piuttosto che posticipare la presentazione delle proposte di modifica rispetto all'entrata in vigore delle nuove misure.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con la relatrice.

Anche il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla relatrice.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) non comprende le ragioni della contrarietà da parte della relatrice alla posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti. In tal modo, infatti, il Parlamento

potrebbe svolgere la propria funzione con la piena consapevolezza delle criticità da risolvere e quindi attraverso emendamenti effettivamente mirati a tale scopo.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che si tratta di un rinvio di pochi giorni, nel corso dei quali sarà possibile accertare quali sono i problemi concreti determinati dall'entrata in vigore del green pass e formulare emendamenti appropriati, con la possibilità comunque di presentare ulteriori proposte di modifica per l'esame in Assemblea.

Basti pensare, per esempio, al rischio di un blocco del servizio di fornitura dei generi di prima necessità in quanto molti autotrasportatori non hanno il certificato verde poiché, essendo stranieri, hanno ricevuto vaccini non riconosciuti in Italia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la possibilità di subemendare sarà ristretta a determinate disposizioni volte a introdurre le misure del cosiddetto "decreto capienze". Ribadisce, quindi, l'opportunità di rinviare di qualche giorno il termine per la presentazione di emendamenti al decreto-legge n. 127.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), pur ritenendo comprensibili alcuni rilievi proposti dai senatori Augussori e Toninelli, concorda con le considerazioni della relatrice. Del resto, sarebbe piuttosto riduttiva un'osservazione degli effetti limitata a un giorno e mezzo. In ogni caso, è prevedibile che il Governo interverrà per aiutare le amministrazioni ad affrontare le criticità che emergeranno dopo l'estensione del green pass ai luoghi di lavoro.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), pur ritenendo condivisibili le considerazioni della relatrice, osserva che nel caso concreto bisogna tener conto della particolare gravità della situazione, nonché della presentazione di un ulteriore provvedimento da parte del Governo che quasi si sovrappone a quello appena entrato in vigore.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), associandosi alle considerazioni del senatore Perilli, chiede il rinvio del termine per la presentazione di emendamenti.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene che il rinvio di 48 ore non sia particolarmente significativo per il riscontro degli effetti delle nuove misure e, invece, al contempo potrebbe far aumentare le tensioni sociali. Del resto, eventuali correttivi potrebbero essere introdotti anche in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, tenendo conto dei differenti orientamenti espressi, al fine di evitare di sottoporre a votazione la proposta del senatore Augussori, opta per un breve rinvio del termine emendamenti, proponendo di posticiparlo alle ore 18 di lunedì 18 ottobre.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che anche nel corso delle audizioni sono emerse alcune difficoltà operative per l'attuazione del provvedimento in esame. Innanzitutto, occorre considerare che vi è un rischio di sovraffollamento presso farmacie, ospedali e altri luoghi deputati a somministrare tamponi, con la conseguenza di ritardi e difficoltà a recarsi sul luogo di lavoro. Pertanto, nel sottolineare che il Movimento 5 Stelle è a favore della certificazione, ritiene che si debba agevolare l'acquisizione, calibrando in modo diverso l'estensione alle differenti fasce di popolazione. Per esempio, si potrebbe valutare l'esenzione per coloro che sono guariti e quindi hanno acquisito l'immunità in modo naturale, che secondo molti studi sarebbe maggiore di quella acquisita a seguito di

vaccinazione, dopo aver accertato il valore anticorpale tramite test sierologico. In questo modo, tra l'altro, si escluderebbe l'obbligo del green pass per molti studenti.

Annuncia la presentazione di emendamenti, inoltre, per prevedere la gratuità dei tamponi o, in subordine, la fissazione di un prezzo calmierato per chi non è in grado di sostenerne l'onere economico.

Nel sottolineare la necessità di intervenire per ridurre i motivi che determinano tensioni sociali e prevenire reazioni violente, sarebbe anche opportuno evitare il controllo del possesso e della scadenza della certificazione "prioritariamente" al momento dell'ingresso in ufficio. Sarebbe sufficiente, a tal fine, una verifica da remoto, a campione, attraverso l'accesso a una banca dati da parte del datore di lavoro, che in questo modo sarebbe agevolato nella programmazione del lavoro.

Infine, sarebbe opportuno estendere la validità del green pass a tutta la giornata, per evitare che - se acquisito a seguito di tampone - possa scadere nel corso dell'attività lavorativa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che le proposte del senatore Toninelli sono di buon senso e auspica quindi che si mantenga un simile approccio nel valutare il provvedimento in esame.

Sottolinea che le organizzazioni datoriali hanno già rilevato numerose criticità nell'applicazione concreta delle misure sull'estensione del green pass ai luoghi di lavoro. Da questo punto di vista, giudica positivamente alcuni gli interventi del Governo volti a mitigare queste difficoltà.

Resta tuttavia il problema dell'acquisizione del certificato verde. Per evitare sovraffollamento e confusione presso le strutture sanitarie preposte alla somministrazione dei tamponi, si potrebbe ricorrere anche a quelli salivari rapidi, il cui tasso di affidabilità è comunque molto elevato, essendo pari al 95 per cento, ed escludere il certificato per i minori che praticano attività sportive.

Inoltre, a suo avviso, il green pass dovrebbe essere rilasciato automaticamente alle persone guarite dal virus le quali, con un test sierologico, possano dimostrare di avere un livello di anticorpi sufficiente a garantire la copertura immunitaria, che ovviamente dovrà essere stabilito dalle autorità sanitarie. Ad oggi, infatti, chi non è mai risultato positivo a un tampone pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione non è considerato guarito ai fini del certificato verde.

Annuncia pertanto la presentazione di emendamenti sui temi accennati, auspicando che sia possibile svolgere un dibattito costruttivo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) rileva criticamente che il Governo ha deciso di assumere nuove misure restrittive e ulteriori obblighi proprio nei giorni in cui l'Italia ha raggiunto il risultato della copertura vaccinale, con doppia dose, dell'80 per cento della popolazione, peraltro a fronte di dati molto confortanti dal punto di vista dei ricoveri, dei decessi e dei contagi. Al contrario, in molti Paesi si registra un allentamento o addirittura l'eliminazione delle misure restrittive, come in Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca.

Rileva, inoltre, l'irrazionalità di alcune misure, dato che finora il certificato non è stato richiesto, per esempio, per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico, dove non è certo possibile mantenere alcun distanziamento personale.

Ritiene che, per calcolare correttamente la percentuale della popolazione immunizzata, il numero delle persone guarite dovrebbe essere sommato a quello dei vaccinati, in quanto molti studi scientifici hanno dimostrato che la copertura immunitaria acquisita a seguito di malattia è perfino più persistente ed efficace nei confronti delle varianti rispetto a quella derivante da vaccinazione. A suo avviso, allora, bisognerebbe prolungare la validità della certificazione e, soprattutto, esentare dalla vaccinazione le persone guarite dall'infezione di Covid-19.

Sottolinea, inoltre, la necessità di risolvere il problema dei lavoratori stranieri, per esempio le badanti, a cui sono stati somministrati vaccini non riconosciuti in Italia. Peraltro, rileva l'inopportunità di prevedere che in questi casi sia lo stesso datore di lavoro a farsi carico di controllare il certificato ed eventualmente allontanare il lavoratore.

Infine, ritiene ingiustificato l'obbligo di dotarsi di certificato verde per coloro che lavorano all'aperto,

come i braccianti agricoli o i forestali.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il test sierologico consente di accertare in modo inequivoco l'infezione pregressa e il tasso di immunizzazione acquisita. In tal modo, anche molti malati asintomatici o paucisintomatici apprenderebbero di aver contratto, e superato, l'infezione da Covid-19. Ritiene quindi doveroso tenere conto di tale considerazione, che è supportata da evidenze scientifiche.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) chiede di rinviare il seguito della discussione generale, per verificare se alcune delle criticità poste siano risolte dalle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio. Nella giornata di oggi, infatti, sono state firmate quelle relative alla pubblica amministrazione e nei prossimi giorni sono attese quelle per il settore del lavoro privato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per dare conto di una circolare del Ministero dell'interno con cui si inviterebbero le aziende del porto di Trieste a fornire gratuitamente i tamponi ai lavoratori portuali.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che la decisione di fornire gratuitamente i tamponi ai lavoratori, fino al 31 dicembre, è stata assunta liberamente dalle aziende del porto di Trieste. Non vi è alcuna indicazione in tal senso da parte del Governo.

Accogliendo la richiesta della relatrice, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 14 di giovedì 7 ottobre, non sono stati presentati emendamenti.

Tuttavia, non si può procedere alla votazione finale in quanto non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni bilancio e giustizia sul testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 310)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze,

provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2021 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Si tratta del piano gestionale 1 del capitolo di previsione del bilancio del Ministero dell'interno n. 2309 con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.956.197 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche. Le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.525.833,66, 234.743,64 e 195.619,70 euro.

Sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2021 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2020 dalle associazioni destinatarie dei contributi. Al riguardo, segnala che non sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno i seguenti documenti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra: bilancio consuntivo 2020, nota di missione 2020, bilancio sociale 2020, verbale e relazione del Collegio nazionale dei sindaci.

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, dispone che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2021 risulta pari a quanto previsto per il 2020 e che le risorse disponibili sono state assegnate in identica percentuale rispetto agli anni scorsi. Precisa che l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti usufruirà del 10 per cento della somma complessiva, l'Associazione nazionale dei perseguitati politici italiani antifascisti del 12 per cento e l'Associazione nazionale delle vittime civili di guerra del 78 per cento.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, in assenza della trasmissione della documentazione prevista, l'assegnazione dei fondi all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in base all'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995, sarebbe illegittima.

Il PRESIDENTE precisa che la documentazione non è stata trasmessa dal Governo al Parlamento: ciò non esclude che l'Associazione la abbia regolarmente trasmessa al Ministero.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha consegnato al Governo tutta la documentazione richiesta, che sarà quanto prima inoltrata alla Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede la documentazione sull'attività svolta dalle Associazioni destinatarie dei contributi.

Il PRESIDENTE precisa che la documentazione già presentata è allegata al testo dell'atto del Governo n. 310, mentre quella che sarà inviata successivamente sarà pubblicata e messa a disposizione della Commissione.

Invita quindi il relatore a predisporre uno schema di parere, inviandolo preventivamente per posta elettronica ai componenti della Commissione, in modo da poter acquisire eventuali proposte di integrazione o modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 18 di ieri, lunedì 18 ottobre, sono stati presentati 195 emendamenti e 10 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti all'emendamento del Governo 3.0.1000, che trasfonde nel decreto-legge in titolo il contenuto del decreto-legge n. 139 del 2021, scade alle ore 13 di domani, mercoledì 20 ottobre. Comunica altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/2394/5/1 (testo 2), pubblicato in allegato, e che è stato ritirato l'emendamento 5.6. Avverte che il senatore Endrizzi ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 4.0.1, 4.4, 4.5, 5.8, 5.11, 5.14 e 5.20, che la senatrice Gallicchio ha sottoscritto l'ordine del giorno G/2394/2/1, che il senatore Coltorti ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2394/2/1 e che la senatrice Montevicchi ha sottoscritto gli emendamenti 1.28, 1.17, 1.11, 1.20, 3.57, 3.23, 4.2, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.3, 5.20, 1.9, 3.0.1, 3.0.5, 5.21, 1.29, 5.3, 5.5, 4.0.1, 3.0.9, 4.4, 4.5, 5.8, 5.11, 5.14, 8.0.2 e 8.0.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo un chiarimento sulla ratio dell'emendamento 3.0.1000, in particolare con riferimento all'articolo 8-*novies* che modifica il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Sottolinea l'assenza di omogeneità con il contenuto del decreto all'esame e, soprattutto, la particolare incisività di una modifica che non dovrebbe essere apportata mediante un emendamento a un provvedimento relativo ad altro tema.

Chiede pertanto di conoscere le ragioni di tale proposta di modifica e le finalità della norma introdotta.

Anche la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) esprime perplessità sulle modifiche sostanziali apportate al codice della *privacy*. In particolare si prevede che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica sia sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti; si estende l'ambito della circolazione dei dati personali, in contrasto con la normativa comunitaria (GDPR); si riducono i tempi per l'acquisizione dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali sulle riforme del PNRR.

Trattandosi di modifiche così incisive e definitive, sarebbe necessario un approfondimento attraverso apposite audizioni e lo slittamento del termine per i subemendamenti all'emendamento del Governo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) ritiene incomprensibili le ragioni della modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali. Evidenzia che si interviene su uno dei capisaldi della differenziazione tra il settore pubblico e quello privato. Infatti, il settore privato è tenuto a indicare la finalità del trattamento dei dati, mentre la pubblica amministrazione può indicarla autonomamente, senza alcun controllo esterno.

Nota, inoltre, che dal punto di vista della tutela della sicurezza dei dati sarebbe rischioso eliminare il controllo preventivo del Garante per la *privacy*.

Rileva, quindi, sia la disomogeneità delle modifiche proposte rispetto al testo in esame sia la carenza del requisito dell'urgenza.

Sarebbe opportuno, quindi, convocare in audizione un rappresentante del Governo, in particolare in riferimento all'applicazione del principio di *accountability*, e lo stesso Garante per la protezione dei dati personali. Sottolinea, a tale proposito, che - nel caso di un'eventuale ulteriore riduzione dei poteri e delle competenze dell'Autorità - sarebbe indispensabile una riflessione sull'effettivo significato della sua funzione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, secondo la prassi già seguita in occasione della trasfusione di decreti in altri provvedimenti, non sarebbe opportuno riaprire le audizioni. Tuttavia, in caso di emendamenti corposi e particolarmente rilevanti, la Commissione può chiedere chiarimenti ad altre figure istituzionali.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni del Presidente, ritenendo che in questo modo si possano contemperare le diverse istanze emerse e consentire un approfondimento.

Il sottosegretario ACCOTO, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, illustra l'emendamento 3.0.1000 del Governo, con il quale si intende trasfondere le previsioni normative contenute nel decreto-legge n. 139 del 2021, che viene contestualmente abrogato, nel disegno di legge di conversione (AS 2394) del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale rifusione si giustifica al fine di permettere al Parlamento di esaminare contestualmente le disposizioni previste nell'ambito dei due interventi emergenziali e che riguardano essenzialmente l'uso della certificazione verde, la progressiva riapertura di alcune attività e l'aumento della capienza massima di spettacoli ed eventi sportivi.

L'emendamento governativo aggiunge, così, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 un ulteriore articolo dopo l'articolo 3 e sette nuovi articoli dopo l'articolo 8, prevedendo altresì l'abrogazione di quest'ultimo.

Dopo l'articolo 3, viene aggiunto l'articolo 3-*bis*, che riproduce le misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 139 del 2021, con il quale si novella il decreto-legge n. 52 del 2021 aggiungendo, a quest'ultimo, l'articolo 9-*octies*. Tale articolo prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze. È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale disposizione, infatti, è sostanzialmente superata dagli eventi, in quanto stabiliva che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia. Tali misure sono state adottate con il decreto-legge n. 139 del 2021, di cui, appunto, si propone la trasfusione nel decreto-legge in esame.

È aggiunto l'articolo 8-*bis*, che - nel riprodurre le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 139 del 2021 - riscrive l'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021 in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi. Nello specifico, con riguardo proprio alla disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce che: nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata, non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata.

La nuova disposizione, poi, consente in zona bianca (nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per i soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi), a decorrere dall'11 ottobre 2021, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. L'aumento delle capienze riguarda anche gli eventi sportivi.

Il nuovo articolo 8-*ter*, che riprende il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 139 del 2021, novellando l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, si stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

L'articolo 8-*quater*, che ricalca l'articolo 4 del decreto-legge n. 139 del 2021, prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute portando le Direzioni generali da 13 a 15, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale potenziamento è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria.

Con l'inserimento dell'articolo 8-*quinqüies*, che riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, si dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum. La disposizione è finalizzata a consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre, alla luce del differimento dei termini disposto in ragione della pandemia in atto: il termine ordinario del 30 settembre è stato, infatti, posticipato per il solo anno 2021 dal decreto-legge n. 52 del 2021.

L'articolo 8-*sexies*, in cui è trasfuso l'articolo 6 del decreto-legge n. 139 del 2021, proroga, in relazione all'emergenza pandemica, anche per la sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, introducendo altresì l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

L'articolo 8-*septies*, corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021, incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di

assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

L'articolo 8-*octies*, che riproduce il contenuto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 139 del 2021, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste. Con tale misura si dà attuazione con norma primaria agli impegni assunti dal Governo nell'ambito del Protocollo di intesa siglato in Trieste il 13 luglio 2020.

Infine, l'articolo 8-*novies* riproduce il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 139 del 2021 in materia di dati personali e novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice per la protezione dei dati personali), al fine di allineare le previsioni del codice al rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nell'ottica di valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni.

Le novità più importanti sono le seguenti:

- l'articolo 2-*ter* del codice della *privacy* italiano prevede che la base giuridica per il trattamento dei dati personali sia costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La novella in esame pone una deroga a tale generale previsione. La deroga concerne il trattamento da parte di un'amministrazione pubblica qualora tale trattamento sia "necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri" ad essa attribuiti. In sostanza, si estende, sempre nel rispetto del citato Regolamento europeo e sulla falsariga di altri ordinamenti europei quale quello tedesco, la base giuridica del trattamento dei dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- viene abrogata la previsione secondo cui il Garante per la protezione dei dati personali, nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è titolare di un potere di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescriventi misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato;
- diversamente, si potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti;
- si riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante per la protezione dei dati personali può rendere su atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sta partecipando ai lavori della Commissione una senatrice che non ha ottemperato all'obbligo di mostrare il *green pass* all'ingresso del Senato. Sospende pertanto la seduta, in attesa delle determinazioni dei senatori Questori.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 19.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in merito alla violazione dell'obbligo di esibire il *green pass* all'ingresso del Senato da parte della senatrice Granato, il Consiglio di Presidenza ha disposto l'accompagnamento della senatrice all'esterno unitamente alla sanzione del divieto di accesso a tutte le sedi del Senato e d'interdizione ai lavori parlamentari per dieci giorni, con relativa decurtazione economica.

In base a questo precedente, se dovesse verificarsi nuovamente una situazione analoga, anche i Presidenti di Commissione potranno assumere il provvedimento di allontanamento dalle rispettive aule analogamente a quanto disposto dal Regolamento per l'Assemblea. In ogni caso, agli ingressi negli edifici del Senato è stata rafforzata la capacità di controllo degli assistenti parlamentari.

Avverte che è in corso una verifica delle disponibilità del sottosegretario Accoto e del Garante della *privacy* per lo svolgimento del dibattito sui chiarimenti sull'emendamento del Governo 3.0.1000. Quanto all'organizzazione dei lavori, posto che alle ore 14 di domani, mercoledì 19 ottobre, è prevista la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a e al termine dei lavori dell'Assemblea sarà convocata una seduta plenaria per l'esame del disegno di legge n. 2310 e connessi (indennità dei sindaci) propone di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nella mattinata di giovedì 21 ottobre.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che domani, dopo la seduta dell'Assemblea, alle ore 20 è convocata la Giunta delle elezioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la seduta potrà essere convocata per le ore 18,30 o al termine dei lavori dell'Assemblea. Nel caso di sovrapposizioni con sedute di altri organismi già convocate, si potrà rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge a giovedì 21.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) informa che giovedì, al termine dei lavori dell'Assemblea, è anche prevista una riunione del Gruppo della Lega. Chiede inoltre di posticipare il termine per i subemendamenti all'emendamento governativo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) chiede che ai lavori sul disegno di legge in esame possa partecipare un rappresentante del Governo con delega specifica sull'argomento trattato.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno prevedere la seduta per giovedì mattina e, in caso di necessità, spostarla al pomeriggio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della richiesta della senatrice Mantovani. Propone, quindi, di iniziare la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, mercoledì 20 ottobre, alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio. Comunica inoltre che presenterà propri emendamenti per coordinare i termini del provvedimento con quelli previsti dalla legge 459 del 2001 per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2394](#)

G/2394/1/1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n.371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

G/2394/2/1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in

ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

G/2394/3/1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Pescò](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);

premessò che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

G/2394/4/1

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporta;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratorifragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

G/2394/5/1 (testo 2)

[Romeo](#), [Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche,

insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 per i minori di anni dodici.

G/2394/5/1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e

dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

impegna il Governo:

a stabilire che la campagna vaccinale nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 non può essere indirizzata, in nessun caso, ai minori di anni dodici.

G/2394/6/1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

G/2394/7/1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

G/2394/8/1

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

G/2394/9/1

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato, esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto legge 21 settembre 2021, n.127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", premesso che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

· al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

· al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

· al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

· al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

§ alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

§ al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

§ al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

§ all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

§ alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rfinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la

specificata finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

§ 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

§ 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

§ 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

§ una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

§ un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

L'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

G/2394/10/1

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "green lanes", "corsie verdi";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autosospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di apportare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A. A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

Art. 01

01.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01** (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: »9-*nonies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.«

Art. 1

1.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Sopprimere il comma 1

1.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole "Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea," e dopo le parole: "15 ottobre 2021", inserire le seguenti: "o in successiva data in cui ciò si verifichi".

1.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, al comma 1 sostituire le parole "15 ottobre" con le seguenti "1° novembre".

1.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 1, al comma 1 sostituire le parole: "15 ottobre" con le seguenti "22 ottobre".

1.8

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

1.9

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pescò](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute»

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Articolo 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute»

1.10

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole ", nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto."

1.11

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Lomuti](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso " Articolo 9-quinquies" , comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso " Articolo 9-septies" , comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.12

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

1.13

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.».

1.14

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione".

1.15

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.

1.16

[Fedeli](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

1.17

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al

comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

1.18

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole «anche a campione» inserire le seguenti «purché a rotazione.»»

1.19

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

1.20

[Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso " Art. 9-quinquies" , al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso " Art. 9-septies" , comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.»

1.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero."

1.22

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.»

1.23

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»

1.24

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.»

b) sopprimere i commi 7, 8 e 9.

1.25

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "assente ingiustificato" con le seguenti "in sospensione COVID";

b) sostituire le parole "assenza ingiustificata" con le seguenti "in sospensione COVID";

c) aggiungere, infine, le seguenti parole: ", non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi".

1.26

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «di cui è data informativa ai lavoratori».

1.27

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori.».

1.28

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

1.29

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

1.30

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

1.31

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole ", ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione".

1.32

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.33

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.

1.34

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza».

1.35

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

1.36

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva».

1.37

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2.».

1.0.1

[Rauti](#), [Zaffini](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro».

Art. 2

2.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.»

2.3

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.»

2.4

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

2.5

[Collina](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole «non si applicano» con le seguenti «si applicano anche».

2.6

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

2.0.1

[Pergreffi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.2

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

Art. 3

3.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« *Articolo 3* »

«1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 9- *septies*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-*septies*», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.»

3.5

[Laus](#), [Collina](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-*septies*», comma 2, dopo la parola: "formazione" inserire le seguenti: ", anche in qualità di discenti,".*

3.6

[Fedeli](#)

*Al comma 1, capoverso «art. 9-*septies*», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

3.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».

3.8

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».

3.9

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

3.10

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

3.11

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.12

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.14

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.15

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro."

3.16

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro."

3.17

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.»

3.18

[Granato, Angrisani, Cruciolì, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.19

[Mallegni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo».

3.20

[Fedeli, Nannicini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

3.21

[Grimani, Parente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies », dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

3.22

[Parente](#), [Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

3.23

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9- septies", apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.24

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 5, dopo le parole «anche a campione,» inserire le seguenti «purché a rotazione,».

3.25

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»

3.26

[Mallegni](#), [Vitali](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde

COVID-19.».

3.27

[Rossomando](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.».

3.29

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19."

3.28

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto preventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

3.30

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.

3.31

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."

3.32

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."

3.33

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente :

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine .».

3.34

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

3.35

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

3.36

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente :

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

3.37

[Grimani](#)

Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4."

3.38

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.39

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la

sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.40

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.41

[Laus](#), [Collina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Il datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021".

3.42

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.»

3.43

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021".

3.44

[Laus](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole «Per le imprese con meno di quindici dipendenti.».

3.45

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: « il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021», con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.46

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, dopo le parole «per la sostituzione» inserire le seguenti «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione.».

3.47

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».

3.48

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da "comunque" fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

3.49

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.50

[Mallegni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.51

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole «per una sola volta, e».

3.52

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»

3.53

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo determinato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»

3.54

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92". All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

3.55

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

3.56

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.

3.57

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9- septies", dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.58

[Mallegni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori,».

3.59

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.».

3.60

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis: Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico."

3.61

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.

3.62

[Fedeli](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».

3.63

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici".

3.64

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

3.65

[Grimani](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici".

3.66

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

All'art. 3 comma 1 capoverso "Art. 9-septies", dopo il comma 10 aggiungere il seguente :

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

3.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

3.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

3.0.3

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

3.0.4

[Fedeli](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

3.0.5

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*

(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

3.0.6

[Garavini](#), [Parente](#), [Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.»

3.0.7

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
- b) Forestali
- c) Addetti alla manutenzione aree verdi
- d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
- e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
- f) Addetti alla manutenzione stradale
- g) Addetti automezzi movimentazione terra
- h) Addetti linee ferroviarie
- i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
- l) Lavoratori della pesca
- m) Addetti di stabilimenti balneari
- n) Addetti a piattaforme marine
- o) Addetti ad attività subacquee
- p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
- q) Istruttore di sport all'aperto
- r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
- s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
- t) Addetti alla distribuzione carburanti
- u) Operatori ecologici
- v) Portalettere
- z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.

3.0.8

[Faraone, Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

3.0.9

[Mantovani](#), [Catalfo](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#),
[Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «*Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati*» sono sostituite dalle seguenti: «*Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli*»;

b) al comma 2-bis le parole: «*fino al 31 ottobre 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*».

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «*al 31 dicembre 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*».

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.11

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. *I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.12

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.0.13

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.0.14

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.0.15

[Grimani](#), [Faraone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro

o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.0.16

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«*Articolo 3-bis*

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3.».

3.0.17

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«*Articolo 3-bis*

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale

dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.».

3.0.18

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

«Articolo 3 -bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

All'art. 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3.».

3.0.19

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«*Art. 3-bis.*

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle

professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.0.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) *sopprimere l'articolo 8;*

c) *dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:*

«Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle

valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,";

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di

una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni."

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-ter

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-quater

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo

professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-*sexies*

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La

mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi del 'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli- Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da

oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacja Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-*novies*

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*ter*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.";

2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessaria ai sensi del comma 1-*bis*" e il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-*bis*";

b) l'articolo 2-*quinqüesdecies* è abrogato;

c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.";

f) all'articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-*quinqüesdecies*," sono soppresse;

g) all'articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere."».

Consequentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di *screening*» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

Art. 4

4.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1 ." con le seguenti: "in forma gratuita."

Consequentemente, al comma 2:

a) sostituire il capoverso «9-*quater*» con il seguente:

«9-*quater*: Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene

SARS-Cov-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) al capoverso «9-*quinquies*» sopprimere le parole da: "del prezzo" fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

4.2

[Ferrara](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»

4.3

[Grimani](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.4

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.5

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 2, capoverso "9-*quater*", sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto*

decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

4.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "115,85 milioni di euro" con le seguenti "164,45 milioni di euro", e le parole "105,85 milioni di euro" con le seguenti "154,45 milioni di euro".

4.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.»

4.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

4.10

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.11

[Faraone](#), [Parente](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.0.1

[Castellone](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e

sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

4.0.2

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione

di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.
3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.
4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more

dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.5

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Di Piazza](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

4.0.7

[Parente](#), [Grimani](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.».

Art. 5

5.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «quest'ultimo» fino a «salute» con le seguenti: «anche effettuati su campione salivare».

5.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute;"».

5.4

[Parente](#), [Garavini](#), [Faraone](#), [Grimani](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive.»

b) alla lettera b), dopo il capoverso "c-bis)", aggiungere il seguente:

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (IgG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

5.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»

b) al comma 1, lettera b):

1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le

seguenti»

2) *aggiungere in fine il seguente capoverso:*

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

c) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis."»

5.6

[Ferrero](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis): al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"

5.7

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: »c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.»

5.8

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."»;

5.9

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis è inserita la seguente:

c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.»

5.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»

5.11

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Riccardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».

5.12

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute.».

5.13

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».

5.14

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

5.15

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d- bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

5.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".

5.16a

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole: "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".

5.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis): dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."

5.18

[Faraone](#), [Grimani](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

«8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da

infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive.»

5.19

[Fedeli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

5.22

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";
- b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

5.20

[Pirro](#), [Castellone](#), [Pesco](#), [Coltorti](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»

5.21

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.1

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Validità dei test anti COVID-19)

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.

5.0.2

De Bonis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;

b) al secondo periodo, le parole: «vigenza semestrale» sono sostituite con le seguenti: «vigenza di dodici mesi»;

c) al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.

Art. 6

6.1

Verducci

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

6.2

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis: Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

6.3

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis: Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

6.0.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."»

Art. 7

7.0.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-*ter*. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

Art. 8

8.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».

8.2

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

8.3

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale."»

8.0.1

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8 -*bis*

(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

8.0.2

[Catalfo](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Castellone](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8 -bis

(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

8.0.3

[Rampi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.»

8.0.4

[Rampi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021".

8.0.5

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."»

Art. 9

9.0.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n.27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

9.0.2

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9- bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: *"a più di un lavoratore dipendente"* sono sostituite dalle seguenti: *"a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare"*;

b) al terzo periodo, dopo le parole: *"alternativamente"* sono inserite le seguenti: *"ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare"*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

9.0.3

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in

modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.4

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:
 - a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 10

10.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

(2266) LA RUSSA. - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

(2361) SALVINI ed altri. - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

(2393) PAGANO ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di oggi, mercoledì 20 ottobre, sono stati presentati 26 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda che nel Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo era stato definito un perimetro di materia che comprendeva il tema dell'indennità di funzione di sindaci e amministratori locali, quello dei permessi per i consiglieri provinciali e quello dei contributi previdenziali.

Alla luce di quanto convenuto, dichiara improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Sottolinea che le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al vaglio della Commissione bilancio, data l'onerosità dell'intervento previsto. Tuttavia, si potrebbe iniziare comunque l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile intervenire in un momento successivo.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) concorda con il senatore Augussori.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) chiede di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in attesa del parere della Commissione bilancio, vi sarà tempo sufficiente per l'illustrazione delle proposte di modifica.
Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio.
Avverte, inoltre, di aver presentato, in qualità di relatore, quattro emendamenti, pubblicati in allegato, a cui - nel termine previsto per le ore 15 di oggi - non sono stati presentati subemendamenti.
Illustra quindi brevemente le proposte di modifica presentate.
L'emendamento 1.100 recepisce alcune condizioni poste dalla Commissione giustizia nel proprio parere.

Gli emendamenti 2.100 e 3.100 abbreviano di un giorno alcuni termini per ricorsi amministrativi e giurisdizionali, solo con riferimento alla circoscrizione Estero, al fine di consentire la definizione delle controversie prima del 26° giorno antecedente le elezioni, data limite entro la quale il Ministero dell'interno deve inviare alle rappresentanze diplomatiche consolari le liste elettorali e il fac-simile delle schede.

Infine, l'emendamento 4.0.100 recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che gli emendamenti in esame siano proposte condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100 sono approvati all'unanimità.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#), sottolinea l'importanza di aver dato finalmente un seguito parlamentare a un invito della Corte costituzionale. Ricorda che la sentenza n. 48 del 2021 aveva chiesto alle Camere di colmare la lacuna normativa dovuta alla mancanza di una disciplina legislativa per l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali e auspica che il provvedimento sia quanto prima inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 19 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo interverrà nella seduta già convocata per le ore 10 di domani, giovedì 21 ottobre, per fornire alcuni chiarimenti sull'emendamento 3.0.1000.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato chiesto di interpellare sia un rappresentante del Governo, sia il Garante per la protezione dei dati personali. Pur ritenendo apprezzabile una integrazione da parte del Governo dell'illustrazione già svolta dell'emendamento 3.0.1000, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, ritiene indispensabile che al contempo sia audito anche il Garante.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il Garante non ha dato una disponibilità per questa settimana, né indicato una data per la prossima. Nel frattempo, sarebbe comunque preferibile ascoltare intanto il Governo. In ogni caso, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.1000 resta sospeso in attesa di capire se e quando si svolgerà l'audizione del Garante.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) osserva che si potrebbe anche chiedere un parere scritto al Garante.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno evitare che un rinvio eccessivo del termine per i subemendamenti finisca per comprimere i tempi per l'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo dovrà pervenire in Assemblea entro il 4 novembre, pertanto vi è sufficiente tempo a disposizione per gli approfondimenti richiesti. Eventualmente, la Commissione potrà richiedere al Garante un parere scritto, come proposto dal senatore Perilli, qualora non fosse possibile svolgere l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il ciclo di audizioni informali si è concluso.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S), dopo aver sottolineato che dalle audizioni è emerso un orientamento unanimemente favorevole sul contenuto e sugli effetti del disegno di legge in esame, ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) non ravvisa l'utilità di una sede ristretta, non essendo necessario individuare una sintesi tra testi differenti o più emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che anche in passato si è ricorso allo strumento del Comitato ristretto non solo per predisporre un testo unificato, ma anche per far convergere l'attività emendativa.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) precisa che il Comitato ristretto si occuperà di chiarire il quadro normativo vigente, vagliare le proposte di modifica formulate nel corso delle audizioni e integrare conseguentemente il testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a comunicare nei prossimi giorni i rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 310)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), considerando anche la momentanea assenza del relatore, chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già convocata per domani, giovedì 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Toninelli, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate; considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato; visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame, esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2390](#)

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

(Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera *z-septies*) è aggiunta la seguente:

"*z-octies*) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;"

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

"*m-bis*) le controversie di cui all'articolo 128-*bis*;"».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto

nella circoscrizione estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti al giorno successivo. »

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 92, primo comma, al numero 3), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno".»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno";

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni, sono ridotti a 24 ore;

d-ter) i termini previsti dall'articolo 23, secondo e sesto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore e al giorno successivo.".

Art. 4

4.0.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« Articolo 4-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393 NT](#)

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Al comma 1, capoverso «01», alla lettera i), sostituire la parola "19" con la seguente: "20".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: "220 milioni " con le seguenti: "232 milioni".

1.2

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, determinata dal decreto di cui

al comma 8 del presente articolo, è incrementata di un valore pari al 20% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla consiliatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.3

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62% del suddetto trattamento

economico complessivo dei presidenti delle regioni.

02. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale".

1.0.1

[De Carlo](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.»

Art. 2

2.1

[Evangelista](#), [Fenu](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«; inoltre, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese", le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore"; dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni". ».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

2.0.1

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permessi organi esecutivi Comuni)

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore al mese» e le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «elevate a 72 ore».

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".».

2.0.2

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Permessi amministratori locali)

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" con le parole "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole "elevate a 48 ore" con "elevate a 72 ore".

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".»

Art. 3

3.1

[Fenu](#), [Evangelista](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

3.2

[Grimani](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

3.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

3.4

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis» sopprimere le seguenti parole: «che, al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai trentacinque anni, ».

3.5

[Pagano](#)

Al comma 2, dopo il capoverso «2-bis» aggiungere i seguenti:

«2-ter. L'amministrazione locale prevede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, calcolati sulla base della media delle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che smette, durante l'esercizio di quella carica, di svolgere la professione per la quale è iscritto alla cassa.»

«2-quater. Per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che, durante l'esercizio di quella carica, continua a svolgere in via residuale la professione per la quale è iscritto alla cassa, il versamento è calcolato sulla base della differenza tra la media di quello che è stato versato nelle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, e quello che ogni anno, durante il periodo della carica, viene versato.».

3.6

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato

dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.».

3.0.1

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Abolizione delle cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".».

3.0.2

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".».

3.0.3

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Articolo 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dall'assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data. Il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-*quater*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

3.0.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Articolo 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello

territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;
- c) i tempi di realizzazione delle forme associative;
- d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31 quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.»

3.0.5

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2, sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.".

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge."

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via

esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.6

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5 bis: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-ter: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge"

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.7

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.8

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2:

a) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente "ricandidabile";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

2. dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis: *"Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo.».*

3.0.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale ai sensi dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 78, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'obbligo di astensione non ricade in capo al Sindaco che abbia conferito deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici per tutta la durata del consiglio comunale fermo restando l'applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo articolo in relazione alle singole fattispecie concrete.».

3.0.10

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sempre ammessa la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato motivati dalla necessità di sostituire i dirigenti collocati in aspettativa, nella misura ed entro i limiti di durata dell'aspettativa stessa.».

3.0.11

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano;

d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al

comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della

giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano.".

3.0.13

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- [e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 20 ottobre.

Il sottosegretario ACCOTO, alla luce del dibattito svolto nella seduta del 19 ottobre, ritira l'emendamento 3.0.1000, anche per consentire alle Camere di esaminare con più agio le misure contenute nel decreto-legge n. 139 del 2021, che chiede, pertanto, di esaminare e convertire in legge autonomamente.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della decisione del Governo. Avverte che il disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, che sarebbe stato trasfuso nel provvedimento in titolo attraverso l'emendamento 3.0.1000, potrà essere incardinato la prossima settimana. In via eccezionale, considerate le particolari circostanze, si potrebbe stabilire fin d'ora il termine per lo svolgimento delle audizioni già richieste nel corso del dibattito.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia l'intenzione di far proprio l'emendamento 3.0.1000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare se, dal punto di vista regolamentare, sia consentito a un parlamentare far proprio un emendamento governativo di questo tipo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) ritiene che la questione debba essere analizzata non solo dal punto di vista procedurale ma anche politico. Sotto questo secondo profilo, infatti, ritiene comprensibile e condivisibile la scelta del senatore Augussori.

Al di là delle richieste di chiarimento sulle modifiche apportate al codice della *privacy* formulate nel corso del dibattito, che comunque sono rimaste insoddisfatte, rileva che nel testo dell'emendamento erano contenute anche misure a suo giudizio positive. Con il ritiro dell'emendamento 3.0.1000, verrebbe meno la possibilità di approfondimento che si riteneva necessario.

Chiede quindi che sia consentito comunque lo svolgimento del dibattito che la scelta del Governo - in modo, a suo avviso, poco serio - ha impedito.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che le prerogative parlamentari non risultano mortificate ma al contrario ampliate dal ritiro dell'emendamento 3.0.1000, in quanto sarà in ogni caso possibile analizzarne in modo approfondito il contenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2409, già assegnato alla Commissione affari costituzionali. Peraltro, si disporrà di maggior tempo, in quanto la scadenza del provvedimento è prevista per il 7 dicembre.

Esprime comunque un giudizio critico sul comportamento del Governo, che ritiene politicamente non lineare e quindi censurabile.

I senatori [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), [VALENTE](#) (*PD*) e [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associano alle considerazioni del Presidente.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), pur riconoscendo che il ritiro dell'emendamento consentirà un esame più approfondito in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 139, ribadisce le proprie forti riserve sul comportamento del Governo. Ritiene che la questione sia politica, piuttosto che procedurale, e riguardi i rapporti istituzionali tra Esecutivo e Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver non solo esaminato la questione dal punto di vista procedurale, riservandosi di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro decreto-legge, ma di avere anche espresso un giudizio politico sul comportamento del Governo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni del Presidente sotto il profilo procedurale. Auspica, tuttavia, che il Governo non intenda presentare nuovamente l'emendamento direttamente in Assemblea.

Il sottosegretario ACCOTO ribadisce che la decisione del Governo di ritirare l'emendamento 3.0.1000 è stata assunta a seguito dei rilievi formulati in Commissione sulle modifiche apportate al codice per la protezione dei dati personali dal nuovo articolo 8-*novies*, aggiunto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127.

Precisa, quindi, che il Governo non intende proporre ulteriori modifiche.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto del chiarimento fornito dalla rappresentante del Governo. Osserva, tuttavia, che il decreto-legge n. 139 è già vigente e continua a produrre i suoi effetti. Pertanto, il rinvio dell'approfondimento richiesto, che dovrà svolgersi necessariamente in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2409, comporta un allungamento dei tempi per l'eventuale abrogazione di questa norma.

Annuncia quindi una riformulazione dell'emendamento 3.0.1000, qualora venisse sciolta positivamente la riserva da parte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i termini per la conversione in legge dei due provvedimenti differiscono di pochi giorni: il decreto-legge n. 127 scade il 20 novembre e il decreto-legge n. 139 il 7 dicembre.

Per evitare un prolungamento della vigenza del cosiddetto decreto capienze, senza le modificazioni eventualmente apportate, si potrebbe accelerarne l'*iter* di conversione in legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ([n. 310](#))

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 20 ottobre.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 10,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;
considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato;
visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame,
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, per la salute Sileri e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, comunica che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 8.0.1 e 8.0.2 e che i senatori Arrigoni, Campari, Corti, Rufa e Sudano hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.1.

Avverte, inoltre, che l'emendamento 3.0.1000, fatto proprio dal senatore Augussori, è stato riformulato in un testo 2 e successivamente in un testo 3, pubblicati in allegato.

A tale proposito, ricorda che, nella seduta dello scorso 20 ottobre, il Governo ha ritirato l'emendamento 3.0.1000, di trasfusione del decreto-legge n. 139 del 2021, chiedendo contemporaneamente alla Commissione di procedere alla sua autonoma conversione: il decreto in questione (c.d. decreto capienze), infatti, che scade il prossimo 7 dicembre, è stato presentato al Senato come A.S. 2409 e già assegnato alla Commissione affari costituzionali.

Dal momento che subito dopo il senatore Augussori ha manifestato l'intenzione di fare proprio l'emendamento ritirato, la Presidenza si è riservata di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro decreto-legge.

Successivamente, il senatore Augussori ha presentato due proposte di riformulazione, che differiscono dall'emendamento governativo in particolare con riferimento all'articolo 8-*novies*, che trasfonde il contenuto dell'articolo 9 del "decreto capienze" e contiene le disposizioni già oggetto di richieste di chiarimento al Governo in materia di dati personali.

Precisa che, dal punto di vista formale e regolamentare non vi è una preclusione a che un senatore faccia proprio un emendamento governativo e la circostanza è avvalorata da precedenti d'Aula. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, un emendamento governativo che si pone come obiettivo di far confluire un decreto-legge successivo all'interno di un altro decreto-legge in corso di conversione, disponendo l'abrogazione e la salvezza degli effetti delle relative disposizioni, non può essere assimilato a un emendamento ordinario, ancorché complesso e articolato. Osserva peraltro che, su questa prassi sempre più frequente, sarebbe opportuno fare un approfondimento nelle sedi opportune. La questione, allora, deve essere affrontata sul piano dell'ammissibilità. L'emendamento di trasfusione, infatti, pur non essendo necessariamente a iniziativa riservata, è ammesso all'esame - e sempre che superi positivamente il vaglio di proponibilità per materia - solo sul presupposto che l'esame delle disposizioni del secondo decreto venga traslato ed effettuato esclusivamente nell'ambito della trattazione del primo. Non sarebbe immaginabile, infatti, procedere in parallelo alla trasfusione e alla conversione, per gli inevitabili esiti di duplicazione e contraddittori che si avrebbero, in palese violazione del principio generale del "ne bis in idem" che pervade il Regolamento.

Ricorda che, proprio in 1ª Commissione, anche in tempi recenti, sono stati dichiarati inammissibili emendamenti a un decreto-legge che si proponevano di modificare disposizioni di altri decreti-legge in corso di conversione, oppure sono stati ammessi solo a seguito di una riformulazione che non avesse alcun impatto sul secondo decreto.

Nel momento in cui il Governo ha chiesto di procedere all'esame autonomo del disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, e la Commissione ha aderito a tale richiesta, sono venuti meno i presupposti per l'ammissibilità di un emendamento di trasfusione. Peraltro il testo 3 (così come il testo 2 cui si è sostituito) dell'emendamento 3.0.1000, su cui in concreto occorre pronunciarsi e che alla luce di quanto sopra è inammissibile, introduce modifiche al decreto-legge "capienze" operando di fatto una procedura emendativa che si sovrappone a quella che avrà luogo nella sede propria.

La scelta di procedere separatamente all'esame dei due decreti comporta anche che, con riguardo agli altri emendamenti, la proponibilità per materia delle proposte riferite al disegno di legge n. 2394 debba tenere conto dei contenuti di quest'ultimo e non già anche di quelli del disegno di legge n. 2409, che potranno essere utilmente presentati e ammessi all'esame con riferimento a questo secondo decreto. In via generale, comunque, sono stati ritenuti proponibili gli emendamenti riferiti alle disposizioni e alla materia del decreto, inclusi quelli che prevedono ulteriori applicazioni del *green pass* nonché il sottostante tema dei vaccini.

Sono invece da ritenersi improponibili per materia gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.19, 8.3, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

L'emendamento 9.0.1, inoltre, è ammissibile a condizione che sia riformulato sopprimendo la prima parte dell'alea, da: "In ottemperanza" a: "quella consigliata".

Informa, infine, che incontrerà il Presidente del Senato per acquisire, come di consueto, le sue valutazioni circa l'ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge n. 139 dell'8 ottobre 2021, recante misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 4 Capi, che affrontano molteplici temi. Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle permangono i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgano in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applichino le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi.

Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un'ulteriore disposizione consente, nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano: l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico (in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento); il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati; l'accesso alle strutture in zona bianca consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde.

Viene estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass, si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze.

Nel Capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni

generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.

L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, al fine di consentire il tempestivo esame delle richieste di referendum depositate entro il 31 ottobre 2021. A tale proposito, ricorda che vi è stata una proliferazione di quesiti referendari, a seguito dell'entrata in vigore della norma che ha consentito la raccolta di firme digitali.

L'articolo 6, oltre a estendere anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato dello scorso anno, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Nel Capo III, l'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di attivare ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

L'articolo 8 novella l'articolo 19 della legge n. 38 del 2001 recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia". In particolare, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

L'articolo 9, che introduce il Capo IV, reca disposizioni che estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e che ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali. Fatte salve le importanti disposizioni in materia di *revenge porn*, sottolinea come l'articolo necessiti di un particolare approfondimento, in quanto presenta alcune criticità, già evidenziate nel corso del dibattito sull'emendamento 3.0.1000 al testo del decreto-legge n. 127 del 2021.

L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Auspica che i diversi temi trattati nel provvedimento siano oggetto di approfondimento in un ciclo di audizioni informali di esperti dei rispettivi settori interessati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, il termine per l'indicazione dei soggetti da audire è fissato per le ore 18 di domani, mercoledì 27 ottobre, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è previsto per le ore 10 di venerdì 5 novembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, approvato, in prima deliberazione dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Loredana De Petris e Paola Nugnes; Loredana De Petris ed altri; Collina ed altri; Maria Alessandra Gallone; Patty L'Abbate; Emma Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (Esame)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Segnala che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera lo scorso 12 ottobre.

Rammenta che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato ed essendo trascorsi tre mesi dalla prima deliberazione, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione. Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che la Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto, a partire dal mese di ottobre del 2019, una lunga e accurata istruttoria che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di tre articoli che intervengono sugli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Introduce, inoltre, una riserva di legge statale che disciplini forme e modi di tutela degli animali.

All'articolo 2, con una modifica al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Un'ulteriore modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali.

Infine, nel corso della discussione nell'Assemblea del Senato, è stato aggiunto l'articolo 3 che prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento alla legge di tutela degli animali.

Sottolinea che, una volta approvato, il disegno di legge introdurrebbe la prima revisione costituzionale ai «Principi fondamentali» e la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta «Costituzione economica».

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole ed esprime apprezzamento per il lungo lavoro di mediazione che ha portato a un risultato soddisfacente per tutti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime soddisfazione per il lavoro svolto in prima lettura dalla Commissione affari costituzionali, che ha predisposto un testo ampiamente condiviso, tanto da essere approvato al Senato con la maggioranza dei due terzi, e confermato anche dalla Camera dei deputati.

Sottolinea che si tratta di un passaggio storico, in quanto si interviene sulla prima parte della Costituzione. Su questo aspetto alcuni costituzionalisti avevano manifestato molte perplessità, ma in realtà le modifiche apportate all'articolo 9 della Costituzione consentono di ampliare l'ambito della tutela attualmente limitata al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, in coerenza con le accresciute sensibilità dell'opinione pubblica in tema ambientale.

Ritiene particolarmente qualificanti, inoltre, le modifiche all'articolo 41, in quanto - consentendo di indirizzare l'attività delle imprese anche a fini ambientali, oltre che sociali - risultano decisive ai fini della transizione ecologica.

Dichiara pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo molto soddisfacente il risultato raggiunto con l'inserimento in Costituzione del principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre alla previsione di una riserva di legge statale per la tutela degli animali. Si tratta, infatti, di temi a cui da sempre il Movimento 5 Stelle annette

particolare importanza. Dopo questa modifica costituzionale, tutta la legislazione dovrà essere informata al principio per cui l'ambiente è considerato un bene comune.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, conferma il voto favorevole già espresso in prima lettura su un testo che, dopo un faticoso lavoro di mediazione da parte di tutte le forze politiche, ha ottenuto un ampio consenso, con il superamento delle questioni più divisive.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) dichiara con convinzione il voto favorevole del Partito democratico. In questa fase storica, ritiene particolarmente importante il riconoscimento della tutela ambientale tra i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel richiamarsi alle considerazioni espresse nel corso del dibattito in prima lettura, sottolinea la particolare rilevanza, anche da un punto di vista politico, della modifica costituzionale che ci si appresta ad approvare definitivamente. In tal modo, si attualizza, peraltro con ampio consenso, la Carta costituzionale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia l'astensione di Fratelli d'Italia, in coerenza con il voto espresso in prima lettura. Pur riconoscendo l'importanza di una tutela costituzionale dell'ambiente e della biodiversità, ritiene che la formulazione proposta potrebbe essere oggetto in futuro di interpretazioni fuorvianti.

Il [PRESIDENTE](#) esprime particolare soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che ha predisposto un testo su cui si è coagulato un generale consenso da parte dei due rami del Parlamento. Sottolinea che le modifiche apportate (dopo numerosi tentativi che risalgono addirittura alla Commissione Bozzi del 1983) non possono essere criticate sulla base della dichiarazione di intangibilità dei principi fondamentali della Parte I della Costituzione. Infatti tale intangibilità va intesa nel senso che non può essere affievolita la tutela dei valori in essa previsti. Il testo in esame, invece, amplia l'ambito della protezione, menzionando esplicitamente l'ambiente e comprendendo anche la biodiversità e gli ecosistemi.

Rivolge un appello ai Gruppi affinché sollecitino la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge costituzionale in esame entro la prossima settimana, in modo da approvarlo in seconda deliberazione in Senato - auspicabilmente ancora una volta con la maggioranza dei due terzi, al fine di evitare il *referendum* confermativo - prima dell'inizio della sessione di bilancio, e consentire poi alle Camere di esprimersi definitivamente all'inizio del prossimo anno. Del resto, l'Italia sta colmando con colpevole ritardo una lacuna che non esiste più da tempo negli ordinamenti di alcuni dei maggiori Paesi europei, come Spagna, Francia e Germania.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in seconda deliberazione, sul disegno di legge costituzionale.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

(2266) LA RUSSA. - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto*

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali
(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci
(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente [PARRINI](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere su testo ed emendamenti.
Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [2394](#)

Art. 3

3.0.1000 (testo 3)

[Augussori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*septies* è inserito il seguente:

"Art. 9-*octies*

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies* con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) *sopprimere l'articolo 8;*

c) *dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:*

«**Art. 8-bis**

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non

può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al

presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni."

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-ter

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-quater

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il

referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla

sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e

accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-novies

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (*Revenge porn*)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati,

possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.";

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di screening» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

3.0.1000 (testo 2)

Augussori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) sopprimere l'articolo 8;

c) dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere

superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-*ter*

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-*quater*

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-*quinqüies*

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto- legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-novies

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2-*quinqüesdecies* è abrogato;

b) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

d) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.":

f) all'articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-*quinqüesdecies*," sono soppresse;

g) all'articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere."».

4. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di *screening*» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

Art. 9

9.0.1 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

Dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
291ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo con osservazioni sul testo ma non si è ancora pronunciata sugli emendamenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **MANTOVANI** (M5S) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo M5S, soffermandosi su quelli più significativi. In particolare, l'emendamento 1.28 prevede che il lavoratore pubblico a cui scada la validità della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa possa portare a termine il turno di lavoro. La stessa disposizione è introdotta per il lavoro privato con l'emendamento 3.57.

Con l'emendamento 1.11 si intende inserire una modifica di buonsenso, esentando dall'obbligo della certificazione i soggetti che svolgano la propria attività lavorativa in forma individuale o completamente all'aperto.

L'emendamento 1.20 stabilisce che tra gli addetti ai controlli per la sorveglianza sanitaria nominati dal

datore di lavoro non possano esservi le guardie giurate, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei lavoratori.

Con l'emendamento 1.29, si intende equiparare l'importo delle sanzioni amministrative per lavoratori e datori di lavoro.

L'emendamento 4.2 precisa che le farmacie possano essere sanzionate, in caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi, se si riscontra una violazione del protocollo d'intesa o un'applicazione di prezzi superiori a quelli previsti dal protocollo stesso.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con cui si propongono differenti soluzioni per calmierare il prezzo dei tamponi, fissandolo a 5 euro. È stato calcolato, infatti, che in media la spesa mensile per i tamponi è di circa 200 euro e incide in modo eccessivo sui redditi più bassi.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, l'emendamento 5.8 precisa che la validità della certificazione verde per i soggetti guariti è di 12 mesi a decorrere dalla somministrazione e non dai 15 giorni successivi ad essa.

L'emendamento 5.11 equipara la validità della certificazione rilasciata ai soggetti guariti a quella di cui sono in possesso i vaccinati, estendendola da sei a dodici mesi.

Con l'emendamento 5.14 si consente anche ai laboratori di analisi di rilasciare la certificazione verde dopo l'esecuzione del test antigenico o molecolare.

Con l'emendamento 5.20, sono esentati dall'obbligo di *green pass* i soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito.

L'emendamento 5.21 ha lo scopo, invece, di favorire il riconoscimento dell'equivalenza di vaccini praticati all'estero, per non impedire l'accesso al luogo di lavoro a lavoratori provenienti da Paesi stranieri.

Infine, l'emendamento 8.0.1 prevede l'esonero dall'obbligo di esibizione del *green pass* per i lavoratori in modalità agile, mentre l'emendamento 8.0.2 stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità anche temporanea di effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea, preliminarmente, che gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega mirano a ridurre o eliminare, ove possibile, gli effetti negativi di alcune scelte applicative, che finiscono per causare disagi superiori rispetto ai benefici. Per esempio, si cerca di ridurre la platea dei soggetti obbligati a esibire il *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro, in modo da evitare assembramenti e code nelle farmacie per l'effettuazione dei tamponi.

Passa quindi a illustrare le singole proposte di modifica. Con l'emendamento 1.32 si sopprime la disposizione che assegna ai datori di lavoro l'incombenza di trasmettere al prefetto gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di esibizione della certificazione verde.

L'emendamento 2.0.1 estende l'applicazione della norma sul *green pass* ai bus turistici, al fine di aumentarne la capienza.

L'emendamento 3.4 riconosce ai lavoratori stranieri impiegati nel settore dei trasporti e della logistica, che svolgono attività in forma individuale, di esibire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi d'origine.

Secondo l'emendamento 3.60, le sanzioni non si applicano nel caso che le attività lavorative siano svolte in luogo aperto o in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.

L'emendamento 3.0.3 estende l'obbligo di esibizione del *green pass* agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati.

Con l'emendamento 5.2 si riconosce validità anche ai test salivari, che sono meno invasivi, mentre con l'emendamento 5.10 si estende a dodici mesi la validità della certificazione rilasciata a seguito di guarigione.

L'emendamento 5.16 estende la validità della certificazione rilasciata a seguito di test antigenico rapido o molecolare da 48 a 72 ore, mentre l'emendamento 5.17 riconosce validità ai certificati di vaccinazione rilasciati dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo.

Gli emendamenti 6.2 e 6.3 esentano dall'obbligo di esibizione del *green pass* i minori di diciotto anni che praticano attività sportive, soprattutto se queste non prevedano il contatto diretto o siano svolte all'aperto.

L'emendamento 8.2 consente l'accesso al servizio di biblioteca anche ai soggetti non muniti di certificazione verde per attività di prelievo e restituzione del materiale.

Con l'emendamento 9.0.2 si prevede l'indennizzo da parte dello Stato per danni causati da vaccinazione anche se non obbligatoria.

Passa, infine, alla illustrazione degli ordini del giorno. In particolare, con l'ordine del giorno G/2394/1/1 si impegna il Governo a definire i parametri oggettivi in base ai quali potrà essere dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

Con l'ordine del giorno G/2394/4/1 si affronta la questione drammatica dei lavoratori fragili e di quelli dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica, che hanno ricevuto l'indennità di malattia dall'INPS solo per i primi 180 giorni.

Ricorda di aver richiamato più volte l'attenzione del Governo su questo tema e auspica un intervento urgente almeno nel prossimo provvedimento.

Illustra quindi l'ordine del giorno G/2394/5/1 (testo 2), che è volto a scongiurare l'ampliamento dell'obbligo di esibizione del *green pass* ai minori di dodici anni.

Con l'ordine del giorno G/2394/8/1 si sollecita l'intervento del Governo per stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, mentre l'ordine del giorno G/2394/9/1 impegna l'Esecutivo a prevedere ristori per organizzatori di fiere e congressi.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, riservandosi di intervenire anche in sede di esame delle proposte di modifica, nell'interlocuzione con il Governo.

Sottolinea che Forza Italia concorda sull'impianto complessivo del provvedimento e sulla scelta tecnico-sanitaria che sta consentendo al Paese di iniziare la ripresa economica dopo la crisi dovuta al prolungato *lockdown* a causa della pandemia. Pertanto, gli emendamenti sono volti solo a migliorare l'efficacia del provvedimento in fase applicativa.

Per esempio, con gli emendamenti 3.26 e 3.31 si prevede che il datore di lavoro che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste per la tutela dei dati personali dei lavoratori può limitarsi a registrare la data di scadenza della certificazione verde ed è dispensato da ulteriori controlli quotidiani. Con l'emendamento 3.34 si stabilisce che i maggiori oneri per l'attuazione delle verifiche siano sostenuti dal committente, a favore dell'appaltatore.

Infine, gli emendamenti 3.38 e 3.43 consentono, per la sostituzione di lavoratori assenti ingiustificati, l'assunzione a tempo determinato di altri lavoratori per 30 giorni, rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), nel condividere le considerazioni della senatrice Mantovani, si sofferma su alcune proposte di modifica che ritiene più importanti. Innanzitutto, auspica che vi sia un orientamento condiviso nell'esentare dall'obbligo di esibizione del *green pass* i lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto o in forma individuale, così come i soggetti contagiati e non tracciati che abbiano un determinato valore anticorpale.

Ritiene poi opportuno equiparare le sanzioni previste per lavoratori e datori di lavoro.

Infine, illustra l'ordine del giorno G/2394/2/1, che impegna il Governo a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi sulla base dell'andamento epidemiologico e del *trend* delle vaccinazioni. Su tale atto di indirizzo, a suo avviso, sarebbe importante una convergenza da parte della maggioranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(270) Valeria VALENTE ed altri. - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il ciclo di audizioni informali si è concluso lo scorso 14 ottobre.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur premettendo di condividere gli obiettivi del provvedimento, ritiene opportuna una riflessione sulla sua utilità, in quanto si rischia una duplicazione di interventi rispetto ai poteri già esercitati dall'Autorità garante, che potrebbero invece essere meglio definiti e precisati.

Rileva, inoltre, che a volte la pubblicità risulta offensiva anche verso la figura maschile, sebbene il fenomeno sia molto più contenuto rispetto agli episodi lesivi della dignità della donna.

In conclusione, auspica un approfondimento per adottare una decisione quanto più possibile coerente con l'ordinamento e gli obiettivi proposti.

Il [PRESIDENTE](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di istituire un Comitato ristretto per favorire una convergenza sugli aspetti controversi.

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la proposta del Presidente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, per superare le questioni più divisive.

Sono quindi indicati dai Gruppi presenti i rispettivi componenti del Comitato ristretto: oltre al relatore Ruotolo, ne faranno parte i senatori Perilli, Pagano, Bressa, Valente e Grassi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 292 (pom.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
292ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bini, per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 19,35.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 3.60 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, che resta tuttavia sospeso su alcuni emendamenti.

Comunica altresì che, a seguito di valutazione congiunta con il Presidente del Senato, è riammesso all'esame l'emendamento 3.0.19, in quanto contiene disposizioni derogatorie per il personale sanitario limitatamente alla durata dello stato di emergenza, mentre l'emendamento 3.0.8, di cui era stata del pari richiesta la riammissione, - recando disposizioni già a regime - non può essere riammesso.

Avverte, infine, che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100, per recepire il parere della Commissione per le questioni regionali, e gli emendamenti 1.200, 1.300, 2.100, 4.100, 4.200 e 5.100 che contengono correzioni di *drafting*. L'emendamento 5.100, in particolare, sopprime una disposizione già inserita *medio tempore* in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Propone di accantonare l'emendamento 1.17, come anche gli emendamenti 1.21, 1.28, 1.37, 3.23, 3.57 e 5.19, in modo da individuare una unica riformulazione complessiva.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20 e favorevole sull'emendamento 1.22, nonché sull'emendamento 1.23, se riformulato nello stesso testo dell'emendamento 1.22. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.24 e 1.25. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.26 e 1.27 o a riformularli come l'emendamento 1.22.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 e 1.0.1.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1.9, di cui propone l'accantonamento. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.200 e 1.300 della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 01.1, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici 1.1, 1.2 e 1.3.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) (FdI) ritira l'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.8 decade per assenza della proponente.

L'emendamento 1.9 è accantonato.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11, relativi alla esenzione dall'obbligo di esibizione della certificazione verde per coloro che svolgono attività lavorativa individualmente da remoto o all'aperto.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Toninelli, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11.

L'emendamento 1.12 decade per assenza della proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.13.

L'emendamento 1.14 decade per assenza della proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è respinto.

L'emendamento 1.16 decade per assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.17 è accantonato.

Gli emendamenti 1.18 e 1.19 decadono per assenza della proponente.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.20, pur sottolineando che la proposta di

modifica era volta a risolvere alcune criticità emerse nel corso delle audizioni informali.

L'emendamento 1.21 è accantonato.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) fa proprio l'emendamento 1.23 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.22.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.22 e 1.23 (testo 2) sono approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.24 è respinto.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.25.

L'emendamento 1.26 decade per assenza della proponente.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.27.

L'emendamento 1.28 è accantonato.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.29, pur esprimendo considerazioni critiche sulla indisponibilità del Governo a prevedere sanzioni di pari importo per i lavoratori e i datori di lavoro.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.30.

Posto ai voti, l'emendamento 1.31 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.32.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che sia posto in votazione. La proposta di modifica, infatti, reca una norma di buonsenso, che esenta il datore di lavoro dall'obbligo di comunicazione al prefetto delle violazioni della norma sul certificato verde. Tale adempimento, infatti, dovrebbe spettare alle autorità preposte.

Posto ai voti, l'emendamento 1.32 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.33.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) ritiene paradossale che si pretenda di far vaccinare nuovamente le persone già vaccinate all'estero, seppure con vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno accantonare gli emendamenti relativi alle vaccinazioni in altri Stati.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.33.

Gli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36 sono improponibili.

L'emendamento 1.37 è accantonato.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.1, su cui la Commissione

bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.24 è respinto

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.100, 1.200 e 1.300 della relatrice.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) invita i proponenti degli emendamenti 1.17, 1.21, 1.28, 1.37, 3.23, 3.57 e 5.19 a riformularli nel seguente testo, che introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 del decreto-legge: «Art. 3-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-octies, è inserito il seguente: "Art 9-nonies. (Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa). 1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro"».

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), accogliendo l'invito della relatrice, riformula gli emendamenti 1.17 e 1.28, rispettivamente, in un testo 2, entrambi pubblicati in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.21 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.37 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), accogliendo l'invito della relatrice, riformula gli emendamenti 3.23 e 3.57, rispettivamente, in un testo 2, entrambi pubblicati in allegato.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 5.19 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.17 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.28 (testo 2), 1.37 (testo 2), 3.23 (testo 2), 3.57 (testo 2) e 5.19 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. invita il proponente dell'emendamento 2.5 a riformularlo come segue: «Al comma 1, capoverso «art. 9-sexies», comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole «e ai giudici popolari».». Propone di accantonare l'emendamento 2.6. Esprime parere contrario sugli identici 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 2.3.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.4 che, posto ai voti, è respinto.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.5 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN, è posto ai voti l'emendamento 2.5 (testo 2), che risulta approvato.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.6 e ne chiede l'accantonamento, i quanto relativo alla questione dei vaccini somministrati da autorità sanitarie estere.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.6.

Si passa all'emendamento 2.0.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di estendere anche ai bus turistici la previsione della capienza massima, come per i mezzi pubblici. Rileva, infatti, che questo è l'unico settore a cui è ancora applicata la restrizione dell'80 per cento della capienza, nonostante l'obbligo di esibizione del *green pass*.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che la proposta è condivisibile.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 2.0.3.

Su richiesta della relatrice [VALENTE](#) (*PD*), gli identici 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 sono accantonati.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.100 della relatrice.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 3.1 e 3.2, nonché sull'emendamento 3.3. Propone di accantonare l'emendamento 3.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.5 e contrario sugli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, nonché sugli identici 3.15, 3.16 e 3.17.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.18 e 3.19 e favorevole sull'emendamento 3.20. Invita i proponenti dell'emendamento 3.21 a riformularlo nel medesimo testo dell'emendamento 3.20. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.22, 3.24, 3.25, 3.26 e 3.27.

Invita i proponenti degli emendamenti 3.29, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33 a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 3.0.4, che propone di riformulare come segue: «1. All'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-septies, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro"».

Esprime parere contrario sugli identici 3.34, 3.35 e 3.36, nonché sull'emendamento 3.37 e sugli identici 3.38, 3.39 e 3.40. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47 e 3.48. Esprime parere favorevole sugli identici 3.49 e 3.50, nonché sull'emendamento 3.51, che risulterebbe assorbito dall'approvazione degli emendamenti 3.49 e 3.50.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.52 e contrario sugli emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.58 e 3.59. Propone di accantonare l'emendamento 3.60. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.61 e 3.62 e sugli identici 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66. Propone di accantonare

l'emendamento 3.0.1. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.2.

Invita i proponenti dell'emendamento 3.0.3 a riformularlo come segue: «1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto».

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.5. Propone di accantonare gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7. Esprime parere contrario sugli identici 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15, nonché sugli identici 3.0.16, 3.0.17 e 3.0.18. Propone, infine, di accantonare l'emendamento 3.0.19.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.3, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.4 è accantonato.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.5.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è approvato.

L'emendamento 3.6 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.7 e 3.8 sono respinti.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 3.9 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 3.10 decade per assenza della proponente.

Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Si passa agli emendamenti identici 3.15, 3.16 e 3.17.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 3.15.

L'emendamento 3.16 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.17 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.18, su cui peraltro la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.19 decade per assenza del proponente.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.20.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 3.21 in

un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.20.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.20 e 3.21 (testo 2) sono approvati.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.22.

Gli emendamenti 3.24 e 3.25 decadono per assenza della proponente.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.26.

L'emendamento 3.27 decade per assenza dei proponenti.

Si passa agli emendamenti 3.29, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.0.4.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) in assenza della proponente, fa proprio 3.0.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) propone di ritirare gli emendamenti 3.29, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33 per confluire sull'emendamento 3.0.4.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'emendamento in esame si limita a consentire ai lavoratori di chiedere di consegnare copia della propria certificazione verde.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) osserva che in effetti il datore di lavoro può scegliere se accettare la certificazione consegnata dai lavoratori.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la norma sarebbe significativa solo nel caso di aziende con un elevato numero di dipendenti.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) rileva che il secondo periodo del nuovo comma 1-bis, inserito dalla lettera b) dell'emendamento in esame, presuppone che la consegna sia avvenuta.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) mantiene gli emendamenti 3.29 e 3.33 e li riformula, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 3.28 e 3.30 e aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.31 e chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Pagano all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

L'emendamento 3.32 decade per assenza del proponente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la propria firma e quella dei senatori Pirovano, Grassi, Riccardi e Briziarelli all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.4 (testo 2), 3.29 (testo 2) e 3.33 (testo 2) sono approvati.

Si passa agli emendamenti identici 3.34, 3.35 e 3.36, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che una diversa formulazione, specificando che si tratta di cantieri privati, potrebbe superare la contrarietà della Commissione bilancio. Chiede pertanto di accantonare l'emendamento 3.34 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche il senatore [MALAN](#) (*FdI*) presenta di un testo 2 dell'emendamento 3.36, pubblicato in allegato, identico al 3.34 (testo 2).

Gli emendamenti identici 3.34 (testo 2) e 3.36 (testo 2) sono quindi accantonati. Di conseguenza, resta accantonato l'emendamento 3.35.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.37.

Si passa agli identici 3.38, 3.39 e 3.40.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede se il Governo sia disponibile a rivalutare il proprio orientamento, qualora l'emendamento fosse meglio precisato.

Il sottosegretario ACCOTO conferma il parere contrario.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia che ripresenterà l'emendamento in Assemblea.

Su richiesta della relatrice, l'emendamento 3.38 è accantonato.

L'emendamento 3.39 decade per assenza del proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.40.

L'emendamento 3.41 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.42 è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.43.

L'emendamento 3.44 decade per assenza del proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.45.

L'emendamento 3.46 decade per assenza della proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.47.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.48.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) in assenza delle proponenti, fa propri gli emendamenti 3.49 e 3.51. Riformula l'emendamento 3.51 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.49.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.49, 3.50 e 3.51 (testo 2) sono approvati.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 3.52.

Posto ai voti, l'emendamento 3.52 è approvato.

L'emendamento 3.53 decade per assenza della proponente.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.54.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.55, su cui peraltro la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.56.

L'emendamento 3.58 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.59 è respinto.

L'emendamento 3.60 (testo 2) è accantonato.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.61.

L'emendamento 3.62 decade per assenza della proponente.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.63.

L'emendamento 3.64 decade per assenza del proponente.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.65.

Posto ai voti, l'emendamento 3.66 è respinto.

L'emendamento 3.0.1 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.2 è respinto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 3.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 3.0.3 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 3.0.5.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ricorda che l'INPS e gli istituti scolastici provvedono al controllo del certificato verde da remoto e ricorrendo a una banca dati. Si potrebbe quindi estendere questa facoltà ai datori di lavoro privati. Ritiene incomprensibile la contrarietà di relatrice e Governo, dal momento che la norma eviterebbe assembramenti e favorirebbe l'organizzazione dei turni di lavoro.

Il sottosegretario ACCOTO precisa che per il Ministero del lavoro è sufficiente la facoltà prevista dall'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) prende atto e ritira l'emendamento 3.0.5.

Gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7 sono accantonati.

Si passa agli emendamenti identici 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 3.0.12 solo qualora sia già stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Il sottosegretario SILERI chiede di accantonare gli emendamenti in esame per consentire una verifica.

Gli emendamenti identici 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15 sono quindi accantonati.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.0.16.

L'emendamento 3.0.17 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.18 è respinto.

L'emendamento 3.0.19 è accantonato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e favorevole sull'emendamento 4.5. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.6 e 4.7, nonché sull'emendamento 4.8, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.9 e 4.10. Propone di accantonare l'emendamento 4.11.

Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 4.0.1 sostituendo la parola "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, nonché sugli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.200 della relatrice.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Chiede inoltre una rivalutazione del parere sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, volti alla riduzione del prezzo dei tamponi.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che gli emendamenti in esame propongono di calmierare i prezzi dei tamponi per tutelare i lavoratori incapienti. Chiede pertanto di accantonare quanto meno l'emendamento 4.0.4. Ritira invece gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.5.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che gli emendamenti 4.1, 4.6 e 4.7 riguardano lo stesso argomento della riduzione del prezzo dei tamponi. Peraltro, il parere della Commissione bilancio su questi emendamenti è sospeso. Chiede quindi di accantonare l'emendamento 4.6. Ritira invece gli emendamenti 4.1 e 4.7.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 4.2 e 4.4.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 4.3.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è approvato.

L'emendamento 4.6 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 sono respinti.

L'emendamento 4.11 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 4.0.4 è accantonato.

L'emendamento 4.0.6 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 4.0.7.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 e 4.200 della relatrice.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1. Propone di accantonare l'emendamento 5.2. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 5.3 in un testo identico all'emendamento 5.100. Propone di accantonare gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.7 e 5.8. Propone di accantonare l'emendamento 5.9. Esprime parere contrario sugli identici 5.10 e 5.11.

Propone di accantonare l'emendamento 5.12. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.13, 5.14, e 5.15, nonché sugli identici 5.16 e 5.16a. Propone di accantonare l'emendamento 5.17. Il parere è contrario sull'emendamento 5.18.

Propone di accantonare gli emendamenti 5.20 e 5.21. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.22 e 5.0.1. Propone di accantonare l'emendamento 5.0.2.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 della relatrice.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene necessario accantonare quanto meno l'emendamento 5.8, in attesa di conoscere il numero delle persone che si infettano di nuovo dopo la guarigione.

Il sottosegretario SILERI precisa di non disporre di questo dato. In ogni caso, si è verificato che la quantità o qualità degli anticorpi non è rilevante. È invece importante il tempo che trascorre dalla seconda dose di vaccino. Infatti, si osserva un aumento delle infezioni nei vaccinati dopo circa 9 mesi, per cui a prescindere dall'età è necessaria la terza dose, come peraltro accade per tutti i vaccini antigenici. In ogni caso il parere resta contrario.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se, trascorso l'ottavo mese dalla vaccinazione, siano state riscontrate forme gravi di infezione.

Il sottosegretario SILERI conferma che si sono manifestate anche forme di infezione grave.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

L'emendamento 5.2 è accantonato.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 5.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 5.100.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 5.3 (testo 2) e 5.100 della relatrice sono approvati.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 5.6.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.7 e 5.8 sono respinti.

La senatrice [DRAGO](#) (Fdl) sottoscrive l'emendamento 5.9, che resta accantonato.

Si passa agli emendamenti 5.10 e 5.11.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.10. Ritiene incomprensibile, infatti, la contrarietà della relatrice e del Governo sulla possibilità di estendere a 12 mesi la validità del *green pass* rilasciato a seguito di guarigione, come per quello da vaccinazione.

Con l'avviso favorevole della relatrice, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti identici 5.10 e 5.11.

È quindi accantonato anche l'emendamento 5.12.

Posto ai voti, l'emendamento 5.13 è respinto.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 5.14.

L'emendamento 5.15 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all'emendamento 5.16.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno estendere a 72 ore anche la validità del tampone rapido. Del resto, con l'estensione - già approvata - della validità del *green pass* da tampone fino alla fine del turno di lavoro, in sostanza la sua efficacia risulta già prolungata fino a 56 ore.

Il sottosegretario SILERI conferma il proprio orientamento contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 5.16 e 5.16a sono respinti.

L'emendamento 5.17 è accantonato.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 5.18.

L'emendamento 5.22 decade per assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 5.20 e 5.21 sono accantonati.

L'emendamento 5.0.1 decade per assenza del proponente.

L'emendamento 5.0.2 è accantonato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, sul quale peraltro vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3. Propone di accantonare l'emendamento 6.0.1.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 6.1 decade per assenza del proponente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 6.2.

Si passa all'emendamento 6.3.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) auspica un approfondimento sul contenuto dell'emendamento in esame, che esenta dall'obbligo del certificato verde i minorenni nella fascia da dodici a diciotto anni che svolgono attività sportiva all'aperto, praticano sport non da contatto e non utilizzano gli spogliatoi. In questo modo si diminuirebbe la pressione sulle farmacie, che potrebbero redistribuire i tamponi al prezzo calmierato di 8 euro, al momento riservati ai ragazzi.

Su richiesta della relatrice, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.3.

Resta quindi accantonato l'emendamento 6.0.1.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 7.

L'emendamento 7.0.1 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.0.1 e 8.0.2 e favorevole sull'emendamento 8.0.3. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5.

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 8.1 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all'emendamento 8.2.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene incomprensibile la contrarietà sull'emendamento in esame, che è volto solo a consentire lo svolgimento dell'attività di prestito bibliotecario anche ai soggetti non muniti di certificazione verde, peraltro svolte presso spazi dedicati; sul tema vi era stato anche un atto di indirizzo accolto, in altra sede, dal Governo.

Il sottosegretario SILERI precisa che il parere contrario è stato espresso non dal Ministero della salute ma da quello della cultura.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) ipotizza che sia difficile controllare se la persona si limiti a prendere in

prestato o restituire il libro e non si trattenga invece all'interno della biblioteca. In ogni caso, per consentire un approfondimento, propone di accantonare l'emendamento in esame.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma alla proposta di modifica in esame.

L'emendamento 8.2 è accantonato.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) chiede di accantonare gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, che esonerano dall'obbligo di esibizione del *green pass* i dipendenti pubblici e privati impegnati in attività lavorative in modalità di telelavoro o lavoro agile da remoto.

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 sono quindi accantonati.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.3 è approvato.

Gli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5 decadono per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 9.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 9.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, come precisato nella formulazione originaria dell'emendamento, la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 1998, si è già pronunciata sull'obbligo dello Stato di corrispondere un indennizzo per i danni causati da vaccinazione non obbligatoria. Ritenendo opportuno un approfondimento su questo tema, chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.0.1 (testo 2).

L'emendamento 9.0.1 (testo 2) è quindi accantonato.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 10.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 10.0.1.

Con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 10.0.1, che risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute plenarie già convocate per domani, giovedì 4 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2409 (decreto legge n. 139 del 2021 - accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, organizzazioni di pubbliche amministrazioni e protezione dati personali), che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [2394](#)

Art. 1

1.17 (testo 2)

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

«Art 9- nonies.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

1.21 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

«Art 9- nonies.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

1.23 (testo 2)

[Fedeli](#), [Vattuone](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.»

1.28 (testo 2)

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Pirro](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

«Art 9- nonies.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

1.37 (testo 2)

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

«Art 9- nonies.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

1.100

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «Per le regioni» inserire le seguenti: «, le province autonome».

1.200

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, sostituire le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino».

1.300

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» con le seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» con le seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «alla carenza» con le seguenti: «al mancato possesso»;

b) sostituire le parole: «e non sono dovuti» con le seguenti: «. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 6, dopo le parole: «Per i giorni di assenza ingiustificata» inserire le seguenti: «di cui al primo periodo».

2.5 (testo 2)

[Collina](#), [Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole «e ai giudici popolari».

Art. 3

3.21 (testo 2)

[Grimani](#), [Parente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

3.23 (testo 2)

[Toninelli](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Coltorti](#), [Catalfo](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-octies, è inserito il seguente:

«Art 9- nonies.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

3.29 (testo 2)

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità

di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

3.33 (testo 2)

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

3.34 (testo 2)

[Vitali](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 9-*septies*", dopo il comma 5 inserire il seguente:*

"5-*bis*. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente privato corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

3.36 (testo 2)

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1 capoverso "Art. 9-*septies*", dopo il comma 5 inserire il seguente :*

"5-*bis*. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente privato corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5."

3.51 (testo 2)

[Fedeli](#), [Vattuone](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-*septies*», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».*

3.60 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Al comma 1, capoverso «art. 9 septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis: Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa, compresa l'attività svolta nell'ambito dei lavori socialmente utili, venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico."

3.0.3 (testo 2)

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

3.0.4 (testo 2)

[Fedeli](#), [Vattuone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Grimani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Briziarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-septies, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

4.200

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso «9-quinquies», sostituire le parole: «del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater» con le seguenti: «del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater».

4.0.1 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Endrizzi](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

Art. 5

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3 (testo 2)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.19 (testo 2)

[Fedeli](#), [Vattuone](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-*octies*, è inserito il seguente:

«Art 9- *nonies*.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2394
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

Titolo breve: D-L 127/21 - estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento screening

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 257 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

[N. 262 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 450 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 461 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2021

[N. 463 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 467 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

[N. 469 \(ant.\)](#)

3 novembre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 260 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 262 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 264 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 179 \(ant.\)](#)

7 ottobre 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 266 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 259 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 260 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2021

[N. 261 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 263 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

13 ottobre 2021

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. 285](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), proposto lo schema di parere favorevole condizionato pubblicato in allegato, dichiara aperta la discussione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede un rinvio per approfondire la tematica.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritiene che il tema sia delicato e divisivo e pertanto auspica il mantenimento del parere all'interno dei confini tracciati dalla direttiva; ritiene che l'atto del Governo recepisca in maniera equilibrata la direttiva; auspica che il parere non rappresenti l'occasione per aprire spaccature che facciano emergere le differenze, su questo tema, all'intero della maggioranza.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur condividendo l'opinione dei colleghi sulla delicatezza del tema, aderisce pienamente al testo del parere proposto: ritiene che in esso siano stati invocati principi importanti, più volte affermati nella nostra Costituzione, ed auspica pertanto un confronto proficuo. Ciò nella speranza che non si perda l'occasione propizia per dare, finalmente, una veste alle garanzie dell'imputato, così tanto enfaticamente riconosciute dalla Costituzione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'opinione del senatore Cucca, ritenendo che non si debba perdere questa occasione per dare attuazione finalmente ai principi costituzionali; condivide pienamente la proposta di parere ed in particolare le condizioni poste dal relatore; preannuncia il proprio voto favorevole ed auspica che il testo del parere non venga modificato perché lo ritiene, allo stato, pienamente condivisibile.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), richiamata l'importanza del principio di non colpevolezza, ritiene necessaria l'apertura di un approfondito dibattito sul recepimento della direttiva europea. Esprime tuttavia perplessità su alcuni aspetti della proposta di parere che paiono escludere che gli ufficiali di polizia giudiziaria diano informazioni alla stampa: in determinate circostanze, il Procuratore della Repubblica dovrebbe poter autorizzare tali soggetti a parlare, al limite in sua presenza.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) precisa la differenza tra il concetto di presunzione di innocenza, che è prevista dalla direttiva europea, e la nozione di presunzione di non colpevolezza, cui si riferisce invece la nostra Costituzione all'articolo 27. Esprime perplessità su alcuni aspetti del parere paventando il rischio che, accogliendo le condizioni proposte, si possa porre il bavaglio all'informazione. Ritiene invece necessario intervenire sulla disciplina deontologica dei giornalisti e di coloro che spesso usano il potere dei mezzi di informazione: auspica pertanto che sia questo il terreno in cui trovare un equilibrio, tra diritto all'informazione e presunzione di non colpevolezza. Pertanto condivide l'opinione del senatore Mirabelli circa il fatto che il testo proposto al Governo rappresenti già una sintesi equilibrata.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condividendo l'opinione del senatore Cucca circa la necessità di difendere a spada tratta le garanzie dell'imputato; ritiene necessario che i processi non si svolgano "nelle edicole" ma nelle aule di tribunale. Condivide pertanto la proposta di parere, che anzi reputa per certi versi eccessivamente moderata; denuncia la pericolosità delle dichiarazioni "ad orologeria" rilasciate talvolta da organi inquirenti e magistrati agli organi di informazione proprio a ridosso degli appuntamenti elettorali. Non solo può esservi un uso distorto degli strumenti di indagine per finalità di opposizione politica: spesso le campagne mediatiche possono influire anche sull'opinione del giudicante condizionando l'esito di un processo penale importante.

Preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato una proroga di un'altra settimana, come conferma il sottosegretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato una proroga di un'altra settimana, come conferma il sottosegretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra

seduta.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (n. 290)

(Esame. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 22 aprile 2021 n. 53. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto. L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 13-*bis* della direttiva, contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nel decreto legislativo. L'articolo 2 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13-*octies* della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificata dalla direttiva 2019/1151, concernente la costituzione *online* delle società, attuando gli specifici criteri di delega contenuti nell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

In particolare si prevede (comma 1): la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio - mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato - per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse; l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del 1913) relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (art. 47-*bis* e 47-*ter*) e alla sua sottoscrizione (art. 52-*bis*); l'esecuzione dei conferimenti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato.

Specifiche disposizioni (comma 2) sono dedicate alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si realizza: l'accertamento dell'identità; la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Per le predette finalità si prevede che la piattaforma: utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014), assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il tracciamento di ogni attività; consenta, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta. Si dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi siano ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche mediante l'uso di modelli uniformi - redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio - adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo al compenso per l'attività notarile (comma 3). Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza: nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto; nel caso di cittadini residenti in Italia è previsto che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.

Si prevede infine (commi 5 e 6) che il notaio: interrompa la stipula dell'atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società; abbia facoltà di rettificare un atto informatico mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica.

L'articolo 3 riprende la disciplina della pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo il

testo dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132, come modificato dalladirettiva(UE)2019/1151; ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), sono rimesse le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema di interconnessione dei registri.

L'articolo 4 interviene in materia di *Business Registers Interconnection System* (BRIS), ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese. A seguito di questa interconnessione, nei casi di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana, non si applica l'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile, che richiede all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero di l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. L'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico; le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito richiedono un livello di sicurezza "significativo". L'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società. L'articolo 7 prevede l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 c.c. a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato. Specifiche disposizioni sono dedicate al trattamento dei dati personali con riguardo alle informazioni sulla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Secondo quanto specificato dall'articolo 12, l'efficacia di tali disposizioni decorre dal 1° agosto 2023. L'articolo 8 contiene la disciplina relativa alla consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), nonché dei parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione. L'articolo 9 prevede che le copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese: siano rilasciati in formato elettronico; siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni relativi alle società di capitali, di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 (comma 1). Si prevede inoltre che i medesimi uffici del registro delle imprese rendano consultabili, tramite il BRIS, anche informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali (comma 2). L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del decreto legislativo in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 12 dispone il differimento al 1° agosto 2023 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 relative alle informazioni sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità degli amministratori.

La Commissione conviene unanime sullo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, proposto dalla Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13a Commissione. Esame sul testo e sui relativi emendamenti e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo con riferimento all'articolo 5

che introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco e si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante - quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi - e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

Presenta infine lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è non ostativo con osservazione sul testo e in parte non ostativo in parte ostativo sugli emendamenti di competenza.

Dopo interventi del senatore [MIRABELLI](#) (PD), del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) e del sottosegretario SISTO, il seguito dell'esame è rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che pone rimedio ad una grave anomalia del contenzioso elettorale politico, che registra un vuoto di tutela in ragione del conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinario, giudice amministrativo e autodichia delle Camere; il disegno di legge n. 2390 intende corrispondere alle istanze presenti nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, depositata il 26 marzo 2021. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità. Già nella sentenza n. 259 del 2009, la Corte aveva ricordato come - con l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - si sarebbe potuta introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ma i termini di quella delega decorsero senza che il Governo la esercitasse.

La soluzione prefigurata nel disegno di legge riproduce in buona misura il testo allora proposto dalla commissione del Consiglio di Stato e poi inopinatamente stralciato dal Governo. Il riparto di giurisdizione, che rimonta alla legge di devoluzione del 1865, è sormontato seguendo l'indicazione della citata sentenza n. 259 del 2009, secondo cui "l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge - come prescrive l'articolo 103, primo comma, Costituzione, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla [sentenza n. 204 del 2004](#) di questa Corte". Piuttosto, è l'altro discrimine - quello verso il giudizio di convalida delle Camere - a rendere necessaria una apposita clausola di salvaguardia della competenza degli organi di verifica dei poteri, puntualmente presente all'articolo 1 del disegno di legge: essa rispecchia la giurisprudenza costituzionale di deferenza verso la ricognizione con cui le Giunte delle Camere ritengono di conoscere di ogni fase del procedimento elettorale, compresa quella precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo elettivo.

Alla giurisdizione esclusiva si aggiunge, nel testo, l'accentramento delle impugnazioni presso il TAR del Lazio, sede di Roma: si tratta di una individuazione del foro coerente con il fatto che le decisioni di riacquiescenza di liste o di dichiarazione d'invalidità delle candidature, adottate dagli Uffici centrali circoscrizionali, hanno una prima sede di riesame presso l'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso al TAR andrà proposto a due giorni dalla pubblicazione della decisione dell'Ufficio, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Illustra infine lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Dopo interventi dei senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo. Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge in titolo dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, le norme in esame prevedono in primo luogo (capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti (comunque denominati). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari - mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi (capoverso 7 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 8 dell'articolo 3, comma 1) - e viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore - a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19 e fermi restando, in ogni caso, l'esclusione di sanzioni disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (capoverso 7 citato dell'articolo 3, comma 1); tale sospensione, in ogni caso, non può avere una durata superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 dicembre 2021 (e ferma restando, entro quest'ultimo limite, l'applicazione tassativa - a prescindere dalla sospensione - del regime suddetto di assenza ingiustificata).

Riguardo alle norme sanzionatorie per le violazioni dei divieti o obblighi di cui agli articoli 1 e 3 in esame - norme stabilite dai capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e dai capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1, e dai richiami ivi posti - si rileva che per le suddette ipotesi di violazione del divieto di accesso da parte del lavoratore, di mancata definizione, da parte del datore di lavoro, entro il

15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche o di mancato svolgimento delle verifiche (anche a campione), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro, ovvero a 600 e 1.500 euro nella fattispecie suddetta di violazione del divieto di accesso; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Le disposizioni oggetto di richiamo pongono altre norme o rinvii normativi, riguardo alla disciplina della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla misura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Le sanzioni in esame sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati (da parte dei datori di lavoro) dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione medesima. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Per la suddetta violazione del divieto di accesso, sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati possono trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi.

L'articolo 2, attraverso l'inserimento nel decreto-legge n. 52 del 2021 prevede che i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi. Nel dettaglio l'articolo 9-*sexies*, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa, se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari. Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare esso proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici

rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative; in particolare il testo impegna le farmacie - in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2 - ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2. In caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Dopo un intervento [PRESIDENTE](#), la RELATRICE si riserva di avanzare una proposta complessiva di parere alla luce anche degli emendamenti che dovessero essere trasmessi, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione di merito per la loro presentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante il decorso del termine regolamentare per l'espressione del parere sul disegno di legge n. 2305, la Commissione di merito ha proceduto alla conclusione dell'esame. Il [PRESIDENTE](#) avverte che non vi è quindi materia per deliberare.

IN SEDE REFERENTE

[\(1948\) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero](#)
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di dare per acquisita la relazione, già svolta in sede redigente sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il disegno di legge in titolo, per le sue caratteristiche di ordine generale, prosegua in modo disgiunto rispetto ad altri disegni di legge. Dopo un intervento della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), precisa che nulla impedisce che le audizioni, che l'Ufficio di Presidenza integrato dovrebbe tenere, possano riguardare l'intera questione della revisione della geografia giudiziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) illustra la genesi del suo disegno di legge n. 2356, in attesa di assegnazione, e non si oppone a che intanto si svolgano le audizioni prefigurate dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver invitato i Gruppi ad indicare i soggetti da audire, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Sul complesso delle proposte del Presidente la Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** comunica che è convocato, al termine della seduta plenaria, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 285

La 2a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

premessi che:

- la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva(UE) 2016/343, «con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario» in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;
- il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni contenute nella direttiva;
- l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo II, rubricato "presunzione di innocenza", oltre a prevedere che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), dispone all'articolo 4 in merito ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo;
- sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole" prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

- il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 2, comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato "pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106";
- l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, con l'introduzione della possibilità per il procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di informazione, nei casi di "particolare rilevanza pubblica dei fatti", tramite conferenze stampa;
- introdurre specificatamente tale facoltà, attualmente non prevista in modo testuale nell'ordinamento, non risulta coerente con quanto stabilito dalla direttiva; ancora meno coerente è il riferimento alla "particolare rilevanza pubblica dei fatti", formula equiparabile ad "interesse mediatico" dei fatti e totalmente estranea dal concetto di "interesse pubblico" come declinato dalla direttiva al considerando 18; la possibilità di tenere conferenze stampa, inoltre, non è in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 attualmente vigente - sul quale l'atto in esame non è intervenuto - che dispone che "ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento";
- lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono "altri rilevanti ragioni di interesse pubblico": qualora non venisse chiarito quale interesse pubblico prevale sul diritto alla presunzione di innocenza, tale formulazione si presterebbe a un'applicazione differenziata e discrezionale;
- l'articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in linea con il disposto della direttiva;
- l'articolo 6 della direttiva sull'onere della prova prevede l'obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato;
- l'articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio effetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti e sulla riparazione per ingiusta detenzione;
- in riferimento all'articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato proprio al fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo;
- l'articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:
 - all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano soppresse le parole "oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa";
 - al fine di rendere effettivo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n.106 del 2006 attualmente vigente, che prevede che le informazioni fornite siano attribuite in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento, sia previsto il divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati;
 - all'articolo 3, comma 1 lettera c), si preveda che la facoltà di interlocuzione con gli organi di informazione sia esclusiva del procuratore della repubblica e che gli ufficiali di polizia giudiziaria o gli uffici stampa delle forze di polizia non siano autorizzati a fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato;

- 2) quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi:
 - si chiarisca che nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti non possono essere tratte conseguenze dal silenzio o dall'assenza;
 - sia specificato all'articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

- 3) quanto all'articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-*bis* in merito all'istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole "al giudice che lo ha emesso" con le seguenti: "all'ufficio del giudice che lo ha emesso".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 290

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, viste anche le osservazioni espresse dalla 10ª Commissione, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere:

- non ostativo sul testo dell'articolo 5 del testo e sugli emendamenti 5.36 (Papatheu), 5.37 (De Petris), 5.38 (De Petris), 5.39 (Faraone), 5.40 (Nugnes), 5.41 (Moronese), 5.42 (De Petris), 5.43 (Auddino), 5.44 (Gaudiano), 5.45 (De Petris), 5.46 (L'Abbate), 5.47 (Taricco), 5.48 (De Petris), 5.49 (Bergesio), 5.50 (La Pietra), 5.51 (Durnwalder), 5.52 (Pavanelli), 5.53 (Abate), 5.54 (Moronese), 5.55 (L'Abbate), 5.56 (L'Abbate), 5.57 (Bruzzzone), 5.58 (Arrigoni), 5.59 (Mirabelli), 5.60 (L'Abbate), 5.61 (Bruzzzone), 5.62 (Faraone), 5.63 (L'Abbate), 5.64 (Moronese), 5.65 (Abate), 5.66 (L'Abbate), 5.67 (Pavanelli),

- 5.68 (Gallone), 5.69 (Abate), 5.70 (Pavanelli) e 5.71 (Abate), ad esso riferiti;
- non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b), con la seguente osservazione: prestare la massima attenzione alle due circostanze attenuanti ad effetto speciale (nuovi sesto e settimo comma nella disposizione novellata), poiché si rischia di alterare l'equilibrio tra le parti del processo. Il medesimo parere non ostativo con osservazione si estende agli emendamenti 6.1 (Fenu), 6.4 (De Petris), 6.5 (Naturale), 6.6 (Taricco), 6.7 (La Pietra), 6.8 (Durnwalder), 6.9 (Bruzzone), 6.10 (L'Abbate), 6.11 (L'Abbate), 6.12 (L'Abbate), 6.13 (De Petris), 6.14 (Bruzzone), 6.15 (Gallone), 6.16 (Ferrazzi), 6.17 (De Petris) e 6.18 (De Petris), ad esso riferiti.
 - non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e sugli emendamenti 6.3 (De Petris), 6.19 (De Petris), 6.20 (Pavanelli), 6.21 (L'Abbate), 6.22 (Zaffini), 6.23 (Nugnes), 6.24 (Taricco), 6.25 (La Pietra), 6.26 (Durnwalder), 6.27 (Naturale), 6.28 (Gallone), 6.29 (L'Abbate) e 6.30 (De Petris), ad esso riferiti;
 - non ostativo sugli emendamenti 6.2, 6.31, 6.39, 6.0.1 nonché, nella misura in cui la Commissione di merito ritenga utile la previsione di un nuovo reato, gli emendamenti 6.32 (Nugnes), 6.33 (Gallone) e 6.34 (Nugnes);
 - ostativo sugli emendamenti 6.35 (De Petris), 6.36 (Gallone), 6.37 (Gallone) e 6.38 (Nugnes), ma soltanto perché fuoriescono dalla *sedes materiae* per affrontare temi attualmente oggetto della Commissione primaria della Commissione giustizia;
 - ostativo sugli emendamenti 6.40 (De Petris), 6.41 (De Petris), 6.42 (De Petris) e 6.35 (De Petris), ma solo perché affrontano il tema dell'estensione del nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, appena introdotto dall'articolo 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134 ([Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari](#), prima della sua stessa entrata in vigore (19 ottobre 2021)).
- Sulla restante parte del disegno di legge e sugli altri emendamenti nulla da osservare, per quanto di competenza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare

un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Né viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato. Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive

di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza *Agrokompleks c. Ucraina* (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguarda un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguarda un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi

(incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
262ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021: esso reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali. L'articolo 6 estende alle

società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Più in particolare, in competenza si segnala che l'articolo 3 opera una revisione della disciplina (del suddetto codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le novelle di cui alle lettere *f*) e *g*) modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto. In primo luogo, si prevede la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda per i casi in cui l'inottemperanza all'invito, da parte della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre dodici mesi. La norma vigente prevede invece che tale sospensione sia disposta "nei casi più gravi", sempre con riferimento al mancato adempimento successivo all'invito suddetto, il quale è effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto. Resta fermo che, in tutti i casi in cui non si ottemperi all'obbligo nei sessanta giorni successivi all'invito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in via generale, per le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni; si ricorda che i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 516,46 euro ed a 2.582,28 euro. In secondo luogo, le novelle in esame prevedono che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie attività, verifichi la veridicità dei rapporti aziendali in esame ed introducono una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rapporto mendace o incompleto; i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro. Tali limiti sono superiori ai corrispondenti limiti minimi e massimi della suddetta sanzione relativa all'inottemperanza all'invito alla redazione e trasmissione del rapporto; si rileva che il caso di incompletezza del rapporto appare meno grave rispetto all'ipotesi di completa omissione, per cui è ragionevole interpretare la norma nel senso che - per i casi di incompletezza - trova preventiva applicazione la procedura prevista per l'invito ad adempiere.

Si propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene, con l'astensione del senatore Balboni.

(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il testo base NT1 del relatore, nel presupposto che il voto finale ne realizzi la convergenza di tutti i disegni di legge in titolo ed esaurisca, quindi, la sede

consultiva prevista su alcuni di essi: esso - in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione - reca interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In competenza, il testo non presenta tematiche strettamente sanzionatorie, ma limitati profili civilistici sui quali non c'è nulla da osservare, così come per tutti gli emendamenti proposti. Tra di essi, peraltro, l'emendamento 10.0.1 (Ferrara) - volto all'istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie - potrebbe utilmente coordinarsi con le iniziative che prevedono già oggi scansioni di atti processuali realizzate con risorse del Ministero della Giustizia: a tal fine, la presenza di tale Ministero nella proposta Fondazione va accolta con favore e la rete dei "musei del ricordo", che si intenderebbe conseguire, andrebbe coordinata in una piattaforma integrata con l'Archivio digitale Pio La Torre, con gli "Archivi del Novecento" e con la rete degli "Archivi per non dimenticare", tutte iniziative che già oggi provvedono a realizzare archivi virtuali, attraverso la messa a disposizione sul *web*, di "documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine", come proposto nell'emendamento. Per questi motivi propone conclusivamente l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene all'unanimità.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto contrario, manifestando perplessità sul meccanismo del *green pass* obbligatorio sui luoghi di lavoro: tale misura è contraria alla nostra Costituzione fondata sul lavoro e contrasta con la direttiva europea che prevede che il *green pass* non debba comportare discriminazioni. Fa presente, inoltre, come tale misura abbia provocato disagi alle piccole aziende, che hanno difficoltà rimpiazzare i dipendenti che non possono entrare nei luoghi di lavoro perché non in possesso del *green pass*; non solo è scorretto imporre in maniera indiretta la vaccinazione sui luoghi di lavoro, ma ciò produce il rischio di penalizzazioni per le aziende italiane in difficoltà nella filiera produttiva.

Paventato il rischio che tale misura rappresenti un freno alla ripresa economica del Paese, ritiene altresì che l'obbligo di ricorrere al tampone a spese del lavoratore sia gravemente lesivo ed ingiustificato; si potevano, invece, trovare soluzioni alternative più funzionali quali il distanziamento sociale o l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda come il tema della vaccinazione obbligatoria sia stato ampiamente discusso durante la precedente legislatura in occasione dell'estensione dell'obbligo

vaccinale per i minori. Auspicando il ricorso ad un obbligo vaccinale vero e proprio, non condivide l'opinione del senatore Balboni sulla funzionalità delle misure alternative alla vaccinazione; ricorda come in questo momento - in Inghilterra come in Francia o in est Europa, Paesi nei quali non è stato reso obbligatorio il *green pass* a differenza di quanto accaduto in Italia - la situazione dei contagi sia fuori controllo, per cui apprezza la scelta del Governo - sia pure incompleta - di farsi carico della libertà dei cittadini di non infettarsi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che non parteciperà al voto.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta della Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ([n. 313](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di regolamento, che è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.

Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021. Con l'articolo 1 è definito l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco. L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-ter disposizioni attuative del codice di procedura civile - introdotto dalla legge n. 31 del 2019 - ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. L'articolo 5 stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla fase istruttoria e a quella decisoria. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione, subordinandolo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni - entro il 30 giugno di ogni anno - di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero. L'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. L'articolo

10 disciplina la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiarati per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. L'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegandola alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione; sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione; mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei. L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento. Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione. L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a raccogliere le istanze dei senatori ed a valutarle ai fini dell'espressione del parere, che potrebbe aver luogo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che, seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

L'Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Nel dettaglio l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'[art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012](#)); per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'[art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012](#)); per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'[art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013](#), da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'[art. 2 della legge n. 4 del 2013](#).

L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione

d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1 della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.

Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari ecc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole

professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'articolo 5 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2). Si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3); si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ([articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011](#)) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L'articolo 12, reca una serie di abrogazioni.

Il disegno di legge n. 1425 di iniziativa dei senatori Santillo e altri, poi, è volto - come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta - "a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta

fondamentale".

Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro svolto dai professionisti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché la promozione del contrasto all'evasione fiscale) del disegno di legge. L'articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla p.a. nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere: corredata da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile (in materia di contratto d'opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale). Nella lettera di affidamento dell'incarico è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'[articolo 2233, comma 2, del codice civile](#) (ai sensi del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiarazione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico. In mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costituiscono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino alla avvenuta integrazione. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore propone che si svolga un breve ciclo di audizioni con cui l'Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta della Commissione sui due disegni di legge in titolo: ciò mediante un'attività istruttoria che potrebbe contemplare anche l'acquisizione di contributi scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla InarCassa).

Non facendosi osservazioni la Commissione conviene sulla proposta del relatore ed il Presidente invita i Gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdì 29 ottobre 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** - con riferimento agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso - dà conto della riformulazione dell'emendamento 3.2 (testo 2) a firma Mirabelli, Cirinnà e Rossomando, pervenuta lo scorso 4 agosto e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. Indi, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il relatore **PEPE** (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa la necessità di una concertazione politica tra i capigruppo della maggioranza, prima della seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale
(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Stante la richiesta del sottosegretario MULÉ di concertarsi con il Dicastero competente, prima di offrire una risposta alla reiterata richiesta della Commissione di lumi in ordine alla preannunciata proposizione di un testo emendativo del Governo, il **PRESIDENTE** richiede per la seduta di domani la presenza del rappresentante del Governo competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede che venga posto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2326: ai fini della proroga del termine della Commissione di inchiesta sulla comunità "Il Forteto", la relativa Presidente ha infatti fatto pervenire al Relatore la richiesta documentazione istruttoria.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
450ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), nel rappresentare la difficoltà di organizzare i lavori nella attuale Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, chiede che in futuro si disponga di un'aula più idonea allo svolgimento delle sedute della Commissione bilancio, prospettando la possibilità di ritornare nell'aula della 5a Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel comprendere le considerazioni del senatore Damiani, fa tuttavia presente la ristrettezza degli spazi dell'aula della Commissione bilancio, anche ai fini del rispetto delle normative di sicurezza, nonché nella prospettiva dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di affrontare tale questione, rappresentando tuttavia che lo svolgimento delle sedute di questa settimana nella Sala Capitolare è condizionato dalla necessità di procedere alle audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2021.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra la seguente proposta di parere sul testo del decreto-legge:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacità consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio."

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime perplessità in merito all'osservazione contenuta nella proposta di parere, riguardante la previsione di un apposito diritto di segreteria in favore delle camere di commercio.

Il RELATORE osserva come il suddetto rilievo vada nello stesso senso di una proposta emendativa presentata nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come il provvedimento in esame introduca una procedura transitoria per disciplinare le fattispecie fallimentari, nelle more dell'entrata in vigore del codice sulla crisi d'impresa.

A tale riguardo, rappresenta possibili criticità finanziarie indirette connesse al fatto che l'accesso alla nuova procedura di negoziazione e al concordato semplificato venga consentito sia agli imprenditori in crisi conclamata sia a quelli che versano in una situazione di crisi lieve.

Evidenzia peraltro come un'eccessiva apertura delle maglie della legge fallimentare non costituisca un elemento positivo per i conti pubblici e per il gettito erariale.

Altresi, esprime perplessità in merito alla soppressione della norma che limitava l'accesso al concordato preventivo ai soggetti che avessero liquidato almeno il 20 per cento della massa debitoria.

Pur nella consapevolezza che tali rilievi rivestono anche aspetti di merito, reputa comunque opportuno darne conto, in considerazione del loro effetto, sia pure indiretto, sui conti pubblici.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), pur comprendendo le perplessità espresse dal presidente Pesco, osserva come l'accesso alla procedura negoziata sia comunque subordinato al vaglio preventivo della segreteria della commissione della Camera di commercio, nonché alla valutazione *ex post* dell'esperto, il cui ruolo risulta cruciale, anche in considerazione della necessità che tali figure siano altamente qualificate e dotate della dovuta esperienza aziendale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità manifestate dal presidente Pesco, in ragione del dato fattuale rappresentato da un diffuso numero di aziende che tendono a indebitarsi in maniera molto rilevante.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulle connessioni tra la procedura negoziata e l'apertura di ipoteche giudiziali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.6, che appare ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.7, con particolare riguardo all'applicabilità della misura della sospensione di tutte le procedure esecutive fino a dodici mesi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, che prevedono, oltre alla nomina di un esperto, l'affiancamento di un ulteriore soggetto con comprovata esperienza nello specifico settore economico, e l'istituzione di un ulteriore elenco a cura delle Camere di commercio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicitamente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della formazione e della gestione dell'elenco degli esperti. Occorre valutare la possibile portata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Si valutino altresì le

proposte 3.39 e 3.41, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispettivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell'elenco degli esperti e di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla lettera b), che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere per la gestione della piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analoghi emendamenti 3.66 e 3.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a cui sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione della struttura informatica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27, in base alle quali - per far fronte ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa - si ricorrerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commercio medesime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8, 11.9 e 11.10, laddove consentono l'accesso delle imprese agricole alla procedura di sovraindebitamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modifica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento dei distretti turistici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell'imprenditore. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, che aumentano da settantadue a centoventi le rate mensili per l'assolvimento dei debiti tributari. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5 e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 che sembrerebbero ampliare i casi in cui può essere portata in detrazione la variazione dell'Iva. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 14.11. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori pubblici qualificati

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 (che prevede la possibilità di nominare la società Fintecna S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 19.2 (che contempla tra l'altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2, che sembra ampliare il beneficio dell'esdebitazione, con possibili impatti sui crediti dell'erario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.8, in tema di pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini

del rilascio del documento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al concordato preventivo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. Per quanto riguarda l'emendamento riferito all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1, sull'impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 all'acquisto di beni strumentali e non utilizzate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4), recanti l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con particolare riguardo all'istituzione di un nuovo elenco di consulenti e alla loro attività. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5), sull'alimentazione del Fondo per le vittime dell'usura, con particolare riguardo alla copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.8 (recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia degli incentivi all'occupazione), 23.0.9 (in tema di sgravi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine) e 23.0.10 (recante un esonero contributivo totale per incentivare l'occupazione nel settore turistico). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.0.13, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 23.0.14 e 23.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.16, che interviene sul codice civile in tema di commissariamento delle società cooperative. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (recante l'autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari), 26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame da avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giustizia, con effetti sulla dotazione organica). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della Cassa depositi e prestiti per il supporto nell'attuazione degli interventi pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a valere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento x1.1 (già 26.0.6), recante una delega per il recepimento di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6, in quanto recante maggiori oneri, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.7.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede di sospendere l'esame della proposta 1.7, al fine di verificare se sia possibile acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in merito agli emendamenti segnalati all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10 e 2.11, per assenza di relazione tecnica.

Chiede poi di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 2.3, stante la necessità di acquisire

un'integrazione della relazione tecnica.

Successivamente, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 3, 5, 11 e 13, mentre concorda con l'avviso non ostativo in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Passando agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 14, chiede l'accantonamento della proposta 14.1, mentre esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Analogamente, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 14.5 e 14.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che la modifica della disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione non sia suscettibile di determinare maggiori oneri.

Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti 14.5 e 14.6, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 14.11 per assenza di relazione tecnica, mentre chiede l'accantonamento degli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 15.1 e 15.2, formula un avviso non ostativo sulle proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 18.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 19 e 20, ne chiede l'accantonamento.

Sull'emendamento 21.0.1, esprime quindi un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

I senatori [DELL'OLIO](#) (M5S) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 21.0.1, per approfondirne le eventuali implicazioni finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4).

Il PRESIDENTE chiede al Governo di valutare la possibilità di una riformulazione di tali proposte, subordinando l'inserimento di nuove finalizzazioni del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ad un previo monitoraggio sull'effettivo tiraggio delle risorse già allocate.

Prospetta quindi l'accantonamento degli emendamenti citati, nonché delle proposte 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), pur comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, reputa comunque opportuno un approfondimento, considerando che il tema sollevato da tali proposte emendative è ricorrente e merita una riflessione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei citati emendamenti 23.0.6 e 23.0.7.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14 e 23.0.15, in quanto produttivi di oneri non correttamente quantificati né coperti e risultando in ogni caso necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.16, nonché sull'unico emendamento riferito all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 23.0.14, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 26 e 27, nonché l'emendamento x1.1 (già 26.0.6).

Si esprime, invece, in senso non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.9, 2.10, 2.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.7, 2.3, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 13.0.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 15.1, 15.2, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.14, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (già 26.0.6), 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.28 (già 2.12), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

[\(2371\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere sul testo già reso alle Commissioni di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di

funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia); con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in

relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio."

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante elementi informativi sull'utilizzo del fondo unico per lo spettacolo richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori a sostegno della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per le attività di controllo connesse all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di

lavoro previste agli articoli 1 e 2. Rappresenta poi che il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 - modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi, tramite farmacie e altre strutture sanitarie, a prezzi calmierati. A tale riguardo, relativamente alla quantificazione dell'onere, la relazione tecnica sembrerebbe aver considerato solo i minorenni dai 12 ai 18 anni, mentre la norma comunque consente di agevolare anche la somministrazione di test alla platea dei maggiorenni che, tra l'altro, in virtù degli obblighi imposti per l'accesso al lavoro, potrebbe registrare un aumento significativo del numero delle richieste di somministrazione del *test*. Pertanto, si rende necessario acquisire chiarimenti volti a suffragare la correttezza delle stime effettuate. Sempre in relazione al comma 1 dell'articolo 4, osserva che, pur essendo prevista una copertura al comma 3, manca invece la norma autorizzativa di spesa. In particolare, poiché il comma 1 modifica una norma vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021.

Altresì, considerato che, al comma 3 dell'articolo 4, viene ridotto il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe confermato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per il 50 per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Considerato che il comma 13 del predetto articolo 44 prevedeva che "le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021" e che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 21 settembre 2021, la deroga prevista sembrerebbe comportare riflessi onerosi, dal momento che, in assenza della norma in esame, le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato, senza ulteriori destinazioni alla spesa.

Con riguardo all'articolo 7, risulta opportuno acquisire chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell'onere relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, che sembrerebbe leggermente sottostimato dalla relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 260 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, riguardo all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 1, atteso che la finalità di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, secondo il tenore letterale dell'alinea ["Anche al fine (...)"], non risulta esaustiva.

Relativamente al comma 2, ove si stabilisce che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, trattandosi non di una riduzione parziale ma totale delle aliquote relative agli oneri generali suddetti. A tale proposito, segnala che la Relazione tecnica ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero

incidere sull'entità del gettito. In particolare, considerato che sembra non si sia tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica appare poco prudentiale, per cui occorre avere chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.

In relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, andrebbe confermato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, chiede conferma che, dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale finalizzato a contrastare i fenomeni di elusione tramite l'innalzamento dei livelli di garanzia della tracciabilità del tabacco, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero fornite rassicurazioni che l'utilizzo delle risorse ivi previste, oltre a presentare le necessarie disponibilità, non determini pregiudizio a impegni già assunti o ad attività già programmate a legislazione vigente e non rimodulabili, con particolare riguardo alle quote delle aste impiegate a copertura.

Fa inoltre presente che tutte le disposizioni di spesa contenute nel provvedimento risultano oneri di parte corrente, mentre le coperture indicate nell'articolo 5, secondo quanto risulta dall'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presentano in parte la natura di risorse in conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa: al riguardo, occorre acquisire specifici elementi di informazione e di chiarimento, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 262 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre acquisire elementi informativi sulle risorse disponibili per l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di premi per la realizzazione di pareti vegetali, tenuto conto del richiamo alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del successivo articolo 9.

Occorre poi avere conferma, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dalle attività preliminari e correlate all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica, fornendo anche chiarimenti sulla competenza al compimento di tali attività.

In merito all'articolo 6, andrebbe confermato che per le attività del Tavolo tecnico e dell'Osservatorio del settore florovivaistico siano sufficienti le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Riguardo all'articolo 9, si richiedono informazioni specifiche sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, considerato che al comma 5 del medesimo articolo sono finanziate solo attività di ricerca e di sviluppo.

Analogamente, in relazione all'articolo 11 si chiedono elementi ulteriore a conforto della congruità dello stanziamento di 1 milione di euro previsto al comma 2, in relazione alle attività connesse all'attuazione

del Piano di comunicazione e promozione di cui al comma 1. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare, al comma 1, che la definizione e l'attuazione del Piano debba avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di dare risposta ai rilievi sopra formulati, risulta necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta della relatrice, facendo presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (n. 299)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sul testo avanzati dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo hardware (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il software già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
- per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;

per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive; in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti".

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire il proprio avviso in una successiva seduta.

La RELATRICE preannuncia l'intendimento di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione riguardante la stima dei costi per l'acquisto di tre elicotteri Agusta, per i quali sembrerebbe essere stato previsto, nella relazione tecnica, un costo complessivo di 15 milioni di euro, somma che, invece, sembrerebbe sufficiente per l'acquisto di un solo elicottero. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga il contenuto del provvedimento e dei relativi emendamenti, ricordando, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2).

Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali.

Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sul testo del disegno di legge, a condizione che venga approvato l'emendamento del relatore 16.100, in una versione riformulata di cui dà lettura alla Commissione.

In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice, formula un avviso contrario sulla proposta 3.1, per maggiori oneri, evidenziando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.10, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.1 (testo 2), ritenendole foriere di maggiori oneri e rappresentando in ogni modo la necessità di acquisire idonea relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 9.1 (testo 2), fornendo argomentazioni a sostegno dell'assenza di oneri derivanti da tale proposta emendativa.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 9.1 e l'accantonamento della proposta 9.1 (testo 2).

In merito alle proposte 9.6 e 9.6/1, ne dispone l'accantonamento, in quanto riguardanti sempre il tema dei permessi sindacali affrontato anche dall'emendamento 9.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulla proposta 9.9 per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, alle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, formula un avviso contrario, in quanto tali emendamenti, per la loro formulazione, determinano incertezza nella normativa di riferimento.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) illustra la portata dei suddetti emendamenti, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 12.5, 14.0.1, 15.3 e 15.4, in quanto recanti maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

In seguito, si sofferma sull'emendamento 16.100, condizionandone l'avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura e ricordando che il parere non ostativo sul testo è condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione testé riformulata.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) prende atto dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, ribadendo comunque le considerazioni precedentemente svolte sugli emendamenti all'articolo 9 e dissentendo dall'argomentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui la definizione del numero dei distacchi e dei permessi in una fase precedente alla contrattazione può determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, alla luce delle richieste di approfondimento del senatore Mininno, verranno accantonate le proposte 16.100 e 16.100/1.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.3 e 17.4, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede una rivalutazione da parte del Governo.

Si riserva peraltro di trasmettere, per le vie brevi, una nota scritta volta a specificare le argomentazioni svolte in seduta sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 11, 16 e 17.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 18.2

e 18.3, per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti, per consentire al Governo di approfondire le richieste di chiarimento sollevate dal senatore Mininno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 461 (ant.) del 21/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021
461ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, la necessità di richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.100, con particolare riguardo al capoverso 4-*bis*, che prevede l'istituzione di un sistema aereo di vigilanza antincendio, il quale sembra presentare profili di onerosità. In relazione ai subemendamenti ad esso riferiti, fa presente che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.100/1 e 1.100/2; richiede poi la relazione tecnica sul subemendamento 1.100/5, che sostanzialmente sostituisce la proposta 1.100, nonché sulla riformulazione 1.100/5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.4 e 1.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1, segnalato dal Governo, mentre non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2) e 3.100. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analoga all'emendamento 1.0.2). Segnala poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Rileva che

occorre altresì valutare le proposte 4.1, 4.26 e 4.27, segnalate dal Governo. Fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 4.40 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento 5.18 (testo 2). Non vi sono inoltre osservazioni sulla proposta 5.26 (testo 2). Rileva che occorre valutare le identiche proposte 5.28 e 5.29, nonché la riformulazione 5.29 (testo 2), in tema di incentivi regionali per la riduzione delle aree percorse dal fuoco. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Richiede poi la relazione tecnica sull'emendamento 5.100, che attribuisce al Comando unità forestali dei carabinieri il coordinamento per lo spegnimento degli incendi boschivi, nelle more del dispiegamento del dispositivo previsto. In relazione ai subemendamenti, non vi sono osservazioni sul 5.100/1, mentre si richiede la relazione tecnica sul 5.100/2, sul transito all'Arma dei Carabinieri del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato. Segnala che occorre valutare inoltre le proposte 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33, segnalate dal Governo. Occorre altresì valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli analoghi emendamenti 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2) e 5.59 (testo 2), sull'avvalimento da parte dei comuni del supporto tecnico delle regioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che non vi sono osservazioni sulle proposte 6.4 (testo 2), 6.4 (testo 3) e 6.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, segnala che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4, nonché la riformulazione 7.4 (testo 2). Rileva che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Occorre inoltre avere conferma dell'assenza di oneri della proposta 7.0.1 (testo 2), che differisce dalla riformulazione richiesta dal Governo sul testo base per il riferimento anche ai contratti e agli accordi collettivi regionali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Fa altresì presente l'opportunità di valutare, su segnalazione della Commissione, le proposte 7.1 e 7.2, soppressivi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, sulle modalità di finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si valuti la proposta 8.3, segnalata dal Governo, in tema di destinazione degli ulteriori fondi del PNRR di cui all'articolo 8, comma 1.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alla proposta 1.100 e ai relativi subemendamenti, ricorda di aver espresso una valutazione non ostativa sul subemendamento 1.100/5 (testo 2). Si riserva invece di pronunciarsi sulla proposta 1.100/5 (testo 3), da ultimo trasmessa dalla Commissione di merito.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, allo stato, vi siano le condizioni per esprimere un parere non ostativo quantomeno sulla proposta 1.100/5 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti in questione sono stati accantonati nella seduta di ieri al fine di acquisire ulteriori elementi informativi e, possibilmente, anche la relazione tecnica sul subemendamento assentito.

Invita comunque i Gruppi ad esprimersi sull'ulteriore accantonamento dell'insieme delle proposte riferite all'emendamento 1.100.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva che nella seduta di ieri sono stati chiesti chiarimenti sull'eventuale onerosità delle convenzioni con gli *avio club* e *aero club* locali, ma sul punto non sono ancora pervenuti elementi informativi ulteriori. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'esame delle proposte per consentire gli approfondimenti del caso.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), al di là del merito della proposta, che ritiene comunque

discutibile, si dichiara perplesso sulla possibilità di concludere convenzioni con soggetti privati senza oneri per lo Stato, richiamando al riguardo analoghe valutazioni svolte dalla Commissione in precedenti occasioni sul tema della onerosità delle varie forme di accordi e collaborazioni. Condivide pertanto l'opportunità di accantonare l'esame di tutte le proposte in questione.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) reputa che la discussione in corso esuli dai profili di competenza della Commissione bilancio e vada rimessa alle valutazioni della Commissione di merito. Considera invece appropriato, nel caso specifico, aderire all'avviso di nulla osta espresso dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, che hanno manifestato un'istanza di maggiori delucidazioni sui costi del Sistema aereo di vigilanza antincendio, dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 1.100 e dei subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/5, 1.100/5 (testo 2) e 1.100/5 (testo 3).

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si riserva di esprimere il proprio avviso sulla proposta 1.52 (testo 2), appena trasmessa dalla Commissione di merito, e chiede di accantonare ulteriormente le proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.3 (testo 4), 1.0.4 e 1.0.5, in attesa del completamento dell'istruttoria richiesta.

Sugli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21 si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a determinarne gli effetti finanziari.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda, riguardo alle proposte accantonate riferite all'articolo 2, che si tratta della proroga della scadenza di una graduatoria di concorso, che non comporta alcun obbligo di assunzione per le amministrazioni pubbliche, anzi può determinare risparmi di spesa connessi alla mancata indizione di nuovi concorsi. Rileva comunque, su emendamenti analoghi, una certa disomogeneità nelle valutazioni espresse dal Governo e dalla Commissione, che pone un problema di coerenza metodologica.

Ne chiede quindi l'ulteriore accantonamento.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 3.1, mentre non ha nulla da osservare, per quanto di competenza, sull'emendamento 3.1 (testo 2). Con riferimento alla proposta 3.100, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di comprenderne l'impatto finanziario, si pronuncia in senso contrario, mentre si riserva di valutare la riformulazione 3.100 (testo 2), appena pervenuta.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la valutazione anche del testo base 3.100, per consentire una considerazione unitaria con la relativa riformulazione.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 4.11, a condizione che sia riformulata nella stessa versione indicata per l'emendamento 1.0.2.

Manifesta invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.0.4 e 4.0.5, nonché sugli emendamenti 4.1, 4.26 e 4.27.

Non ha invece nulla da osservare, per quanto di competenza, sulla proposta 4.40 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 4.0.4.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) interviene per segnalare che, a suo avviso, l'emendamento 4.26 non presenta profili di onerosità.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito di un breve approfondimento, prospetta l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti 4.26 e 4.27, che in effetti si limitano ad ampliare i soggetti istituzionali

coinvolti nell'istruttoria prevista dall'articolo 4, comma 2, finalizzata ad individuare gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi nelle aree interne.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel rilevare come l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze appaia sempre più di frequente motivato non da rilievi finanziari ma da ragioni di merito, invita il Governo a tenere una posizione coerente con un criterio di valutazione ancorato ai profili di finanza pubblica.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) richiama l'attenzione anche sull'emendamento 4.1, che a suo avviso non presenta profili di onerosità, limitandosi a riprodurre, in gran parte, il testo del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) osserva al riguardo che la principale differenza con il testo è rappresentata dalla definizione delle aree naturali protette a cui si riferiscono le risorse. Ritiene comunque opportuno accantonarne l'esame per un supplemento di istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 5.18 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.28 e 5.29, mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulla riformulazione 5.29 (testo 2).

Si pronuncia in senso contrario anche sulla proposta 5.34 per possibili oneri, nonché sugli emendamenti 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33, che risultano peraltro ritirati presso la Commissione in sede referente.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2) e 5.59 (testo 2).

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), intervenendo sull'emendamento 5.29 (testo 2), osserva che anche la riformulazione sancisce un obbligo per le regioni e un corrispettivo diritto per i danneggiati e pertanto, a suo avviso, pone comunque un problema di risorse a carico degli enti territoriali.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente sia sufficiente a superare le eventuali criticità di carattere finanziario, trattandosi per il resto di questioni da rimettere alla discussione di merito.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ricorda che, in effetti, l'obiezione sul testo base riguardava proprio l'assenza di un riferimento alle risorse, che sembrerebbe superata dalla riformulazione.

La rappresentante del GOVERNO, pur reputando apprezzabile la notazione del senatore Errani in ordine alla persistente imperatività della formulazione della proposta, ritiene che il profilo finanziario sia comunque fatto salvo dal limite delle risorse disponibili.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) evidenzia la distinzione tra autorizzazione e obbligo di attivazione, che assume comunque rilievo per la valutazione dei profili finanziari.

Il [PRESIDENTE](#), nel sottolineare che un diritto, nell'ottica della finanza pubblica, si converte in un onere difficilmente comprimibile o modulabile, considera opportuno un supplemento istruttorio sull'emendamento 5.29 (testo 2), e ne dispone l'accantonamento.

In relazione agli emendamenti 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33, pur a fronte del loro ritiro presso la Commissione di merito, prospetta comunque in via prudenziale l'espressione di un parere contrario, anche in vista della discussione in Assemblea.

Con riguardo, infine, alla proposta 5.18 (testo 2), ritiene opportuno un ulteriore accantonamento anche ai fini di una possibile riformulazione volta a inserire una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in merito all'emendamento 5.18 (testo 2), fa notare che l'impiego di tecnici esperti da parte della pubblica amministrazione comporta, di regola, un onere.

La sottosegretaria SARTORE, proseguendo nella valutazione degli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 e 8, concorda con la valutazione non ostativa espressa dalla relatrice sulle proposte 6.4 (testo 2), 6.4 (testo 3) e 6.15 (testo 2).

Conviene altresì con la Commissione sull'onerosità degli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.4 (testo 2). Con riguardo alla proposta 7.5, formula una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.

Non ha quindi osservazioni da formulare sull'emendamento 7.0.6, mentre si riserva di valutare la proposta 7.0.12 (testo 2), appena trasmessa dalla Commissione di merito.

Sugli emendamenti 7.1 e 7.2, segnalati dal senatore Errani, esprime un avviso contrario, in quanto la soppressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 determina criticità per lo svolgimento dei rapporti dell'Istituto di geofisica e vulcanologia con il Dipartimento della protezione civile, nonché al corretto trasferimento e alla gestione contabile delle risorse ivi previste.

Infine, sulla proposta 8.3 manifesta una valutazione contraria, in quanto la misura incide sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con possibili effetti sulla sua realizzazione.

Interviene per formulare una richiesta di chiarimenti la senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni riferiti disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 4.0.5, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4 (testo 2), 7.0.6 e 8.3.

Sull'emendamento 4.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'Interno a legislazione vigente.»".

Sull'emendamento 7.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione.»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 4.26, 4.27, 4.40 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2), 5.59 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.4 (testo 3), 6.15 (testo 2) e 7.0.1 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.100, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/5, 1.100/5 (testo 2), 1.100/5 (testo 3), 1.52 (testo 2), 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.3 (testo 4), 1.0.4, 1.0.5, 2.19, 2.20, 2.21,

3.100, 3.100 (testo 2), 4.1, 4.0.4, 5.18 (testo 2), 5.29 (testo 2) e 7.0.12 (testo 2).".

La proposta della relatrice è posta in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai chiarimenti chiesti dal relatore sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il **PRESIDENTE** (*M5S*), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
 - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
 - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpellato *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14.

Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la

valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ([n. 302](#))
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.
In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:
- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranches di finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranches di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano (n. 308)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ([n. 309](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ([n. 311](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di

effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ([n. 312](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 467 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
467ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto della decisione dei senatori Questori che consente anche alla Commissione bilancio di riunirsi nella propria aula fruendo della sua piena capienza, preannuncia l'intenzione, già anticipata al Presidente, di chiedere, a tutela della salubrità dell'ambiente, di collocare ivi un purificatore d'aria.

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) si associa alla richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che la richiesta sarà sottoposta all'attenzione dei senatori Questori.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostativo su tutti gli emendamenti accantonati.

Nessuno chiedendo la parola, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti

precedentemente accantonati 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101, 2.102, 4.104 (testo 2) e 30.0.100/1, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1571, 374 e 1503-A) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, in base alla quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, che la disposizione corrisponde all'emendamento 2.25 sul quale è stato espresso alla Commissione di merito un parere di semplice contrarietà. Propone, pertanto, di ribadire per l'Assemblea il parere di semplice contrarietà sull'articolo 2, comma 8, ultimo periodo e di esprimere un parere non ostativo sul resto del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa e sui profili finanziari della disposizione dell'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, su cui la relatrice propone di confermare il parere di semplice contrarietà già espresso in relazione al corrispondente emendamento.

Dopo l'intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) che, pur manifestando perplessità nel merito, non ravvisa in effetti criticità, anche indirette, sotto l'aspetto finanziario, il PRESIDENTE e la RELATRICE ritengono preferibile, in via prudenziale, confermare il parere di contrarietà semplice sulla disposizione in questione.

Il PRESIDENTE comunica che è appena stato trasmesso dall'Assemblea l'emendamento Coord.1, di Coordinamento formale del testo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

All'esito di un breve confronto, a cui prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (M5S), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), il PRESIDENTE, non rilevando con tutta evidenza impatti sulla finanza pubblica, prospetta l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 8, sul quale esprime un parere di semplice contrarietà. Il parere è non ostativo sull'emendamento Coord.1."

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (Logistic Support Ship - LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C!-E*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto nel suo complesso si pone l'obiettivo di rinnovare le unità della precedente generazione attraverso l'acquisizione di due unità di moderna concezione. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 15 anni.

Il programma avrà uno sviluppo per *tranches* successive, per un costo complessivo stimato in 823 milioni di euro, di cui: la prima *tranche* (acquisizione della prima unità LSS e relativo sostegno tecnico logistico decennale) - che ammonta a 411,5 milioni di euro - sarà finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-01) per 232 milioni di euro e sugli stanziamenti derivanti dal Fondo investimenti dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7120-42) per 179,5 milioni euro; la *tranche* successiva sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nello stato di previsione della Difesa, il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. Nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in titolo, viene riportato il cronoprogramma dei pagamenti, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 86), con i medesimi impegni finanziari previsti.

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C!-E*) si riserva di predisporre uno schema di osservazioni da sottoporre alla Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) fa presente che è pervenuta la proposta 9.0.1 (testo 2), sulla quale occorre richiedere la relazione tecnica.

Riepiloga, quindi, i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 01.1, 1.24, 1.34 e 1.0.1, mentre non ha nulla da osservare, per quanto di competenza, sulla proposta 1.17.

Tra gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e non segnalati dal relatore, subordina la valutazione non ostativa dell'emendamento 1.8 a una riformulazione di cui dà lettura, mentre sulla proposta 1.36 fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha richiesto l'acquisizione della relazione tecnica al fine di verificarne la neutralità finanziaria, e pertanto ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE, anche in vista del prossimo avvio della sessione di bilancio, richiama l'attenzione sul tema, già affrontato in precedenti provvedimenti, della previsione di un indennizzo per i familiari del personale sanitario deceduto nell'ambito del contrasto al COVID-19.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) al riguardo ricorda che, presso la Commissione sanità, è in discussione un disegno di legge che prevede un riconoscimento, consistente in un credito d'imposta, per i medici morti in relazione all'emergenza sanitaria, facendo presente che si attende la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver ricordato che sulle proposte relative all'articolo 2 non vi sono osservazioni, passa a richiamare le criticità segnalate sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, chiede di accantonare le proposte 3.48, 3.62, 3.0.1 e 3.0.19, su cui è necessario acquisire la relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ritiene che gli emendamenti 3.48 e 3.62 non presentino, anche a una prima lettura, alcuna criticità di carattere finanziario e reputa necessario, in casi del genere, che la Commissione riaffermi un criterio di giudizio coerente con le proprie attribuzioni.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.0.1, sostiene che la proposta, al di là delle valutazioni di merito, non determina alcun impatto sul bilancio pubblico.

Il sottosegretario FRENI, su richiesta del senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), precisa che, sulla base dell'istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, l'emendamento 3.0.1 risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti, per cui, in assenza di apposita relazione tecnica che fornisca elementi al riguardo, viene espresso un parere contrario; tuttavia, per consentire gli approfondimenti del caso, anche mediante l'acquisizione di una relazione tecnica, ribadisce l'opportunità di accantonarne l'esame.

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'emendamento 3.0.1000 del Governo è stato ritirato. Sulle proposte 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.19, che risultano dichiarate improponibili presso la Commissione di merito, prospetta di valutare l'opportunità che la Commissione bilancio non si pronunci.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), rimarcando l'importanza, già emersa in precedenza, di tale questione dal punto di vista metodologico, considera necessario adottare sul punto un criterio definitivo e omogeneo, che consenta di superare le difficoltà riscontrate nel passato.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), condividendo la prospettazione del Presidente, ritiene che non possa essere dato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento per il solo fatto che esso risulti improponibile, senza ulteriori verifiche.

Il PRESIDENTE precisa che la questione del parere contrario si pone, in realtà, non per tutti gli emendamenti improponibili, ma soltanto su quelli segnalati dalla Commissione per criticità di carattere finanziario.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel convenire sulla necessità di individuare un criterio coerente e uniforme, invita a considerare l'opportunità di definire un protocollo o un'intesa tra i Presidenti delle Commissioni permanenti per trovare una soluzione condivisa ed efficace alla questione dell'esame in sede consultiva degli emendamenti improponibili.

Il PRESIDENTE, non essendovi osservazioni in senso contrario, conferma che nel caso specifico non si procederà ad esprimere il parere sugli emendamenti improponibili; si riserva comunque di valutare per il futuro, con la Commissione, l'efficacia di tale soluzione, avuto anche riguardo alla necessità di evitare, nei rapporti con le altre Commissioni in sede referente, equivoci e omissioni.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.24, 1.34, 1.0.1, 3.3, 3.18, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.55.

Sull'emendamento 1.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è prevista la possibilità" delle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,". Si segnala altresì, in merito al medesimo emendamento, che il riferimento normativo all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, deve intendersi più correttamente riferito al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, ad eccezione delle proposte 1.36, 3.48, 3.54, 3.62 e 3.0.1, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e seguenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva,

dei disegni di legge n. 2437 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) e n. 2326 (Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 469 (ant.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
469ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, nel rinviare alla nota n. 269 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, anche con particolare riguardo alle previsioni di cui alle seguenti disposizioni: articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis (modifiche al codice della strada); articolo 2, commi 1-bis e 1-ter (affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero); articolo 2, commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies (società per la gestione in house delle autostrade statali in regime di concessione); articolo 5 (disposizioni sulla funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); articolo 6 (disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali); articolo 11 (rifi naziamento del Fondo 394/81); articolo 13 (misure di agevolazioni per i comuni).

Il sottosegretario FRENI deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo appena espresso alla Commissione di merito sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che le spese per la proroga dei lavori della Commissione d'inchiesta fino alla scadenza della XVIII legislatura, stabilite nel limite annuo di 50 mila euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.36 (segnalato dal Governo e, allo stato, improponibile presso la Commissione di merito).

In merito agli emendamenti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.48, 3.62 e 3.0.1 (segnalate dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.60 (testo 2).

Risultano allo stato improponibili, presso la Commissione di merito, gli emendamenti 3.0.9 (che comporta maggiori oneri), 3.0.10 (che necessita di relazione tecnica), 3.0.11 (che necessita di relazione tecnica) e 3.0.19 (segnalato dal Governo).

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 (al momento improponibili presso la Commissione di merito).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

Il sottosegretario FRENI innanzitutto riporta che, facendosi interprete delle richieste della Commissione, ha sollecitato gli uffici competenti ai fini della predisposizione delle relazioni tecniche sugli emendamenti accantonati nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Quindi, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 4.81 e 4.0.6, nonché sulla richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, sui quali chiede di valutare l'accantonamento dell'esame in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal relatore, chiede di accantonare altresì la proposta 4.0.1, in attesa dell'acquisizione di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 4.0.7, che risulta identico a una proposta emendativa già approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021.

Ad una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) risponde il [PRESIDENTE](#), che poi dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 5, su cui il relatore non ha osservazioni da formulare, chiede di valutare l'accantonamento degli emendamenti 5.2, 5.7, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2, in vista dell'acquisizione delle relative relazioni tecniche.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 6, esprime un avviso contrario sull'emendamento 6.1, dal momento che non è chiaro come dalla ridestinazione delle somme ivi previste e considerati i mesi mancanti alla fine dell'esercizio, tale diversa destinazione non possa generare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per il 2022.

Nel concordare con il relatore sull'assenza di osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, con riguardo alle proposte relative all'articolo 8 si esprime in senso contrario sull'emendamento 8.0.2, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, in relazione alla sostituzione del personale docente.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel sostenere che il lavoro agile ivi previsto non determini costi di sostituzione, chiede l'accantonamento dell'esame per consentire gli opportuni approfondimenti istruttori.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 5.2, 5.7, 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2, nonché dell'emendamento 8.0.2.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, concorda con il relatore sulla richiesta di relazione tecnica per le proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, di cui ritiene opportuno il rinvio dell'esame così da permettere le verifiche sui profili finanziari.

Conviene infine con il relatore sull'assenza di osservazioni, per quanto di competenza, sull'emendamento riferito all'articolo 10.

Il [PRESIDENTE](#) dispone altresì di accantonare l'esame degli emendamenti 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 4 a 10 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.8, 4.0.6, 4.0.7 e 6.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 10, fatta eccezione per le proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20, 5.0.2, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione un'ulteriore nota istruttoria recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice con riguardo ai profili di copertura dell'articolo 7 del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul disegno di legge n. 727, formulata dalla Commissione il 17 febbraio 2020.

Il sottosegretario FRENI prende nota della sollecitazione.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine dell'odierna seduta antimeridiana è convocato un Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
260ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) (n. 98)
(Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra la proposta di nomina in titolo, sulla quale propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Maria Domenica [CASTELLONE](#) (M5S), Margherita [CORRADO](#) (Misto-I'A.c'è-LPC), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [MARILOTTI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [NENCINI](#) (IV-PSI), [RAMPI](#) (PD), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 15 voti favorevoli.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione del disegno di legge in titolo deve essere rinviata, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che si è concluso poco fa il ciclo di audizioni informali sulle iniziative in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il relatore [VERDUCCI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato alla replica, il [PRESIDENTE](#), avendo acquisito l'assenso del relatore, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 settembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 2285, già approvato dalla Camera, assunto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 24 emendamenti e 4 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un'ulteriore seduta domani giovedì 23 settembre alle ore 8,45 al fine di esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, ove trasmesso e assegnato in tempo utile. Avverte inoltre che è stato presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*". Propone di esaminare tale disegno di legge, assegnato in sede consultiva, nelle sedute che saranno convocate a partire dalla prima settimana di ottobre.

Sulle proposte del Presidente concorda la Commissione.

In merito agli interventi nella seduta di ieri concernenti l'attività consultiva della 5ª Commissione, il [PRESIDENTE](#) segnala il dibattito che si è svolto in quella Commissione nella prima seduta pomeridiana di ieri e i lavori svolti in sede consultiva, che hanno riguardato anche disegni di legge assegnati alla Commissione 7ª.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) interviene brevemente per informare i commissari in merito a un incontro che egli ha avuto con rappresentanti dello *European Research Institute*, fondato da Rita Levi Montalcini, e sui temi affrontati, che a suo giudizio potrebbero essere condivisi dalla generalità dei componenti della Commissione, anche mediante la presentazione di un'apposita iniziativa legislativa.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 23 settembre, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2305](#)

G/2305/1/7

[Boldrini](#), [Iori](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

all'albo professionale dei biologi, sezione A, possono accedere laureati con titoli Magistrali in Classi (LM) molto diverse tra loro, riferite a molteplici ambiti, come sanità umana ed animale, ambiente, nutrizione, igiene e sicurezza alimentare, ricerca, ecologia, biologia animale, biologia vegetale, biologia marina, genetica umana e animale, biologia forense, botanica, agricoltura, controlli merci origine biologica, economia e capitale naturale, laboratori farmaceutici, etc., peraltro con provenienza da lauree triennali ulteriormente disomogenee, anche con inserimenti da triennali che non

danno accesso all'Albo B della professione;

ciò determina una situazione per cui sia l'ordine professionale, che il Consiglio Universitario Nazionale, hanno previsto la riarticolazione dell'attuale esame di stato in più esami, ciascuno per ambiti diversi, come accade peraltro ad esempio nel caso della professione di ingegnere al fine di andare verso una canalizzazione dei titoli di laurea verso esami abilitanti selettivi, peraltro definendo con precisione i titoli di triennale da possedere in aggiunta e coerenza alla laurea magistrale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di disciplinare l'albo professionale dei biologi in relazione alle diverse classi di laurea, prevedendo altresì con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca la suddivisione delle competenze professionali di cui all'articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato.

G/2305/2/7

[Drago, Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario valutare una revisione generale delle procedure e metodi di selezione dei candidati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

ogni anno il test d'accesso diviene infatti motivo di dibattito per una pluralità di ragioni legate alla presenza di errori nei quesiti, errate formulazioni degli stessi o irregolarità di varia natura, oltre all'ambiguità di quesiti che non risultano oggettivamente funzionali all'accertamento della conoscenza delle materie trattate dal test bensì volte a indurre in errore per favorire una scrematura che perde inevitabilmente le caratteristiche qualitative e attitudinali;

alla luce dell'organica e storica carenza di personale medico arruolato al Servizio Sanitario Nazionale, divenuta drammaticamente evidente nel corso della crisi pandemica, la revisione del sistema di accesso ai corsi universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia acquisisce carattere di necessità e urgenza;

impegna il Governo:

ad avviare una revisione profonda delle modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia volto a favorire una effettiva verifica della propensione e dell'attitudine alla materia sanitaria, ad esempio, posticipando il test d'accesso al termine del primo anno valutando le conoscenze acquisite sulla base dei crediti formativi raggiunti;

a valutare l'opportunità di avviare un graduale ampliamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa, anche attraverso investimenti strutturali, tale da pervenire ad un adeguato soddisfacimento del fabbisogno di risorse umane e strumentali tale da garantire il diritto primario alla salute.

G/2305/3/7

[Drago](#)

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario vagliare le opportunità di superamento delle lacune e criticità inerenti la classe delle lauree magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-87;

considerato che:

riguardo alle prospettive di riforma, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84, ha già manifestato nell'ambito delle audizioni svoltesi presso la medesima Commissione 7^a in merito al provvedimento in esame le proprie considerazioni e istanze;

tale Ordine ha in particolare illustrato l'esigenza di innovazione nel campo delle politiche e dei servizi sociali, rivelatosi strategico nel corso della crisi pandemica, e al contempo di adeguare il livello della formazione degli Assistenti sociali in Italia agli standard europei e internazionali, con particolare riguardo alla conformità dei *curricula* degli operatori alle linee guida relative agli standard educativi approvati dall'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dalla Federazione Internazionale degli assistenti sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguati investimenti sul potenziamento dei tirocini curriculari e assicurare che essi siano svolti in presenza di un professionista assistente sociale regolarmente iscritto all'Albo;

a prevedere un congruo aumento nei piani di studio delle materie di indirizzo specifico per almeno un terzo dei CFU complessivi.

G/2305/4/7

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 102 del decreto "*Cura Italia*" ha introdotto la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, che ha consentito di disporre quanto prima del necessario personale medico abilitato;

le concrete ricadute positive attese da tale innovazione normativa hanno costituito il presupposto per una riflessione sulla necessità di attuare un intervento legislativo di più ampio respiro, volto a semplificare le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, non solo in ambito sanitario, per assicurare una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

è questo l'obiettivo fondamentale che il disegno di legge sulle lauree abilitanti persegue, assicurando la presenza di specifici contenuti nei percorsi formativi universitari e garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi della prova abilitativa, il cui superamento consentirà ai giovani di conseguire, al termine del percorso di studi, il titolo di laurea abilitante all'esercizio della relativa professione;

il disegno di legge è stato considerato, anche a livello europeo, una leva fondamentale di accelerazione del percorso unitario di formazione superiore e di successiva occupazione giovanile, tanto da essere stato inserito tra le riforme prioritarie del PNRR, per il rilancio del Paese;

considerato che:

l'esame svolto in prima lettura alla Camera ha consentito di migliorare in modo significativo il testo iniziale del disegno di legge, anche recependo nuove istanze provenienti dai settori professionali, e facendo registrare una piena convergenza di tutte le forze politiche nel sostenere una riforma ritenuta strategica in termini di una nuova e più efficace interconnessione tra il mondo universitario e le rappresentanze associative professionali;

ravvisata l'esigenza di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento in tempi rapidi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo fissato per la rendicontazione, in sede

europea, della prima fase di realizzazione delle riforme previste dal PNRR, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei relativi finanziamenti, tenuto conto che la implementazione del presente intervento legislativo è rimessa all'adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi dallo stesso previsti per la revisione dei percorsi di laurea in chiave abilitante;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per dare risposta a eventuali istanze di miglioramento ulteriore del disegno di legge;

ad attivare, in ogni caso, il tavolo di revisione e aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, riforma da tempo invocata dai settori professionali interessati e che si renderà indispensabile e non più rinviabile a seguito della definitiva approvazione della legge sulle lauree abilitanti, al fine di completare e rendere coerente e omogeneo il quadro normativo di riferimento nel suo complesso.

Art. 1

1.1

[Iannone, Drago](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo" *con le seguenti:* "classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche - classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM71, nonché in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico."

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.";

c) *alla rubrica, dopo la parola:* "psicologo", *aggiungere le seguenti:* "chimico e fisico".

1.2

[Iannone, Drago](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Con riferimento al tirocinio relativo alla classe di laurea magistrale LM13 in medicina veterinaria, i regolamenti di ateneo sono predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani".

1.3

[Biti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento alla professione di medico veterinario, le attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 possono essere svolte anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria - classe LM-42, presso strutture pubbliche o private accreditate. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.»

1.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "Nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equiparate, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano per coloro già iscritti alla sezione A dell'albo alla data d'entrata in vigore della presente legge.»

1.0.2

Stabile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.

Art. 2

2.1

De Lucia, Trentacoste

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

2.2

[Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio.»."

2.3

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".»

2.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Drago](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

"1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1 gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".

Art. 3

3.1

[Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali", inserire le seguenti: "o territoriali";*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio";*

c) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."*

3.2

[Damiani](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali" inserire le seguenti: "o territoriali".

3.3

[Damiani](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio".

3.4

[Damiani](#)

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle

rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."

3.0.1

[Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.

3.0.2

[Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di ammissione all'esame di Stato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.".

3.0.3

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis .

(Modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'Albo stabilite dalla vigente normativa all'art. 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.».

3.0.4

[De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni per la professione di Assistente sociale)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", sono inserite le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite

dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106"».

3.0.5

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro della Giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'Ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'Albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato a seguito dell'acquisizione del parere del Ministro della Giustizia, in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.».

3.0.6

[Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato acquisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»

Art. 4

4.1

[Cangini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « sentito il» con le seguenti: «previo assenso del».

4.0.1

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituiscono titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

4.0.2

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ambito di applicazione)

«1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.»

Art. 5

5.0.1

[Biti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni specifiche in materia di accesso dei laureati in medicina veterinaria a diverse classi di concorso)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050).»

Art. 6

6.1

[Iannone, Drago](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi delle normative vigenti, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.»

1.4.2.3.2. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

262^a Seduta

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Segnala che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione; tale assenza non dà luogo a conseguenze disciplinari, mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi; infine, viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione (dalla necessità di certificato verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro) per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. È posto a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche;

per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Riguardo all'ambito di applicazione, segnala che, nel periodo temporale summenzionato, restano ferme le norme specifiche sia sugli obblighi di possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l'infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore, sia sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per lo svolgimento delle attività lavorative nell'ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale o in alcune strutture residenziali e semiresidenziali.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, cui viene applicato un prezzo calmierato; al riguardo, ricorda che il Protocollo d'intesa che regola modalità di somministrazione dei test e i prezzi calmierati, richiamato dal provvedimento in esame, fa riferimento alla necessità di tener conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale». Sul punto, rammenta che è stato demandato a Sport e salute S.p.A. il compito di corrispondere, per il corrente anno, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 6 prevede che i predetti importi non utilizzati siano riversati, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) giudica negativamente il provvedimento di urgenza in esame, che estende l'obbligo di presentazione della certificazione verde COVID-19 per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, un obbligo che nelle intenzioni palesate dal legislatore è finalizzato a documentare l'immunità di chi vi accede. Tale estensione è a suo giudizio inaccettabile, soprattutto considerando che ai luoghi di lavoro hanno accesso anche gli studenti, a partire dai 16 anni di età, che svolgono percorsi di formazione professionale: costoro dovrebbero quindi sottoporsi a frequenti tamponi ovvero alla vaccinazione, che per i minori presenta rischi maggiori rispetto al beneficio atteso, come è dimostrato dagli eventi anche letali che si sono registrati. L'obbligo di *green pass* ha dato luogo anche ad abusi; ricorda, a tale proposito l'applicazione incoerente che ne è stata data da una università con riferimento persino alle lezioni *on line*. Sottolinea che, poiché non sono ancora disponibili sufficienti studi clinici che dimostrino la necessità di vaccinazione, va riconosciuta la possibilità di non vaccinarsi e di fronteggiare un eventuale contagio con le cure disponibili. Considera grave la scelta operata con il provvedimento in esame, in conseguenza della quale chi è economicamente svantaggiato è, in sostanza, costretto a vaccinarsi, non potendo sostenere la spesa di frequenti tamponi. Conclude preannunciando sin d'ora il suo voto contrario alla proposta di parere che verrà formulata dalla

relatrice, che sollecita comunque a formulare un'osservazione volta a esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che occorra elevare il livello del dibattito, in primo luogo evitando di richiamare fonti non qualificate invece che dati scientifici: tutti i dati scientifici, anche a livello internazionale, testimoniano come il rischio per gli adolescenti derivi dalla mancata vaccinazione e come, senza ombra di dubbio, la vaccinazione metta in sicurezza i giovani in misura ben maggiore rispetto a ogni altra misura. Tutte le autorità sanitarie sono concordi su tale valutazione; tutti gli esponenti politici con responsabilità di governo ai vari livelli istituzionali, la generalità delle associazioni datoriali e degli operatori del commercio e del turismo sono favorevoli al *green pass*, uno strumento che si è rivelato determinante per consentire le riaperture e la ripresa delle attività economiche. Osserva come a suo giudizio occorra porre un limite alla mistificazione e trarre la giusta lezione dalle recenti elezioni amministrative, anziché continuare ad essere inclini a posizioni ancor più demagogiche, senza prendere atto del profondo mutamento intervenuto con la pandemia, che ha cambiato la sensibilità dell'opinione pubblica. Esprime la propria preoccupazione al riguardo, invitando a evitare di continuare a rivolgersi a una minoranza con posizioni che non aiutano né le forze politiche che le esprimono né tanto meno il Paese.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare l'espressione del parere, anche al fine di poter acquisire gli elementi informativi che deriveranno dalle audizioni che la Commissione di merito svolgerà sul provvedimento in titolo.

Acquisito l'assenso del relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame sarà rinviato ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) [illustra per gli aspetti di competenza il documento in titolo](#), il quale registra una significativa ripresa dell'economia italiana, superiore alle previsioni, come testimonia la crescita nei primi due trimestri superiore rispetto alla media degli altri Paesi dell'Unione europea. La Nota di aggiornamento prospetta, per il triennio di riferimento, uno scenario di consolidamento della crescita, associata a una graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL. Siffatto scenario continuerà ad essere sorretto da misure di politica economica di carattere espansivo almeno sino al 2024; l'economia potrà ulteriormente beneficiare degli effetti del graduale ritorno alla normalità in corso, per il venir meno delle misure emergenziali connesse al contrasto al COVID-19, che ha già consentito la riapertura di numerose attività, incluse quelle nei settori culturali, sportivi e sociali. Quanto alla manovra di bilancio per il 2022-2024, essa conterrà misure che avranno un impatto positivo, in termini di crescita, pari a circa mezzo punto percentuale per il prossimo anno, rispetto al livello tendenziale (a legislazione vigente). Il PIL, nel 2022, sarà dunque pari al 4,7 per cento, mentre nel 2023 e nel 2024 si assesterà, rispettivamente, al 2,8 per cento e all'1,9 per cento. Con riguardo agli ambiti di specifico interesse della Commissione, segnala che fra i disegni di legge che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio sono presenti innanzitutto l'AS 2305 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dell'AS 2318 "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", entrambi in corso di esame, nonché un'iniziativa in materia di

"Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca", non ancora presentata alle Camere; rispetto al DEF 2021 non risulta più presente, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra, quello sul riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. ddl "riordino AFAM").

Come si evince nella NadeF, la crescita economica in atto è resa possibile anche grazie ai provvedimenti di finanza pubblica che Governo e Parlamento hanno adottato al fine di contrastare la crisi indotta dalla pandemia che, solo nel 2021 hanno determinato un incremento dell'indebitamento netto pari a 71,9 miliardi di euro. Nella Nota si richiamano, fra gli altri, gli interventi per il settore della scuola, dell'università e della ricerca, che ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi di euro nel 2021, 0,3 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,1 miliardi nel 2024. In tale ambito, rilevano, in particolare, le misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica e per garantirne l'ordinato avvio nell'a.s.2021/2022 (0,6 miliardi solo nel 2021); per la promozione della ricerca e l'innovazione tecnologica (circa 0,6 miliardi quadriennio 2021-2024); per il rifinanziamento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (0,2 miliardi nel 2021); per l'edilizia scolastica (0,2 miliardi nel quadriennio).

Segnala altresì che quota parte delle risorse (nel complesso pari a 2,7 miliardi solo nel 2021) dirette a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono state destinate a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti del settore culturale e dello spettacolo. A tutela del lavoro sono state poi messe a disposizione significative risorse, fra l'altro, per la corresponsione di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori riconosciuta principalmente per alcuni settori, fra cui quelli dello spettacolo, dello sport e del turismo (circa 3 miliardi complessivi nel 2021).

Nel Capitolo IV del documento in esame sulle riforme e sulle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, si fa innanzi tutto presente che nel PNRR è confluito il Programma Nazionale di Riforma, che dal 2011 è parte integrante del DEF. Entrando nel merito delle riforme settoriali contenute nel PNRR, nella NadeF si richiama l'attenzione, oltre che sulla riforma delle lauree abilitanti, anche sulle iniziative intraprese nell'ambito dell'alta formazione, richiamando la disposizione, introdotta con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, commi 536 e seguenti - che dispone un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile da parte delle imprese che sostengono, tramite borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali.

Viene inoltre richiamata la disposizione, anch'essa approvata con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, comma 521 - che stanziava risorse al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si dà altresì conto dell'avvenuta istituzione (ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021) del Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2022, per promuovere lo sviluppo della ricerca di base, rappresentando l'importanza della previsione di procedure competitive per l'assegnazione delle relative risorse, ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) segnala come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, il documento in titolo indichi un disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata; al riguardo ritiene opportuno segnalare l'esigenza che in alcuni ambiti, come in materia di istruzione, sia mantenuta un'uniformità a livello nazionale.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sollecita la formulazione di un rilievo, nella proposta di parere, con il quale si preveda la possibilità di finanziare con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 progetti di divulgazione scientifica, che egli considera molto importanti, soprattutto in questo periodo, in particolare mediante trasmissioni televisive.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla senatrice Granato e l'esigenza di regole uniformi a livello nazionale, ricorda le relevantissime differenze che devono essere considerate nell'organizzazione scolastica sul territorio nazionale, soprattutto alla luce del fenomeno di spopolamento di alcuni territori. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, osserva come non possano non esserci criteri differenziati a fronte di regioni con densità di popolazione profondamente diverse: le norme in materia di istruzione devono quindi garantire una uniformità che non sia esente da elementi di flessibilità.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che si unisce al senatore Marilotti nel sottolineare come sia necessario consentire ai territori di adattare l'organizzazione scolastica alle specifiche esigenze dettate dalle rispettive caratteristiche geografiche e demografiche.

Anche la senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) interviene nuovamente per precisare che il suo riferimento era non tanto all'aspetto dell'organizzazione scolastica sul territorio bensì alla esigenza di garantire sul territorio nazionale una unitarietà in materia di istruzione in termini di finalità, indirizzi, piani di studio, programmi, e così via, evitando che si creino confusione o addirittura conflittualità anche in termini di validità dei titoli di studio. Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2013 concernente il ruolo dei docenti, conclude sottolineando l'importanza di garantire agli studenti una pari qualità dell'istruzione su tutto il territorio nazionale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) segnala come anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) abbia previsto fondi finalizzati a colmare il divario territoriale tra Nord e Sud in materia di istruzione. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, sottolinea gli aspetti positivi di una organizzazione scolastica che tenga conto della conformazione e delle caratteristiche dei territori, la quale non pregiudica la qualità dell'insegnamento e, al contempo, consente di contrastare le dinamiche di spopolamento soprattutto delle aree interne.

Il senatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) contesta che sia stata mai messa in discussione la validità dei titoli acquisiti nelle varie regioni del territorio nazionale e richiama il dettato dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ritiene prematura la formulazione di rilievi che riguardino l'attuazione dell'autonomia differenziata con particolare riferimento alla materia dell'istruzione: la Commissione potrà esprimersi sulle iniziative che saranno presentate alle Camere, preannunciate nel documento in esame, le quali saranno ovviamente adottate nel quadro dei principi costituzionali e quindi tenendo conto dell'esigenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Anche in merito alla sollecitazione formulata dal senatore Lanièce, ritiene che questa possa essere ripresa con riferimento ai provvedimenti attuativi del richiamato articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021. Presenta quindi e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) osserva come le questioni in materia di organizzazione scolastica oggetto di alcuni degli interventi e l'autonomia scolastica siano estranei al documento in esame; non va taciuto il rischio che l'autonomia differenziata possa diventare un elemento di differenziazione tra Regioni, non diversamente da quanto è avvenuto in tema di formazione professionale. Se sotto tale profilo è condivisibile la preoccupazione espressa dalla senatrice Granato, tuttavia ritiene che sia necessario garantire ai territori flessibilità nell'organizzazione scolastica. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Anche il senatore [MARILOTTI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di

parere della relatrice.

Il senatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rammentando le iniziative a sua firma in materia di docenti di sostegno, l'*iter* di una delle quali è stato bloccato per la contrarietà del Movimento 5 stelle.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede nuovamente alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con il rilievo prima illustrato.

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*), accogliendo la richiesta del senatore Laniece, presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice è quindi posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1228\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Cangini ha presentato due emendamenti, 1.100 e 1.200, volti a soddisfare le condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio e che il senatore Marilotti ha presentato una riformulazione del suo emendamento aggiuntivo 1.0.1. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(693\)](#) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

[\(1158\)](#) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

[\(1306\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale

[\(1636\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

[\(2306\)](#) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Discussione del disegno di legge n. 2306, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306 e 1636 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2306 che si compone di un articolo unico con il quale si novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019: quest'ultimo rinvia alle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica - da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione - la definizione di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi specifici di apprendimento. L'articolo unico del disegno di legge n. 2306 introduce un periodo

aggiuntivo, ai sensi del quale, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, la tematica di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3 include anche lo "studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali". Riferisce quindi in merito agli obiettivi così perseguiti. Conclude proponendo di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata dei disegni di legge n. 693, 1158, 1306 e 1636.

Concorda la Commissione.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone che la Commissione gli conferisca, in qualità di relatore, l'incarico di predisporre un testo unificato delle iniziative in titolo, come prefigurato nella seduta dell'8 settembre.

Concorda la Commissione.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), avendo - come preannunciato - svolto un preventivo confronto informale con i primi firmatari delle iniziative in titolo, compreso il disegno di legge n. 2306, presenta quindi un testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, proponendo di assumerlo a base del seguito della discussione congiunta e di fissare alle ore 12 di mercoledì 13 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è assegnato in sede consultiva, per il parere alla Commissione industria, il disegno di legge n. 2401, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il cui esame sarà avviato nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame del disegno di legge n. 2367 recante " Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini", se assegnato.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione;
- c) prevedere che con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 possano essere finanziati progetti di divulgazione scientifica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1228](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: " a decorrere dal 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

1.200

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: " a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

1.0.1 (testo 2)

[Marilotti](#)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1306](#), [1636](#), [2306](#)

NT1

Il Relatore

Capo I

Principi generali

Articolo 1

(Finalità)

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Capo II

Sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali

Articolo 2

(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

Articolo 3

(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e

l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

Articolo 4

(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

Capo III

Rete delle regioni storiche italiane

Articolo 5

(Finalità)

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

Articolo 6

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è

istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

6. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo IV

(Ulteriori misure per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale)

Articolo 8

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 9

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte dei lavoratori)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti

museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «?Carta cultura per i lavoratori?».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?»), è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Articolo 10

(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni,

come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;
- 2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;
- 3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;
- 4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;
- 5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

1.4.2.3.3. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
264^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, intervenuto in videoconferenza, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro [GIOVANNINI](#), intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela

[MONTEVECCHI](#) (M5S), Orietta [VANIN](#) (M5S), Tiziana Carmela Rosaria [DRAGO](#) (FdI) e il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI).

Risponde il ministro [GIOVANNINI](#).

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con una osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della precedente seduta si è aperta la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC), a integrazione delle considerazioni già espresse precedentemente, ribadisce la totale contrarietà sul provvedimento, rafforzata dagli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito. Giudica insensato imporre un obbligo surrettizio di vaccinazione per svolgere l'attività lavorativa senza prevedere altre forme di contenimento del contagio. Fa presente che l'obbligo della certificazione verde, legato alla vaccinazione, non comporta alcuna garanzia sanitaria, considerato altresì che il processo di mutazione del virus stesso potrebbe vanificare la copertura immunitaria del vaccino. Suggerisce al relatore di inserire, nella proposta di parere, la possibilità di esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), invitando ad operare dei distinguo tra adulti e minori. In conclusione, preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), ringraziati i commissari e in particolare la senatrice Saponara per i rilievi che gli hanno suggerito, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si rimette alla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per aver accolto un'osservazione da lei avanzata e dichiara l'avviso favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e

dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2333, approvato in prima lettura dalla Camera; il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che reca, tra gli impegni assunti, la previsione di una riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), di cui richiama finalità e corrispondenti risorse. La discussione dovrebbe quindi, a suo avviso, svolgersi secondo una tempistica compatibile con i tempi previsti per i provvedimenti di attuazione del PNRR, senza venir meno alla necessaria e dovuta attenzione per un'iniziativa destinata a lasciare un segno molto rilevante in un settore in cui l'Italia registra una situazione molto diversa da altri Paesi europei, come la Germania. Passa quindi a illustrare l'articolato, che ridefinisce la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del quale fanno parte gli istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza dell'iniziativa in titolo, volta a promuovere la formazione tecnica superiore e la permanenza in Italia di molti giovani e a renderli competitivi anche in Europa. Ricorda l'ampio lavoro svolto in sede di prima lettura, che si è concluso con l'approvazione di un testo largamente condiviso, che auspica possa essere approvato dal Senato in tempi assai rapidi; conclude anticipando che il suo Gruppo valuterà se proporre modifiche al testo o se favorirne l'approvazione in via definitiva.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) si unisce al Presidente relatore nel ritenere opportuno valutare con grande attenzione il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che richiede a suo giudizio un ulteriore approfondimento. Osserva che la formazione di alto livello, oggetto del disegno di legge n. 2333, non dovrebbe porsi in competizione con i percorsi universitari; conclude dichiarando sin d'ora che il suo Gruppo valuterà l'opportunità di presentare eventuali proposte di modifica.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) rileva come l'iniziativa tragga origine da posizioni critiche maturate nei riguardi del sistema formativo gestito dalle Regioni e da valutazioni non sempre positive nei confronti delle lauree professionalizzanti, temi peraltro non considerati dal disegno di legge. Ritiene opportuno un approfondimento, e chiede chiarimenti circa l'eventuale permanenza di un criterio incentrato sul tasso di occupazione ai fini del riparto delle risorse. Conclude esprimendo un giudizio non negativo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando tuttavia come non siano disciplinati aspetti a suo avviso assai rilevanti.

Ha quindi la parola la senatrice [RUSSO](#) (*M5S*), che ritiene importante una riflessione in merito alla possibilità di prevedere espressamente un collegamento con il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e con i settori del pensiero creativo e artistico, citando alcuni ambiti tra cui quello del *design* e del *made in Italy*.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritiene importante poter svolgere una discussione sul merito di questa riforma fondamentale e lungamente attesa, volta ad assicurare una maggiore connessione tra formazione tecnica superiore e il mondo del lavoro e produttivo. Ricordando l'ampio lavoro svolto alla Camera dei deputati e il voto unanime con il quale è stato approvato il testo ora in discussione, condivide l'esigenza che la Commissione approfondisca alcuni aspetti, tra cui la verifica dell'effettivo

funzionamento degli ITS nei vari territori.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), interviene quindi per proporre di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 13 di venerdì 15 ottobre il termine per avanzare le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

In merito alle audizioni informali interviene incidentalmente la senatrice [VANIN](#) (*M5S*) per segnalarne sin d'ora alcune.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le documentazioni che verranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della prossima settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".

Conviene la Commissione.

La senatrici [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) propongono integrazioni al programma di audizioni informali in merito all'affare assegnato sui materiali e sulle caratteristiche degli allestimenti museali (n. 916), sulle quali conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere la gratuità dei test antigenici rapidi per i minori non vaccinati, anche al fine di agevolare l'alternanza scuola-lavoro.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 179 (ant.) del 07/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli 1 e 3- che inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* ed un articolo 9-*septies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato (comma 1, capoversi 1 e 2). Fa presente che le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione.

La relatrice osserva che sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista

l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Rileva poi che disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, mentre una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che l'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19; l'inquadramento, sempre ai fini in oggetto, dell'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19; la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a mercoledì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.5. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 266 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
266ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\)](#) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) dà conto innanzitutto dell'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica recato dal documento in esame, relativo agli anni fino al 2024 e concernente l'incremento del PIL, nonché l'andamento dei tassi di disoccupazione e di indebitamento netto e netto strutturale delle pubbliche amministrazioni.

Rileva quindi le previsioni relative al mantenimento di una politica di bilancio espansiva, fino al conseguimento degli obiettivi posti riguardo il PIL e l'occupazione, al rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, alla riforma degli ammortizzatori sociali, alla riforma fiscale e alla definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Tra i disegni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio menzionati dalla Nota di aggiornamento segnala in particolare quelli riguardanti l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'attuazione dell'autonomia differenziata regionale, la disabilità, la delega per la riforma fiscale, gli incentivi alle imprese, la delega relativa alle politiche giovanili, gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca.

Riguardo specificamente alla riforma degli ammortizzatori sociali, osserva che il documento fa riferimento all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 11-*bis*, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

In merito all'assegno unico e universale per i figli a carico, rammenta la misura transitoria in favore dei nuclei non rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto vigente dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, adottata nelle more dell'esercizio della delega di cui alla legge n. 46 del 2021.

Richiama quindi gli ulteriori obiettivi delle politiche sociali contemplati dalla Nota di aggiornamento, quali l'aumento delle possibilità di accesso al servizio di asilo nido, l'adozione di un intervento normativo in materia di servizi sociali dei comuni e il potenziamento del trasporto scolastico in favore di studenti disabili.

In conclusione anticipa la propria intenzione di proporre un parere favorevole con osservazioni riguardanti l'introduzione del salario minimo e la revisione del sistema pensionistico con particolare riguardo all'individuazione dei lavori usuranti.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) rileva che il parere della Commissione dovrebbe porre in evidenza l'importanza dell'investimento pubblico, anche attraverso l'indebitamento, al fine di potenziare il *welfare* di prossimità e favorire la creazione di lavoro di qualità, per esempio con riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari, alla scuola dell'infanzia e agli interventi per la non autosufficienza. Sottolinea quindi l'opportunità di attribuire adeguata attenzione alle questioni delle politiche attive del lavoro e alla riforma degli ammortizzatori sociali. Osserva inoltre che la materia del salario minimo non può essere disgiunta dalla questione della rappresentanza sindacale.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità in merito al richiamato tema del salario minimo, in considerazione dei rischi di eccessivo aumento del costo del lavoro e conseguentemente di diminuzione della stessa offerta di lavoro.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) ricorda la posizione critica già assunta dalla propria forza politica in merito al salario minimo e, dopo aver invitato a tener conto in tale ottica del ruolo delle organizzazioni sindacali, pone in evidenza la centralità da accordare alle politiche attive del lavoro, specificamente in riferimento alla formazione continua quale strumento per il reimpiego.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI), rilevata l'opportunità dell'approvazione di un parere articolato ed esaustivo, riguardo alla questione del salario minimo suggerisce una visione integrata con la questione dell'equo compenso. Per quanto concerne il sostegno alle famiglie ritiene necessario puntare a un'estensione fino ai primi tre anni di vita di ciascun figlio del periodo del congedo parentale, nonché potenziare il sistema delle mense scolastiche, anche tenuto conto dell'esigenza di porre rimedio all'attuale confusione dei ruoli educativi nell'ambito delle famiglie determinata dal frequente ricorso all'ausilio dei nonni, reso necessario dalle carenze del sistema di *welfare* familiare.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) segnala l'opportunità che la Commissione sviluppi con coerenza l'analisi avviata in conseguenza dell'introduzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in primo luogo relativamente alla questione della revisione del sistema di *welfare*, stante la necessità di superare il criterio della spesa storica, quindi riguardo le politiche attive del lavoro, in un'ottica di potenziamento degli ammortizzatori sociali attivi. Conviene quindi circa la correttezza di giustapporre il tema dell'equo compenso alla questione del salario minimo, rilevando peraltro l'esigenza di approfondire la materia ponendo particolare attenzione all'attuale dibattito europeo sulla retribuzione e tenendo conto, come già rilevato in passato dalla Commissione, della necessità di non penalizzare le imprese sul piano del costo del lavoro.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) dichiara la propria disponibilità a predisporre una proposta di parere tenendo conto degli spunti offerti dal dibattito in corso, da sottoporre all'attenzione dei commissari, che potranno quindi proporre integrazioni e modifiche. A tale fine propone di posticipare l'orario di inizio della seduta convocata alle ore 9 di domani.

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto del previsto andamento dei lavori della Commissione di merito, ritiene che la seduta possa essere posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) richiama l'attenzione sulla necessità di un intervento mirato a tutela degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione impegnati nelle scuole.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*), in relazione al previsto intervento legislativo in materia di disabilità, pone in evidenza i temi dell'inclusione lavorativa dei soggetti infortunati e dei giovani con disabilità cognitive. Si esprime inoltre favorevolmente rispetto a una revisione riguardante la definizione dell'ambito delle attività lavorative usuranti, con particolare riferimento ai settori sanitario e socio-sanitario.

Ha quindi la parola per integrare il proprio intervento precedente la senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), la quale, ribadita la rilevanza del servizio di mensa scolastica in quanto sostegno alle famiglie, rileva che la previsione di un'assistenza qualificata nel doposcuola, mirata alle esigenze degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, avrebbe a sua volta una funzione fondamentale di sostegno alle famiglie. Aggiunge quindi che tali servizi potrebbero essere realizzati in tempi relativamente rapidi rispetto all'apertura di nuovi asili nido, consentendo la creazione di numerosi posti di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2300\)](#) *Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La presidente [MATRISCIANO](#) rende noto che non sono pervenute alla relatrice Pizzol proposte concernenti la redazione dello schema di parere entro il termine convenuto.

Ha quindi la parola la relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

[\(2394\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Dopo aver espresso perplessità in ordine all'assegnazione alla Commissione in sede consultiva, stante la materia oggetto del provvedimento in esame, il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) osserva che per quanto concerne gli aspetti di competenza sono rilevanti in particolare gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 127, i quali dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e con riguardo sia al settore pubblico sia al settore privato, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. A tale proposito specifica che

l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in ogni caso e in tutti i settori l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione, restando tuttavia escluso che tali assenze diano luogo a conseguenze disciplinari e facendo comunque salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Relativamente al settore privato nota quindi la possibilità, prevista per le imprese con meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

Dopo aver segnalato la previsione dell'esenzione dalla condizione del possesso del certificato verde per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19, dà conto delle disposizioni che pongono a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto della condizione di accesso, nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche, prevedendo anche specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inadempimento.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) paventa il rischio che l'estensione dell'obbligo in materia di certificazione verde possa cagionare una generale carenza di beni anche di prima necessità, in conseguenza del consolidato e massiccio impiego nel settore della logistica di conducenti di mezzi pesanti provenienti dall'Europa orientale sprovvisti di idonea certificazione.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), ricordata la posizione critica della propria forza politica in merito alla questione degli obblighi relativi alla certificazione verde, esprime dubbi circa l'effettiva possibilità di svolgimento capillare dei controlli e ricorda il valore prioritario da accordare alla tutela delle libertà personali. Conclude ribadendo l'orientamento contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva la coerenza delle disposizioni in esame in materia di verifica con la responsabilità del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza già prevista dalla legislazione vigente.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.6. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.6.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 259 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
259ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati*

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra il documento in titolo, che reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica.

Il nuovo quadro prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un incremento pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024). Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili come una tantum secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, il documento in esame - analogamente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 - contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva - con conseguente rideterminazione del quadro

tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto -. In particolare, lo scenario che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, ipotesi a cui conseguirebbe l'esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il *deficit* strutturale).

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - secondo il documento - consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale - come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi - sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Il documento in esame reca un elenco di disegni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio, tra i quali il disegno di legge recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell'assistenza territoriale e il disegno di legge delega recante principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Tra gli altri disegni di legge, ivi indicati, di interesse della presente Commissione, rilevano (tralasciando quelli già all'esame delle Camere): un disegno di legge relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata regionale; un disegno di legge quadro in materia di disabilità; un disegno di legge sull'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un disegno di legge sul sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti; un disegno di legge per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca; il disegno di legge costituente la "Legge annuale sulla concorrenza 2021".

In merito agli interventi nel settore sanitario da definire nella prossima legge di bilancio, il documento in esame, oltre al summenzionato riferimento al rinnovo di misure già adottate, richiama il principio generale del rafforzamento del sistema sanitario nazionale, al fine di migliorare l'accesso alle cure e incoraggiare la prevenzione.

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, il documento indica, per l'anno in corso, un importo pari a 129.449 milioni di euro, con un tasso di crescita del 4,8 per cento rispetto al 2020 (anno in cui l'importo in valori assoluti è stato pari a 123.474 milioni). Per il 2022, il documento prevede un importo pari a 125.708 milioni, con un tasso di riduzione pari al 2,9 per cento rispetto al 2021; per il 2023 si prevede un'ulteriore riduzione, pari all'1,7 per cento rispetto all'importo per il 2022, mentre per il 2024 si prevede un ritorno alla crescita, in misura pari allo 0,7 per cento rispetto all'importo del 2023. Riguardo a tali previsioni, il documento osserva che la spesa sanitaria presenta un valore particolarmente elevato nel 2020 e 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre si prevede già a partire dal 2022 una riduzione in misura significativa delle relative esigenze, grazie al previsto miglioramento della situazione sanitaria, e si adotta l'ipotesi che, in generale, "le misure di spesa e di entrate definite emergenziali si annullino nel 2023". L'importo della spesa sanitaria prevista dal documento in esame, per il 2022, è superiore a quello previsto, per il medesimo anno, dal Documento di economia e finanza 2021; in particolare, la nuova previsione è superiore nella misura di 2.086 milioni rispetto a quella precedente. Per il 2023, invece, la nuova previsione è inferiore nella misura di 2.677 milioni rispetto a quella precedente.

Riguardo al rapporto percentuale tra spesa sanitaria e PIL, infine, il nuovo documento in esame indica, per l'anno in corso, un valore pari al 7,3 per cento; tale valore si riduce negli anni successivi, essendo previsto pari nel 2022 al 6,7 per cento, nel 2023 al 6,3 per cento e nel 2024 al 6,1 per cento.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la Nota di aggiornamento in esame - richiedendo il

rafforzamento della sostenibilità di lungo termine della finanza pubblica, in generale, e della Sanità, nello specifico, anche attraverso il miglioramento della copertura, dell'adeguatezza e della sostenibilità dei sistemi sanitari - pone apprezzabilmente l'accento sulla tracciabilità degli impieghi e degli esiti. Dunque, reputa che essa possa essere utile occasione per aprire la strada a quanto sta prospettando da tempo in materia di nuove regole di programmazione, valutazione e controlli. Anche a nome del proprio Gruppo, soggiunge che, non solo in ragione delle raccomandazioni dell'Unione europea, si dovrebbe andare oltre i generici "richiami adempimentali", come quelli che a suo avviso è dato rinvenire nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, in sede di macro assegnazione alle amministrazioni e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Del pari, rileva che la Nota si pone in mera continuità relativamente all'impianto di risorse, indicazioni e obiettivi enunciati, posto che essi non risultano adeguatamente supportati dalle attese indicazioni di correzioni normative in accompagnamento alla Missione 6 del PNRR, permanendo le criticità legate alle generiche destinazioni per le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina, per il rafforzamento della prevenzione e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale, in assenza di precisazione delle direttrici correttive univoche. Ritiene che considerazioni analoghe possano farsi per ciò che afferisce gli ulteriori obiettivi pertinenti alla seconda componente di Missione, per assicurare - e non solo già avviare - il completamento del processo di modernizzazione del Servizio sanitario in punto di innovazione tecnologica del sistema, formazione e ricerca sanitaria. Rimarca che le risorse oggi disponibili sono cospicue ma il rischio è in ordine all'appropriatezza di impiego e di esito in una visione della Sanità del Futuro autenticamente sostenibile e a vocazione universalistica che, come già condiviso in Commissione, deve rappresentare la meta non eludibile. Precisa che a queste risorse si affianca, nel documento in esame, la previsione di una riforma degli IRCCS a invarianza di spesa, in termini di collegamento tra l'obiettivo dell'innovazione nel campo della salute e la ricerca sanitaria, la cui attuazione viene prevista mediante un disegno di legge delega. Rileva l'apprezzabilità di tale processo riformatore, in relazione al quale esprime l'auspicio che si tenga conto, almeno in parte, delle proposte innovative già prospettate in Commissione e in Aula in più occasioni e purtroppo, fin qui, immotivatamente disattese. E' un intervento che reputa necessario ma non sufficiente, ritenendo che si debba provare a fare qualche sforzo in più, a cominciare dalla necessità di concentrare l'attenzione anche su un altro pilastro fondamentale del sistema sanitario: oltre che su una prevenzione sempre più di precisione e sulla medicina territoriale, è proprio sul versante del riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera che occorre cercare di colmare la lacuna programmatica ed economica che, a suo giudizio, è dato riscontrare nella Nota di aggiornamento. Evidenzia l'opportunità di cogliere questa preziosa occasione di sinergia interistituzionale tra Esecutivo Legislativo: è opportuno un richiamo proattivo al Governo sulla necessità di completare il quadro degli interventi e delle risorse da finalizzare nel breve e medio periodo nel capitolo Sanità anche per supportare la revisione sistemica dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, richiamo che si potrebbe tradurre in un'osservazione condivisa da inserire nel redigendo parere. Ritiene che, nel valorizzare e coinvolgere l'Esecutivo su quanto si è inteso promuovere con l'istituzione del comitato ristretto per i disegni di legge n. 1715 e connessi, si potrebbe fare anche qualche passo ulteriore, senz'altro facilitatore del complesso lavoro di revisione del sistema di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, suggerendo l'opportunità di definire congiuntamente almeno i più significativi macro indirizzi quale perimetro dell'atteso riordino: detti indirizzi possono ben corrispondere, a suo parere, a quanto è stato chiesto nella terza raccomandazione sul programma di stabilità 2021 dell'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea, in punto di garanzia di efficienza e qualità della finanza pubblica, a cominciare dal capitolo Sanità.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) rimarca che con la Nota di aggiornamento in esame si dà continuità all'azione di investimento in settori su cui in passato si erano operati solo tagli, quali la sanità, l'Università e la ricerca. Ricorda che l'Italia è posizionata al 28° posto, tra i Paesi OCSE, per i finanziamenti alla ricerca e fa rilevare che, malgrado ciò, i ricercatori italiani raggiungono risultati di eccellenza, come testimoniato, tra l'altro, dal recente Premio Nobel per la fisica conferito a Giorgio

Parisi. Suggestisce di inserire nella proposta di parere un riferimento all'opportunità di prevedere investimenti in tema di personale sanitario, atteso che il PNRR già contiene una robusta dotazione economica per infrastrutture e tecnologia. In proposito, giudica necessario superare gli ormai risalenti limiti alle assunzioni e prestare particolare attenzione al settore dell'emergenza urgenza territoriale, come rilevato anche dalla senatrice Cantù.

La [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*), in qualità di relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo. Il decreto-legge in esame reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori (ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari) operanti nel settore privato (comma 1, capoversi 1 e 2). Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche; una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione - fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione -. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1). Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1). Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1). Inoltre, nell'ambito del settore pubblico, alcune

norme specifiche (nella materia in esame) sono poste dalla novella di cui all'articolo 2 per gli uffici giudiziari (la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui al presente articolo 1); il capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto articolo 2 anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.

Come accennato, le norme in esame pongono, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione - entro il 15 ottobre 2021 - delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche.

Con riferimento ai lavoratori che svolgano prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro, l'obbligo di verifica è posto anche a carico di quest'ultimo.

Riguardo all'ambito degli obblighi suddetti, inerenti all'organizzazione delle verifiche e allo svolgimento delle stesse, le norme in esame fanno riferimento, come detto, alla figura dei datori di lavoro; tali obblighi sono a carico dei medesimi, riguardo all'accesso alle relative strutture, anche con riferimento ai soggetti che svolgono ivi attività di lavoro autonomo o di volontariato. Nella suddetta definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, il datore di lavoro prevede in via prioritaria, ove possibile, che i controlli siano effettuati - come detto, anche a campione - al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individua, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione degli obblighi (ai fini dell'accesso) di possesso o di esibizione su richiesta del certificato verde COVID-19.

Le *faq* pubblicate sul sito istituzionale governativo indicano che il titolare dell'azienda (o di altra struttura) è soggetto (ai fini dell'accesso alla medesima) ai controlli da parte della persona o delle persone individuate per i controlli medesimi e che anche il datore di lavoro domestico è tenuto alla verifica in oggetto sul relativo dipendente.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono in ogni caso effettuate con le modalità definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

Come accennato, il capoverso 11 dell'articolo 1, comma 1, prevede che le norme di cui ai precedenti capoversi 1, 3, 4, 5 e 8 - concernenti le condizioni di accesso e gli obblighi a carico del datore di lavoro - si applichino (ferma restando la norma di cui al successivo capoverso 12 sugli organi costituzionali) anche con riferimento ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4 del presente decreto proroga dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma che prevede la somministrazione a prezzi contenuti di *test* antigenici rapidi (con riferimento al virus SARS-CoV-2), sulla base di un protocollo definito da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - d'intesa con il Ministro della salute - insieme con le farmacie e con le altre strutture sanitarie (il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni).

In merito, inoltre, la lettera *b*) dello stesso comma 1 introduce, per le farmacie aperte al pubblico che effettuino i suddetti test e per le altre strutture autorizzate allo svolgimento dei medesimi, l'obbligo dell'applicazione del prezzo calmierato fino alla medesima data del 31 dicembre 2021. La norma sanzionatoria per il mancato rispetto di tale obbligo viene posta solo con riferimento alle farmacie. In base ai successivi commi 2 e 3: viene incrementato da 45 a 55,85 milioni di euro, per il 2021, lo stanziamento relativo al contributo per il ristoro - in favore delle suddette farmacie ed altre strutture - del prezzo calmierato; viene posto uno stanziamento pari a 105 milioni di euro, per il 2021, per l'effettuazione in forma gratuita, presso le suddette farmacie ed altre strutture, dei test antigenici rapidi in oggetto, in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Agli oneri in esame, pari complessivamente a 115,85 milioni per il 2021, si fa fronte, per

una quota pari a 105,85 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali e, per la residua quota, mediante l'utilizzo dell'intera dotazione del Fondo per la gratuità dei tamponi.

L'articolo 5, comma 1, lettera *a*), concerne un'integrazione delle norme di individuazione delle fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19. L'integrazione riguarda la fattispecie della vaccinazione contro il COVID-19. La novella inserisce nella fattispecie le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti per territorio.

La novella di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 5, comma 1, specifica che tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID-19 rientra anche l'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 - oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale -. In tale ambito, la novella di cui alla successiva lettera *d*) prevede che, nel caso in cui l'accertamento - mediante *test* molecolare - della suddetta infezione (cioè, della positività al *virus* SARS-CoV-2) sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché in tutti i casi in cui il suddetto accertamento sia avvenuto dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone, dunque, ai fini della durata, una sostanziale equiparazione delle fattispecie oggetto della novella di cui alla lettera *d*) alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19.

La novella di cui alla lettera *c*) del suddetto comma 1 modifica la decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19. La novella dispone che la decorrenza della validità sia immediata, sopprimendo il termine dilatorio del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione - termine che invece resta per i casi ordinari di somministrazione di prima dose di un ciclo vaccinale -.

Il successivo articolo 7 trasferisce dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della salute la funzione del servizio di assistenza tecnica - mediante risposta telefonica o di posta elettronica - per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 ed incrementa da 1 milione a 4 milioni la relativa autorizzazione di spesa.

Gli articoli 8 e 9, infine, recano alcune norme di coordinamento in materia di misure relative ad attività culturali, sportive, sociali e ricreative e in materia di certificati verdi COVID-19. L'articolo 8, in particolare, prevede che - entro il 30 settembre 2021 - il Comitato tecnico scientifico, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprima parere "sulle misure di distanziamento, capienza e protezione" nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.6.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 260 (ant.) del 06/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021
260ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice **BOLDRINI** (PD) ritiene che nel Documento in esame siano stati posti in evidenza i temi della sanità e del rilancio dell'economia, le cui prospettive di crescita sono ampiamente positive, grazie anche alle misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19. Quanto agli aspetti di competenza della Commissione, richiama anzitutto l'attenzione sulla stabilizzazione del personale sanitario, cui a fine emergenza, ossia il 31 dicembre 2021, scadrà il contratto a tempo determinato. Sul punto, rileva la necessità del superamento del blocco del turn over per affrontare la cronica mancanza di personale. Si sofferma, quindi, sul tema della formazione dei medici di medicina generale, sottolineando che questi ultimi rappresentano l'anello di collegamento tra pazienti e sistema sanitario. Auspica che, anche ad integrazione delle iniziative menzionate nel Documento in esame, la Commissione possa portare avanti i provvedimenti, già incardinati o annunciati, concernenti l'infermiere di famiglia, lo psicologo di comunità, le cure primarie, la riforma dell'assistenza territoriale e quella del servizio di emergenza urgenza. Nel deprecare i tagli effettuati in sanità negli ultimi anni, plaude al recente cambiamento di rotta, che appare confermato dalla Nota di aggiornamento (pur in presenza di un andamento del rapporto tra spesa sanitaria e PIL meritevole di approfondimento), e si augura che, con l'affievolirsi dell'emergenza sanitaria, si possa ragionare su prospettive di lunga durata e prestare un'attenzione ancora maggiore a temi come quello della salute mentale.

La senatrice **BINETTI** (FIBP-UDC) rimarca che vi è la possibilità di superare molte criticità in ambito sanitario, grazie alla convergenza degli interventi contemplati dal Documento in esame e dal PNRR e alle ulteriori misure che potranno essere adottate con la prossima legge di bilancio. Ritiene

che il momento attuale sia un'occasione unica per raggiungere obiettivi non centrati negli anni passati. Auspica che la Commissione possa dare il proprio contributo per affrontare questioni di notevole rilievo ed interconnesse, quali quelle riguardanti la formazione dei professionisti sanitari ed il riassetto del sistema sanitario.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), nel preannunciare sin da ora il voto contrario della sua parte politica sul Documento in esame, osserva che l'andamento del PIL può essere influenzato da rimbalzi tecnici, come quello che - a suo giudizio - si sta verificando in questo momento. Rammenta che nel corso del 2020 vi è stato un crollo verticale del PIL, accompagnato da un numero assai elevato di morti per Covid-19: sono fenomeni che, a suo parere, testimoniano l'inadeguatezza delle politiche governative. In merito al settore della sanità, lamenta il mancato coinvolgimento del Parlamento sui vari dossier allo studio del Governo. Quanto ai contenuti della Nota di aggiornamento, ritiene che vi sia poca chiarezza sulle misure in ambito sanitario. Stigmatizza, infine, i costanti tagli operati alla sanità negli anni passati e la mancanza di iniziative volte ad ammodernare l'impianto generale del sistema.

La presidente [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) pone l'accento sull'aumento della stima del PIL per l'anno in corso rispetto alle previsioni del Documento di economia e finanza, e sottolinea che le prospettive economiche sono positive, pur dovendosi tenere conto delle variabili connesse all'andamento della pandemia. Rimarca che, in merito all'attuazione dei progetti del PNRR, occorre instaurare un circuito virtuoso di interlocuzione tra Parlamento e Governo, e ricorda, al riguardo, che la Commissione sta per concludere l'esame dell'affare assegnato sulla medicina territoriale in epoca post-Covid (n. 569): di ciò, a suo avviso, si dovrebbe dare atto all'interno del redigendo parere. Si associa alle considerazioni della senatrice Boldrini, per ciò che attiene alle esigenze di reclutamento e formazione del personale sanitario, e sottolinea pertanto la necessità di individuare risorse aggiuntive per la sanità nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice per la replica.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara di condividere molti degli spunti emersi durante il dibattito. In relazione al menzionato affare assegnato (n. 569), giudica opportuno focalizzare l'attenzione sulla formazione e sull'riassetto della medicina territoriale - dato che la pandemia ne ha fatto emergere le carenze - e vigilare sul corretto impiego delle risorse. Ritiene inoltre imprescindibile intervenire per adeguare le dotazioni di personale del Servizio sanitario nazionale. Quanto al rapporto tra spesa sanitaria e PIL, sottolinea che esso, pur decrescendo nel periodo considerato dalla Nota, si attesterà comunque nel 2024 ad un livello superiore a quello cui si era giunti a causa dei tagli operati negli anni precedenti al 2018. Reputa necessario porre mano alla riforma del servizio di emergenza urgenza, ad integrazione della nuova impalcatura della medicina territoriale. Sul tema del disagio mentale, specie degli adolescenti, dichiara di essere in linea con la posizione della senatrice Boldrini, ricordando che le Commissioni 7a e 12a riunite hanno recentemente concluso l'affare assegnato sull'impatto della didattica a distanza per gli studenti (n. 621). In merito, ritiene necessaria la presenza di psicologi negli istituti scolastici per aiutare gli adolescenti più fragili.

In conclusione, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, pur se recante recepimento parziale dei suggerimenti prospettati, ribadisce a nome del suo Gruppo l'opportunità di declinare alla prima occasione utile, in primis in sede di esame della legge di bilancio, alcune dimensioni giuridiche ed economiche di rilievo fondamentale anche per

meglio qualificare il contesto dei macro indirizzi da sviluppare per il riordino del sistema. Fa riferimento, in primo luogo, alla necessità di ricomporre in un quadro unitario l'attuale disomogeneità dei vari "SET 118" con la definizione di nuovi Livelli Essenziali di Assistenza di emergenza-urgenza preospedaliera ed ospedaliera, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni degli ultimi anni, investendo in capitale umano e formazione nonché in innovazione tecnologica specifica per aggiornare il sistema, finalizzando le relative risorse in via prioritaria alla digitalizzazione dei processi e alla riqualificazione anche strutturale della Rete, con introduzione di un monitoraggio unico integrato Stato-Regioni di garanzia di aderenza agli standard predefiniti e di qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori. Saggiunge che detto intervento dovrebbe inserirsi nel processo di monitoraggio complessivo dei servizi sanitari regionali secondo principi di trasparenza, appropriatezza, virtuosa concorrenza tra gli erogatori, responsabilità e merito, anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto secondo livelli essenziali di potenziamento fino a standard di dotazione ottimale, con modello sperimentale in prima applicazione affidato ad Agenas. Fa riferimento, in secondo luogo, al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle funzioni assistenziali del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza, della continuità assistenziale integrata con la medicina territoriale e della domiciliarizzazione tecnologicamente assistita delle cure, che deve essere basato su adeguati standard qualitativi uniformi a livello nazionale, secondo il principio del giusto corrispettivo e, tenuto conto delle direttive europee in materia di concorrenza e pubbliche forniture, in ragione dell'analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi. Esprime conclusivamente l'auspicio che l'impostazione prospettata possa essere, quand'anche non suscettibile di immediata formalizzazione, unanimemente condivisa, anche nell'intendimento di sostenere un proficuo lavoro in sede di Comitato ristretto sui disegni di legge n. 1715 e connessi.

Il senatore [MAUTONE](#) (M5S) sottolinea l'importanza qualitativa e quantitativa del provvedimento in esame, che prevede, tra l'altro, una riorganizzazione del Servizio sanitario, a vantaggio di tutti i cittadini. Ritiene che occorra operare celermente per dare concretezza agli interventi previsti. Dichiarò in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) annuncia a sua volta voto favorevole, auspicando che l'attività propositiva della Commissione possa trovare nell'Esecutivo terreno fertile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni è posta ai voti e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) fa presente che il decreto-legge in esame, nella comune percezione, è incentrato sull'introduzione dell'uso generalizzato del *green pass*, ottenuto sia attraverso il tampone sia dopo la somministrazione del vaccino. Rileva altresì che il dibattito sulla certificazione verde si è concentrato su due aspetti fondamentali: l'efficacia dei vaccini e la paventata violazione della riservatezza. Esprime l'avviso che l'estensione del *green pass* sia una misura giustamente cautelativa, ma invita a non trascurare alcune situazioni-limite nelle quali risulta precluso l'ottenimento

di tale certificazione: si riferisce alla condizione dei volontari del vaccino sperimentale "ReiThera" e a quella dei soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non riconosciuto dall'EMA. Ritiene che per superare le criticità esposte sarebbe opportuno individuare soluzioni di buon senso e calibrate sulle peculiarità dei singoli casi. In conclusione, lamenta una campagna di comunicazione sui vaccini non adeguata: sarebbe stato utile, a suo parere, investire in educazione scientifica, evitando di demandare l'informazione a dibattiti televisivi estenuanti e talora fuorvianti.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) rileva che il provvedimento in esame si concentra sul mondo del lavoro, superando anche alcune discrasie derivanti dai precedenti decreti-legge in materia. Plaude all'estensione dell'uso della certificazione verde all'interno degli organi costituzionali, a suo avviso doverosa. Torna a segnalare che, allo stato, le persone che non presentano più sintomi ma continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; tuttavia, il loro rientro a lavoro è consentito solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Si augura che tale criticità possa essere superata.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), anche per ovviare alle criticità emerse nel corso del dibattito, pone nuovamente l'accento sulla possibilità di riconoscere il valore del test sierologico quantitativo ai fini dell'ottenimento della certificazione verde o dell'esenzione dalla stessa. Si associa alle considerazioni della senatrice Binetti sulla campagna di comunicazione.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) precisa che il vero tema oggetto del provvedimento è l'introduzione del *green pass* quale requisito per poter lavorare. Rammenta che non tutti gli esitanti possono essere qualificati come *no vax*, poiché tra questi vi sono molti cittadini semplicemente preoccupati delle possibili conseguenze del vaccino. Ritiene che, una volta introdotto l'obbligo della certificazione verde per lavorare, spetti allo Stato fornire gratuitamente i tamponi a tutti i soggetti non vaccinati. Rileva che la vaccinazione non protegge al cento per cento dall'infezione e rimarca che l'uso generalizzato del tampone andrebbe incentivato, in quanto - come sottolineato anche dal sottosegretario Sileri - esso permette di ampliare le attività di *testing* e tracciamento, necessarie per monitorare l'andamento della pandemia. Nel dichiararsi scettico sul raggiungimento dell'immunità di gregge, reputa che occorra fornire una adeguata formazione ai medici di medicina generale, che in diversi casi si sono dimostrati riluttanti a indirizzare i propri assistiti verso la vaccinazione. In conclusione, esprime un giudizio negativo sull'impianto del provvedimento.

Il senatore [MAUTONE](#) (M5S), nel replicare al precedente oratore, difende le scelte sin qui operate per spingere alla vaccinazione, ritenendo che quest'ultima sia il principale strumento di contrasto del *virus*. Pur rispettando le diverse posizioni su un tema così sensibile, si dichiara contrario alla fornitura gratuita del tampone ai soggetti vaccinabili, che comporterebbe tra l'altro costi molto elevati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione,

esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) appaiono necessari interventi per adeguare le dotazioni di personale del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione alla prefigurata iniziativa legislativa del Governo per il potenziamento dell'assistenza territoriale, tema su cui la Commissione sta concludendo l'esame di un affare assegnato. Al riguardo, si segnala l'opportunità di superare gli attuali limiti al *turn over* e di valorizzare l'operato dei professionisti già reclutati con formule contrattuali a tempo non indeterminato per fare fronte all'emergenza Covid-19;
- b) a completamento della predetta iniziativa legislativa del Governo in tema di assistenza territoriale, ed in raccordo con essa, occorre mettere mano anche a un riordino complessivo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118", nonché alla formazione di tutti i professionisti del settore sanitario, alla luce della riforma del Servizio sanitario nazionale.

1.4.2.6.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 261 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
261ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La [PRESIDENTE](#), relatrice facente funzione, illustra il provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in conversione - già esaminato dalla Camera, che non vi ha apportato modificazioni - reca «Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021» ed è composto da 7 articoli.

L'articolo 1 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna. La disposizione è espressamente finalizzata a prevenire i rischi di contagio da COVID-19. Si ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. In particolare, il comma 1 stabilisce, alla lettera a), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto. La lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da

COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono, poi, anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976. La lettera c) prevede che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati siano impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il comma 2 stabilisce come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali. In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).

I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Il comma 6 dispone che - limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 - i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Il comma 7 dispone in ordine all'onorario dei componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere. Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020. Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto «presso il comune di residenza». A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni. In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto. In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del

decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), pur annunciando sin da ora che voterà a favore del provvedimento, sottolinea che appare di dubbia utilità occuparsi di un decreto-legge che, in sostanza, ha già esaurito i propri effetti.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) obietta alla precedente oratrice che la normativa introdotta dal decreto-legge si applicherà anche agli imminenti turni di ballottaggio e che in sede di conversione, in ogni caso, il Senato è chiamato a una non irrilevante assunzione di responsabilità politica. Nel merito, reputa che il provvedimento in esame sia ineccepibile, essendo stato adottato per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. Ricorda che il provvedimento in esame, licenziato dalla Camera lo scorso 5 ottobre, è al vaglio del Senato in seconda lettura.

Quindi, in qualità di relatrice facente funzione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere testé avanzata è posta ai voti e risulta approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta perplessità sull'applicazione della certificazione verde ai soggetti minori di età, ritenendo che questi ultimi non dovrebbero essere spinti ad effettuare una vaccinazione, come quella contro il Covid-19, per la quale, nei loro riguardi, non vi è certezza in ordine alla sussistenza di un rapporto rischi-benefici favorevole. A tal proposito, ricorda che vi è la possibilità di effetti avversi quali miocarditi e pericarditi. Saggiunge che vi è anche un profilo etico da considerare, dal momento che la vaccinazione dei minori appare caldeggiata allo scopo di sopperire alla riluttanza dei soggetti adulti.

In termini più generali, esprime il convincimento che, per evitare polarizzazioni su questo

delicato tema, le persone andrebbero persuase e accompagnate verso la vaccinazione, senza indulgere a misure di carattere divisivo.

Quanto alla questione dei tamponi, reputa che essi dovrebbero essere gratuiti per i lavoratori e che la loro validità, ai fini della certificazione verde, dovrebbe essere estesa, in tutti i casi, a 72 ore. A tale ultimo proposito, segnala il rischio che il sistema di *testing* possa non reggere l'urto dell'aumentata domanda di tamponi e che le imprese possano dover fare i conti con carenze di personale. Rimarca le perplessità della sua parte politica sull'istituto del reddito di cittadinanza, che a suo avviso acuisce il rischio della carenza di mano d'opera.

Da ultimo, ribadisce che occorrerebbe consentire la generazione del certificato verde anche sulla base dei risultati del *test* sierologico, non essendo chiari i motivi per i quali finora questa richiesta sia rimasta priva di ascolto.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) dissente dalle critiche al reddito di cittadinanza, a suo giudizio fuori luogo, e fa rilevare che in Italia si è raggiunto un tasso molto elevato di vaccinati, pari a circa l'80 per cento, proprio perché le istituzioni hanno saputo accompagnare le persone verso l'immunizzazione. Trova che questa tensione all'accompagnamento si sia un po' persa solo nell'ultimo periodo e ribadisce la necessità di una comunicazione trasparente e capillare, che metta gli individui in condizione di essere artefici della propria salute.

Ritiene che il provvedimento in esame possa essere migliorato limitando l'impiego della certificazione verde ai soli ambiti lavorativi nei quali vi è l'impossibilità di mantenere il distanziamento interpersonale: in questo modo, a suo avviso, si scongiurerebbe il rischio che il sistema di *testing* possa andare in crisi.

Sull'opportunità di valorizzare lo strumento del *test* sierologico, quanto meno a fini di esenzione dall'obbligo di certificazione verde, si associa alle considerazioni già svolte dalla senatrice Pirro.

Quanto alla questione dei costi dei tamponi, reputa inopportuno garantire la gratuità dei *test* a tutti i lavoratori vaccinabili: è preferibile, a suo parere, imporre prezzi calmierati a favore dei lavoratori a basso reddito.

La senatrice [STABILE](#) (*FIBP-UDC*), nel fare propri i rilievi già formulati, in merito alle difficoltà applicative connesse all'estensione della certificazione verde, segnala che non sono ancora stati risolti i problemi derivanti dalla somministrazione del vaccino sperimentale "Reitera" o di altri vaccini anti-Covid non riconosciuti dall'EMA: coloro che hanno ricevuto tali vaccini, sebbene immunizzati, sono tuttora costretti a sottoporsi a tamponi periodici.

Segnala, inoltre, che moltissimi cittadini continuano ad incontrare difficoltà, dovute a intralci di tipo organizzativo, burocratico o informatico, nell'ottenere la certificazione verde, pur avendo pieno titolo ad essa.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'AGGRESSIONE AGLI OPERATORI DEL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

La [PRESIDENTE](#) deplora l'aggressione a danno degli operatori del Policlinico Umberto I di Roma, posta in essere, secondo quanto riportato dai mezzi d'informazione, da alcuni dei partecipanti alla recente manifestazione di protesta contro il *green pass*. Esprime solidarietà ai lavoratori oggetto di aggressione.

La Commissione unanime si associa.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.6.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 263 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
263ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La [PRESIDENTE](#), relatrice, presenta e illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Il senatore [MAUTONE](#) (M5S) chiede alla relatrice di segnalare nel parere alcune criticità, che gli sono state riferite da diverse famiglie, in merito all'esecuzione del tampone per il rientro a scuola, necessaria dopo alcuni giorni di assenza per sintomi influenzali. Rileva che sul territorio nazionale il costo dell'esecuzione del tampone non è omogeneo e rischia di diventare eccessivamente oneroso per le famiglie meno abbienti.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) si associa a tale richiesta.

La [PRESIDENTE](#) (IV-PSI), relatrice, osserva che la questione è rilevante e assicura che essa sarà oggetto di approfondimento, ma ritiene che non sia allo stato sufficientemente istruita: pertanto reputa di non trattarla nell'ambito del parere che sta per essere posto in votazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo in particolare apprezzamento per l'osservazione di cui alla lettera a), che se accolta permetterebbe a molti soggetti con titoli anticorpali elevati di ottenere il certificato verde e pertanto di

accedere al luogo di lavoro.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) dichiara a sua volta voto favorevole sulla proposta di parere, facendo notare, in merito all'osservazione succitata, che in Austria l'elevata presenza di anticorpi immunizzanti è uno dei requisiti per ottenere il certificato verde (in questo caso della durata di 90 giorni). Auspica che anche in Italia si adotti finalmente una misura di questo tipo, e che con il miglioramento della situazione epidemiologica e l'ulteriore innalzamento della percentuale di vaccinati si possa determinare un allentamento del regime della certificazione verde.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), ringraziata la relatrice per la predisposizione della proposta di parere, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Rileva che l'utilizzo e la diffusione della certificazione verde hanno permesso la riapertura anche dei luoghi della cultura, segno di un lento ritorno alla normalità, e che detta certificazione rappresenta, dal suo punto di vista, uno strumento di libertà.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) dà atto alla relatrice di aver tenuto in considerazione molti dei suggerimenti scaturiti dal dibattito e si sofferma sull'osservazione di cui alla lettera e), facendo rilevare che essa è intesa a una semplificazione dei controlli per i datori di lavoro. In merito all'osservazione di cui alla lettera a), riprendendo le considerazioni svolte dalla senatrice Pirro, auspica che il Comitato tecnico-scientifico possa giungere a considerare la presenza di adeguati livelli anticorpali quale requisito valido per ottenere il *green pass*. In conclusione, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [ZAFFINI](#) (Fdl), nel dichiarare voto di astensione, rileva che nella proposta di parere sono state finalmente evidenziate alcune criticità che il proprio Gruppo ha spesso sottolineato, rimanendo privo di ascolto. Rimarca, al contempo, che le osservazioni sono state formulate in modo non sufficientemente incisivo. Ribadisce che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito e non dovrebbe sottostare al requisito del *green pass*. Sull'osservazione di cui alla lettera a), fa presente che la presenza di anticorpi immunizzanti non garantisce protezione dalle varianti più aggressive del virus SARS-Cov-2, ragione per la quale ritiene che il Comitato tecnico-scientifico continuerà a non avallare la soluzione caldeggiata dalla senatrice Pirro. Conferma pertanto che bisognerebbe investire sull'esecuzione di un maggior numero di tamponi, unico strumento a suo parere affidabile. Dichiara infine di condividere le preoccupazioni del senatore Mautone sul costo eccessivo dei tamponi per le famiglie a basso reddito con figli in età scolare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per gli aspetti di competenza della Commissione, segnala che appaiono di specifico interesse gli articoli da 1 a 4.

Gli articoli 1 e 2 operano alcune modifiche - introducendo formulazioni meno restrittive rispetto a quelle vigenti - delle norme transitorie che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19,

disciplinano le condizioni e le modalità per assistere a spettacoli ed eventi sportivi e per visitare musei. Il suddetto articolo 1, inoltre, reintroduce la possibilità di svolgimento di attività in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

Il comma 1 del successivo articolo 4 dispone un incremento, nella misura di due unità, della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute; l'incremento è compensato mediante la riduzione contestuale di sette posizioni di dirigente sanitario. In relazione al suddetto incremento, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale, come specifica il successivo comma 2, può essere elevato fino a quindici (con la conseguente possibilità di costituzione di altre due direzioni generali, rispetto alle attuali dodici, e ferma restando la figura del segretario generale). La novella di cui al medesimo comma 2, inoltre, sopprime formalmente il riferimento ai dipartimenti, in conformità alla revisione della disciplina del Dicastero poi intervenuta. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che la suddetta rimodulazione è dettata dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero e che l'incremento in oggetto consentirà "di dedicare strutture idonee, per livelli di autonomia e responsabilità, professionalità e specializzazione, a materie quali, ad esempio, i servizi ospedalieri, l'assistenza territoriale, la salute e l'ambiente, la salute mentale".

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo (d'ora in poi "provvedimento");
considerato che:

il provvedimento reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19, adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ai luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre a dettare una disciplina specifica per l'impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie;

il provvedimento reca, inoltre, misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e di supporto ai cittadini per il digital COVID certificate (DCC), nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi mira a garantire la maggiore efficacia delle misure

di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

per quanto di competenza,
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

- a) occorrerebbe valutare, sulla base delle evidenze scientifiche, la possibilità di prevedere la generazione del certificato verde COVID-19 in presenza di un test sierologico che certifichi la sussistenza di anticorpi SARS - Cov-2, soprattutto per l'attestazione di avvenuta guarigione di pazienti asintomatici;
- b) occorrerebbe individuare soluzioni per i soggetti immunizzati con vaccini non riconosciuti dall'EMA, di comune accordo con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, al fine di consentire a queste persone di ottenere il certificato verde, ovvero l'esenzione dallo stesso, senza doversi sottoporre a tamponi periodici;
- c) occorrerebbero interventi per rafforzare le campagne di comunicazione sui vaccini e, più in generale, l'educazione scientifica nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
- d) occorrerebbero misure volte a ulteriormente calmierare il costo dei tamponi, specie a favore delle lavoratrici e dei lavoratori a basso reddito, così da conciliare il *favor* per la vaccinazione - quale strumento principale di contrasto della pandemia - con la garanzia di effettività della possibilità di scelta tra i requisiti alternativi della certificazione verde;
- e) con riferimento ai lavoratori che svolgano prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro, l'obbligo di verifica della certificazione verde è posto dal provvedimento anche a carico di quest'ultimo. Si valuti l'opportunità di eliminare l'obbligo di controllo a carico del datore per tutti i lavoratori che non entrano in azienda;
- f) il provvedimento modifica la decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19. La novella dispone che la decorrenza della validità sia immediata, sopprimendo il termine dilatorio del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione (termine che invece resta per i casi ordinari di somministrazione di prima dose di un ciclo vaccinale). Si valuti l'opportunità di chiarire se la decorrenza immediata riguardi esclusivamente i casi in cui la somministrazione di un'unica dose al soggetto guarito, in luogo di un ciclo vaccinale completo, avvenga nell'ambito temporale (rispetto alla guarigione) individuato dalle circolari del Ministero della salute.

